II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Tali prescrizioni, che riguardano tra l'altro i movimenti di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (4), a norma del regolamento (UE) 2016/429. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1. (3) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

IT

stabiliscano norme relative ai modelli di tali certificati sanitari, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l'ingresso nell'Unione di tali partite. Tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che i certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.

- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni integrative in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali, compresi gli animali acquatici vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale. Esso prescrive in particolare che tali partite siano accompagnate dal certificato sanitario e, qualora sia previsto dal medesimo regolamento, da una dichiarazione o altri documenti. Tali regolamenti delegati stabili-scono le prescrizioni che devono rispettare gli animali e le merci destinati al consumo umano che entrano nell'Unione.
- (3) L'articolo 168, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative alle informazioni contenute nel certificato sanitario che deve accompagnare i movimenti all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrano tali norme. Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti modelli di certificati sanitari per tali movimenti di prodotti di origine animale fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti.
- (4) L'articolo 224, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari.
- (5) Inoltre l'articolo 238, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al contenuto e al formato dei modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
- (6) L'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al contenuto e al formato dei modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale.
- (7) Al fine di garantire la chiarezza giuridica e la coerenza delle norme relative agli animali e alle merci destinati al consumo umano, nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali contenenti le prescrizioni in materia di sanità animale per tali movimenti di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale.
- (8) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra l'altro nei settori relativi alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali e ai sottoprodotti di origine animale. Detto regolamento prevede talune norme relative alla certificazione ufficiale quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento prescrive il rilascio di certificati ufficiali. In assenza di norme più specifiche nel regolamento (UE) 2016/429, tali norme relative alla certificazione ufficiale si applicano ai certificati di cui al presente regolamento.
- (9) In particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il loro rilascio.

- (10) La normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 comprende prescrizioni in materia di salute animale, ma anche, tra l'altro, norme nei settori della sicurezza alimentare e del benessere degli animali. Ai fini della chiarezza giuridica e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi in sede di rilascio dei certificati, il presente regolamento dovrebbe comprendere certificati sanitari, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, certificati ufficiali, che devono essere firmati dal certificatore, e certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore, con riferimento a determinati prodotti.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto di talune definizioni stabilite in altri atti dell'Unione, quali le definizioni stabilite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e nell'allegato II, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), così come le definizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (6) e nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7).
- (12) Il regolamento (UE) 2016/429 mira a ridurre gli oneri amministrativi connessi alla certificazione e alla notifica ricorrendo quanto più possibile alle tecnologie dell'informazione per molteplici scopi. Detto regolamento stabilisce inoltre talune norme relative alla possibilità che determinate partite siano accompagnate da certificati sanitari elettronici anziché da certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo. A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite di animali e merci devono essere accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. Inoltre l'articolo 90, primo comma, lettera f), di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati nei due formati, oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 150 e 217 del regolamento (UE) 2016/429 e al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625.
- (13) Al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell'Unione, le prescrizioni relative ai certificati per l'ingresso nell'Unione dovrebbero comprendere prescrizioni linguistiche.
- (14) A norma del regolamento (UE) 2017/625, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) deve permettere l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione di certificati ufficiali, anche in forma elettronica. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (8), il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) è l'elemento dell'IMSOC che consente di elaborare i certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati sanitari, ai certificati ufficiali o ai certificati sanitari/ufficiali. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire modelli standard di certificati ufficiali compatibili con il sistema TRACES.
- (15) L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati e tali prescrizioni comuni, che dovrebbero applicarsi ai certificati sanitari, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, ai certificati ufficiali, che devono essere firmati dal certificatore, e ai certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore, dovrebbero figurare nel presente regolamento.
- (16) Per evitare usi impropri e abusi, è importante definire norme relative ai casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi e ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16).

(7) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
 (8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento

(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- IT
- (17) L'articolo 237, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri autorizzino l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario, a meno che sia prevista una deroga all'articolo 237, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento. L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che le partite di determinati animali e merci che entrano nell'Unione siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (18) A tale riguardo il regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede un elenco di merci e animali destinati al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale al momento dell'ingresso nell'Unione. Al fine di facilitare i controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali per tali merci e animali destinati al consumo umano.
- (19) L'articolo 90, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (9), i certificati sanitari devono accompagnare gli animali al macello dopo che l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda di provenienza. Il formato di tali certificati dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.
- (20) In caso di macellazione d'urgenza di determinate categorie di animali al di fuori del macello, per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato per la dichiarazione che deve essere rilasciata dal veterinario ufficiale conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (21) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (10) stabilisce, tra l'altro, norme integrative per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 nonché i modelli di certificati ufficiali ivi elencati. Il regolamento (UE) 2016/429 abroga tuttavia alcuni atti giuridici citati nel suddetto regolamento di esecuzione. Pertanto, per motivi di armonizzazione e di chiarezza, al fine di evitare una duplicazione delle norme, i modelli di certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbero essere sostituiti dai certificati di cui al presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbe essere abrogato.
- (22) Dato che le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (11), nel regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione (12) e nelle decisioni 2000/572/CE (13), 2003/779/CE (14) e 2007/240/CE (15) della Commissione sono ora incluse nel presente regolamento, tali atti giuridici dovrebbero essere abrogati.
- (9) Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).
- (10) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).
 (11) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di
- (11) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
- 31.3.2004, pag. 44).

 (12) Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16).
- (13) Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitaria e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).
 (14) Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione
- (14) Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38)).
 (15) Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella
- (15) Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37).

- Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) abroga la direttiva 95/53/CE del Consiglio (17). La direttiva 98/68/CE della Commissione (18) ha stabilito il modello di documento per l'entrata di alimenti per animali provenienti da paesi terzi e modalità relative ai controlli di tali alimenti per animali alle frontiere esterne. Dal momento che, a norma del regolamento (UE) 2017/625, non sono più previsti controlli obbligatori sistematici degli alimenti per animali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell'Unione, il documento di entrata stabilito dalla direttiva 98/68/CE diviene privo di oggetto.
- È opportuno introdurre un periodo transitorio per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti dei paesi terzi che devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento e della situazione specifica delle spedizioni di partite di animali e merci accompagnate da certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (19) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 prima della data di applicazione del presente regolamento.
- Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti nonché al rilascio e alla sostituzione di tali certificati richiesti per l'ingresso nell'Unione (20) e per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»).
- Il presente regolamento stabilisce modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ ufficiali:
- a) per i movimenti tra Stati membri o all'interno dell'Unione di animali, prodotti di origine animale e relativo materiale germinale e le note per la loro compilazione;
- b) per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano e le note per la loro compilazione.
- Il presente regolamento stabilisce modelli di certificati, sotto forma rispettivamente di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali, e un modello di attestato per i seguenti animali e merci destinati al consumo:

(GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(17) Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17).

(18) Direttiva 98/68/CE della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 32).

(19) Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per con-

sentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE)

n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

(20) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all'«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

- a) i modelli di certificati per i movimenti all'interno dell'Unione delle seguenti merci destinate al consumo umano:
 - i) prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure;
 - ii) selvaggina selvatica grossa non scuoiata;
- b) i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano:
 - i) prodotti di origine animale e prodotti composti per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625;
 - ii) determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
 - iii) insetti vivi e lumache vive;
- c) un modello di certificato per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli;
- d) un modello di certificato per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti destinati al consumo umano;
- e) i modelli di certificati in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello;
- f) un modello di attestato privato firmato dall'operatore del settore alimentare importatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate, quando tali prodotti composti entrano nell'Unione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «macello»: un macello come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 2) «cosce di rana»: le cosce di rana come definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e le cosce di rana del genere *Pelophylax* della famiglia Ranidae, e dei generi *Limnonectes*, *Fejervarya* e *Hoplobatrachus* della famiglia Dicroglossidae;
- 3) «lumache»: le lumache come definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra lumaca della famiglia Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae;
- 4) «insetti»: gli insetti come definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- 5) «nave reefer»: una nave reefer come definita all'articolo 2, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- 6) «nave congelatrice»: una nave frigorifero come definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 7) «nave officina»: una nave officina come definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 8) «centro di spedizione»: un centro di spedizione come definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 9) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina come definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 10) «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento come definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 11) «germogli»: i germogli come definiti all'articolo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013.

Modelli standard di certificati per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri e per l'ingresso nell'Unione

- 1. I modelli di certificati per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione contengono le voci relative alle informazioni stabilite nel modello standard di cui all'allegato I, capitolo 1.
- 2. I modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano contengono le voci relative alle informazioni stabilite nel modello standard di cui all'allegato I, capitolo 3.

Articolo 4

Compilazione dei certificati per animali e merci destinati al consumo umano

- 1. I certificati per i movimenti di animali e merci destinati al consumo umano all'interno dell'Unione o tra Stati membri sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 2.
- 2. I certificati per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore autorizzato dall'autorità competente di un paese terzo a firmare i pertinenti certificati conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 4.
- 3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all'autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III e IV del presente regolamento.
- 4. Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente garantisce che i certificati che includono un attestato di sanità animale siano firmati dal veterinario ufficiale.

Articolo 5

Prescrizioni relative ai certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano

- 1. Il veterinario ufficiale o il certificatore compila i certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano conformemente alle seguenti prescrizioni:
- a) il certificato deve recare la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;
- b) se il certificato contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;
- c) il certificato deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:
 - i) un unico foglio;
 - ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;
 - iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;
- d) se il certificato è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale;
- e) nel caso di certificati per i movimenti di partite all'interno dell'Unione o tra Stati membri, il certificato deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell'Unione;

- f) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato deve essere presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;
- g) il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia;
- h) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione, il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
- 2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
- 3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
- 4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema TRACES e stampati da tale sistema.

Sostituzione dei certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano

- 1. Le autorità competenti rilasciano certificati di sostituzione per le partite di animali e merci destinati al consumo umano solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
- 2. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti l'identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato iniziale per la partita.
- 3. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente:
- a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;
- b) indica un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;
- c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale;
- d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema TRACES.
- 4. Nel caso di ingresso nell'Unione di partite, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione può astenersi dal richiedere all'operatore responsabile della partita di fornire un certificato di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l'importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall'operatore responsabile della partita.

Articolo 7

Modello di certificato sanitario e modello di certificato ufficiale per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto i), da utilizzare per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure, corrisponde al modello INTRA-EMERGENCY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 1.

IT

2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto ii), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo umano, corrisponde al modello INTRA-UN-SKINNED LARGE WILD GAME, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 2.

Articolo 8

Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati destinate al consumo umano

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati destinate al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) BOV, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 1, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici;
- b) OVI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 2, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici;
- c) POR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 3, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici;
- d) EQU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 4, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);
- e) RUF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 5, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;
- f) RUW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 6, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici;
- g) SUF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 7, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;
- h) SUW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 8, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;
- i) EQW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 9, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra);
- j) RUM-MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 10, per le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici;
- k) SUI-MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 11, per le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici:
- l) NZ-TRANSIT-SG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 12, per le carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione.

Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) POU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 13, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti;
- b) POU-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 14, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti;
- c) RAT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 15, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti;
- d) RAT-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 16, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti;
- e) GBM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 17, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna;
- f) GBM-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 18, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna;
- g) E, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 19, per le uova destinate al consumo umano;
- h) EP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 20, per gli ovoprodotti destinati al consumo umano.

Articolo 10

Modelli di certificati ufficiali e modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento

I certificati ufficiali e il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) WL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 21, per le carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati;
- b) WM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 22, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi;
- c) RM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 23, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento.

IT

Articolo 11

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano, corrisponde al modello MP-PREP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 24.

Articolo 12

Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) MPNT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 25, per i prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
- b) MPST, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 26, per i prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi.

Articolo 13

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano, corrisponde al modello CAS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 27.

Articolo 14

Modello di certificato sanitario/ufficiale e modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

- 1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello FISH-CRUST-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 28.
- 2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare nel caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, corrisponde al modello EU-FISH, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 29.
- 3. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che deve essere firmato dal capitano e utilizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/625, corrisponde al modello FISH/MOL-CAP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 30.

Modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano

- 1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello MOL-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 31.
- 2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, corrisponde al modello MOL-AT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 32.

Articolo 16

Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) MILK-RM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 33, per il latte crudo destinato al consumo umano:
- b) MILK-RMP/NT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 34, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;
- c) DAIRY-PRODUCTS-PT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 35, per i prodotti lattierocaseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione;
- d) DAIRY-PRODUCTS-ST, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 36, per i prodotti lattierocaseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione;
- e) COLOSTRUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 37, per il colostro destinato al
- f) COLOSTRUM-BP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 38, per i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano.

Articolo 17

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano, corrisponde al modello FRG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 39.

Articolo 18

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto iii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano, corrisponde al modello SNS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 40.

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano, corrisponde al modello GEL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 41.

Articolo 20

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano, corrisponde al modello COL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 42.

Articolo 21

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, corrisponde al modello RCG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 43.

Articolo 22

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, corrisponde al modello TCG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 44.

Articolo 23

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano, corrisponde al modello HON, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 45.

Articolo 24

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano, corrisponde al modello HRP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 46.

Articolo 25

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano, corrisponde al modello REP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 47.

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto iii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano, corrisponde al modello INS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 48.

Articolo 27

Modello di certificato per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26, corrisponde al modello PAO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 49.

Articolo 28

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti destinati al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano, corrisponde al modello COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 50.

Articolo 29

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, corrisponde al modello SPR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 51.

Articolo 30

Modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti destinati al consumo umano

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), da utilizzare per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano, corrisponde al modello TRANSIT-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 52.

Articolo 31

Modelli di certificati sanitari in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 1, per gli animali vivi trasportati al macello;
- b) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 2, per il pollame destinato alla produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita;

- c) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 3, per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- d) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 4, per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde al modello di cui all'allegato IV, capitolo 5.

Articolo 33

Modello di attestato privato dell'operatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate

Il modello di attestato privato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), che deve essere utilizzato dall'operatore per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625, corrisponde al modello di cui all'allegato V.

Articolo 34

Abrogazioni

- 1. Il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021.
- 2. I riferimenti a tali atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 35

Disposizioni transitorie

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 prima della data di applicazione del presente regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti prima del 21 agosto 2021.

Articolo 36

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I contiene modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali, nonché note per la loro compilazione:

- Capitolo 1: modello standard di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione
- Capitolo 2: note per la compilazione del modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione
- Capitolo 3: modello standard di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano
- Capitolo 4: note per la compilazione del modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano

CAPITOLO 1

MODELLO STANDARD DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI DI ANIMALI E PRODOTTI TRA GLI STATI MEMBRI O ALL'INTERNO DELL'UNIONE

JNI	ONE E	UROPEA				INTRA								
	I.1.	Speditore		1.2.										
		Nome		I.2a.	Riferimento locale	CODICE QF								
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente									
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente									
artita	I.5.	Destinatario		1.6.	Operatore che procede all raccolta indipendentemen stabilimento									
ella p		Nome			Nome	N. di registrazione								
Je de		Indirizzo			Indirizzo	C								
Parte I: descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO de paese								
: des	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese								
te -	I.8.	Regione di origine	Codice		Regione di destinazione	Codice								
ra.	I.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione									
		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento								
		Indirizzo			Indirizzo									
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese								
	I.13.	Luogo di carico		I.14.	Data e ora della partenza									
	I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Trasportatore									
		□ Nave	☐ Aeromobile		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione								
					Indirizzo	datonizzaziono								
	□ Treno		□ Veicolo stradale		Paese	Codice ISO del paese								
				I.17.	I.17. Documenti di accompagnamento									
		Identificazione	□ Altro		Tipo	Codice								
		Documento			Paese	Codice ISO del paese								
					Riferimento del documento commerciale									
	I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	•	☐ Di refrigerazione	□ Di congelamento								
	I.19.		nitore/numero del sigillo											



1.20.	Certificato co	me o per									
☐ Ulte	riore detenzione	□ Macellaz	zione		□ Stab	iliment	0	□ Materi	ale germ	inale	
				confina	ato						
 □ Fau	ino registrato	□ Circo itir	nerante/esibizion	e	□ Espo	sizione	ے	□ Evento	o attivit	à in	
Lqu	ino registrato			□ Езрс	31210110	•					
		di anima						•		e frontiere	
⊔ Rila 	scio in natura	☐ Centro d	li spedizione		☐ Zona			□ Stabili			
					stabula	azione/		acquacc	ltura orn	amentale	
					centr	o di					
					depura	zione					
□Ulte	riore	☐ Fertilizza	anti organici e		□ Uso	tecnico)	□ Stabili	mento di		
tras	formazione	ammend	anti					quarar	ntena o s	imile	
☐ Pro	dotti destinati al	☐ Impollina	azione		□ Anim	ali acc	quatici	□ Altro			
cons	sumo umano				vivi d	lestinat	ti al				
					cons	umo					
					umar	าด					
I.21.	□ Per il trans	sito attraverso u	n naese terzo								
	Paese terzo	sito attraverso u	ii pacse terzo		Cc	ndice IS	SO del naes	se.			
	Punto di usci	ta			Codice ISO del paese Codice del posto di controllo frontaliero						
	Punto di ingre				Codice del posto di controllo frontaliero						
1.22.		o attraverso uno	o o più Stati	I.23.							
1.22.	membri		Codice ISO del		Codice ISO del					7 dal	
	Stato membro			Paese terzo Codice ISO paese				J dei			
	Stato membro paese Codice ISO del				Punto di uscita Codice			odice del	posto di		
			paese Codice ISO del					CC	ontrollo fr	ontaliero	
	Stato membro		paese								
1.24.	Tempo previst	to per il trasport	o		1.25.	Gior viag	nale di gio	□Sì		□ No	
1.26.	Numero totale	di colli			1.27.		ntità totale	!			
I.28.	Peso netto/pe	so lordo totale (l	kg)		1.29.	Spaz	zio totale p	revisto p	er la pa	rtita	
1.30.	Descrizione de	ella partita									
Codic	e NC Specie	Sottospecie/cate	egoria Sesso		tema di		Numero d		Età	Quantità	
				ıdeı	ntificazio	ne	identificaz	ione		Tipo	
										TIPO	
Regio	ne di	Deposito frigorif	ero	Mai	rchio di		Tipo di			Peso	
origin					ntificazio	ne	imballaggi	o		netto	
A							NI			1 - 11 -	
IVIace					tura del dotto		Numero d	I COIII		Lotto n.	
				٠,٠,٥							
		Data di raccolta	1		pianto di		Numero d		Prova		
		di produzione		тар	bricazior	ie	riconoscin di registra				
							dell'impiar	nto/			
							dello stabi del centro				
							30. 30110				

UNIC	ONE EUROPEA	Modello di certificato							
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento IMSOC	II.b.	Riferimento locale				
	Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Nome dell'unità di controllo locale Data		Qualifica e titolo Codice dell'unità di controllo locale						
	Timbro		Firma						

11

UN	IONE E	UROPEA							INTRA	
	III.1.	Data dei co	ontroll	i ufficiali						
	III.2.	Riferiment IMSOC	0				III.2a.	Riferimento loc	ale	
	III.3.	Controllo	docum	entale			III.4.	Controllo d	i identità	
		□Sì			□ No			Sì	□ No	
	Norma	a □Sì	□No	□Soddisfacente	□ Non		□S	oddisfacente	□ Non	
	UE	0			soddisfacen	te			soddisfacente	
	Misure nazior		□No	□Soddisfacente	□ Non soddisfacen	tα				
	III.5.	Controllo 1	fisico		III.6.		∟ va di lab	oratorio		
		Sì		□ No	□Sì				□ No	
					Data:					
	Nume anima contro				Prova:	□Casuale □ Sospetto □ Misure emerge				
		disfacente	□ No	n soddisfacente	Risultati della prova:		□In attesa dei risultati □Soddisfacenti □Non soddisfacer			
	III.7.	Controllo	del ber	nessere degli anim	ali					
Parte III: controlli		□Sì				□N				
	111 0	Soddisfa		alla la siala-ia sa	III.9.		on soddis		ana in mataria	
	III.8. Non conformità alla legislazione in materia di benessere degli animali				III.9. Non conformità alla legislazione in materia di sanità					
art		□ Idoneità a	al trasp	orto	☐ Certificato mancante o non valido					
Δ.		□ Mezzi di	traspor	to	□ Prova della registrazione del trasportatore non valida					
		□ Pratiche	-		□ Non corrispondenza tra i documenti di identità e i documenti di accompagnamento					
		viaggio		a durata del	☐ Movimento non autorizzato					
		lunghi via	ıggi	dizionali per i	□ Regione/zona/compartimento non riconosciuti					
		□ Spazi dis	-		☐ Stabilimento non riconosciuto					
				del trasportatore	□ Specie vietata					
		☐ Certificate conducer		neita dei	□ Assenza di ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C					
				l giornale di				alati o sospetti	o di catogoria o	
		□ Altro				□R	isultati de	ella prova non sod	disfacenti	
								one mancante o n		
						□N	on confoi	rmità alle misure n	azionali	
								destinazione non	valido	

III.10. Impatto del trasporto sugl	i	III.11. Azio	one correttiva				
animali							
Numero di animali	Stima 🗆	□ Scarico					
morti:							
Numero di animali	Stima 🗆	☐ Trasbordo su un altro mezzo di trasporto					
non idonei:							
Numero di nascite o di aborti:		☐ Quaran	tena/isolamento				
		□ Abbattir	mento con metodi non cruenti/eutanasia				
III.12. Provvedimenti dopo la		□ Distruz	ione di carcasse/prodotti				
quarantena o l'isolamento	•						
□ Abbattimento con metodi	non		della partita nello Stato membro di				
cruenti/eutanasia		spedizi	one				
□ Rilascio		☐ Trattamento degli animali o dei prodotti					
		☐ Utilizzo	dei prodotti per altri scopi				
		□ Altro					
III.13. Luogo di esecuzione dei d	ontrolli u	ıfficiali					
□ Stabilimento registrato	□ Stabi	ilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta					
□ Stabilimento confinato	□ Oper	ratore che procede alle operazioni di raccolta					
	indip	pendentemente da uno stabilimento					
□ Posto di controllo	□ Stabi	ilimento di materiale germinale					
□ Porto	□ Stabi	ilimento riconosciuto					
□ Punto di uscita	□ Aero	porto					
□ Altro	☐ Lung	go il tragitto					
III.14. Veterinario ufficiale							
Nome e cognome (in stamp	atello)		Qualifica e titolo				
Nome dell'unità di controllo	locale		Codice dell'unità di controllo locale				
Data:			Firma				

CAPITOLO 2

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITATIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI DI ANIMALI E PRODOTTI TRA STATI MEMBRI O ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Informazioni generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (x).

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella legislazione dell'Unione, tutte le voci o le caselle si applicano al modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale di cui al capitolo 1.

Le copie cartacee di un certificato elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto deve essere barrato.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella	Descrizione							
I.1.	Speditore							
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese (¹) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita.							
I.2.	Riferimento IMSOC							
	È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nelle caselle II.a e III.2.							
I.2a.	Riferimento locale							
	Indicare il codice alfanumerico unico eventualmente assegnato dall'autorità competente. Ripetuto nelle caselle II.b e III.2a.							
I.3.	Autorità centrale competente							
	Indicare il nome dell'autorità centrale competente del paese che rilascia il certificato.							
I.4.	Autorità locale competente							
	Indicare il nome dell'autorità locale competente del paese che rilascia il certificato.							
I.5.	Destinatario							
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nel paese di destinazione.							
I.6.	Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento							
	Riguarda gli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta per gli ungulati e il pollame detenuti, di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).							
	Indicare il numero di registrazione e il nome dell'operatore registrato.							

I.7.	Paese di origine
	Indicare il nome e il codice ISO del paese da cui provengono gli animali o i prodotti (materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale).
I.8.	Regione di origine
	Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni o delle zone riconosciute come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o il nome dei compartimenti per le malattie degli animali acquatici elencate all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.
I.9.	Paese di destinazione
	Indicare il nome e il codice ISO del paese cui sono destinati gli animali o i prodotti.
I.10.	Regione di destinazione
	Cfr. casella I.8.
I.11.	Luogo di spedizione
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti o, se del caso, degli altri luoghi da cui provengono gli animali o i prodotti. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento degli stabilimenti.
	In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente o in cui sono raccolti.
	In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare, a seconda dei casi, il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato. Nel caso dello sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali donatori.
	In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti.
I.12.	Luogo di destinazione
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento o, se del caso, di un altro luogo in cui gli animali o i prodotti sono consegnati per essere definitivamente scaricati. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.
I.13.	Luogo di carico
	Solo in caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e il suo numero di riconoscimento.
	In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto.
I.14.	Data e ora della partenza
	Indicare la data e, se richiesto, l'ora in cui si prevede che gli animali o i prodotti lascino il luogo di carico.
	•

I.15. Mezzo di trasporto

Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o i prodotti in partenza dal paese di spedizione e indicarne l'identificazione:

- aeromobile (indicare il numero del volo),
- nave (indicare il nome e il numero della nave). In caso di navi adibite al trasporto di bestiame, indicare il numero unico del certificato di omologazione),
- treno (indicare il numero del treno e del vagone),
- veicolo stradale (indicare il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). In caso di veicolo stradale utilizzato per lunghi viaggi, indicare anche il numero unico del certificato di omologazione),
- altro [mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (3)].

In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.

I.16. Trasportatore

Questa casella si applica solo agli animali e ai prodotti per i quali sia prescritto dalla legislazione dell'Unione. Indicare il nome, l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona o delle persone fisiche o giuridiche incaricate del trasporto.

Indicare, se applicabile, il numero di registrazione o di autorizzazione.

I.17. Documenti di accompagnamento

Indicare il tipo di documento: ad esempio, una licenza CITES in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (4), un'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS) in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale.

Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento e il paese di rilascio.

Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

In caso di prodotti (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale): indicare il riferimento del documento commerciale qualora sia prescritto dalla legislazione dell'Unione.

In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale spediti da stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e centri di stoccaggio di materiale germinale: indicare il riferimento dei documenti ufficiali o certificati iniziali che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della presente partita a tali stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e centri di stoccaggio di materiale germinale:

- dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o
- dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni, e/o
- dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui sono stati trasformati e immagazzinati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, e/o
- dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui sono stati immagazzinati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni.

In caso di cani, gatti e furetti e, se applicabile, equidi: indicare il numero di passaporto.

In caso di animali appartenenti a specie protette: indicare il numero di licenza CITES.

In caso di ungulati detenuti spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta: indicare i numeri di serie dei documenti ufficiali e/o dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato per la presente partita.

I.18. Temperatura di trasporto

Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).

Questa casella non si applica agli animali.

I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo

Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).

Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore.

Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.

I.20. | Certificato come o per

Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione.

Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi in conformità alla legislazione dell'Unione.

Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato.

Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429.

Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi.

Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429.

Stabilimento di quarantena o simile: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (7) per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 o dall'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (8) per quanto riguarda gli animali di acquacoltura.

Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione.

Equino registrato: come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi, anche a fini di ricerca, o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati.

Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Materiale germinale: come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429.

Evento o attività in prossimità delle frontiere: riguarda i movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti in conformità all'articolo 139 del regolamento (UE) 2016/429, qualora tali movimenti abbiano le seguenti finalità:

- uso ricreativo in prossimità delle frontiere,
- esposizioni nonché eventi sportivi, culturali ed eventi analoghi organizzati in prossimità delle frontiere,
- pascolo di animali terrestri detenuti in aree di pascolo condivise tra Stati membri,
- lavoro effettuato in prossimità delle frontiere di Stati membri da animali terrestri detenuti.

Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche.

I.21. Per il transito attraverso un paese terzo

Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di transito in caso di trasporto su strada.

Selezionare il posto di controllo frontaliero di uscita o indicare il nome dell'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita.

Selezionare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

I.22. Per il transito attraverso gli Stati membri

Indicare il nome e il codice ISO del paese degli Stati membri di transito in caso di trasporto su strada.

I.23. Per l'esportazione

Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione e selezionare il posto di controllo frontaliero di uscita o indicare il nome dell'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita.

I.24. Tempo previsto per il trasporto

Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 e riguarda la durata prevista del viaggio dichiarata dal trasportatore nei documenti di trasporto in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.

Nel caso di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi [come definiti all'articolo 2, lettera m), di tale regolamento] tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, le informazioni inserite in questa casella devono corrispondere alla durata totale prevista dichiarata nella sezione 1, relativa alla pianificazione, del giornale di viaggio di cui all'allegato II di detto regolamento.

I.25.	Giornale di viaggio							
	Questa casella si applica solo agli equidi domestici diversi dagli equidi registrati e agli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi, come definiti all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1/2005, tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.							
	Selezionando "Sì", il sistema IMSOC genererà automaticamente il giornale di viaggio che l'organizzatore del viaggio dovrà compilare e presentare in conformità all'allegato II di detto regolamento.							
I.26.	Numero totale di colli							
	Indicare, se del caso, il numero totale e il tipo di colli della partita.							
	In caso di animali: il numero di casse, gabbie, contenitori, serbatoi, alveari o stalli nei quali sono trasportati gli animali.							
	In caso di sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale: il numero di contenitori.							
	In caso di prodotti: il numero di colli.							
	In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.							
I.27.	Quantità totale							
	In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, uova da cova o paillette espresso in unità.							
	In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso in unità.							
I.28.	Peso netto/peso lordo totale (kg)							
	Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.30.							
	Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa.							
	Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.							
I.29.	Spazio totale previsto per la partita (in m²)							
	Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.							
	Durante il trasporto gli spazi disponibili devono corrispondere almeno alle dimensioni riportate nell'allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne gli animali e i mezzi di trasporto ivi menzionati.							
	Nel caso di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi [come definiti all'articolo 2, lettera m), di tale regolamento] tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, le informazioni inserite in questa casella devono corrispondere allo spazio totale previsto per la partita dichiarato nella sezione 1, relativa alla pianificazione, del giornale di viaggio di cui all'allegato II di detto regolamento.							
I.30.	Descrizione della partita							
	Indicare eventuali prescrizioni specifiche relative agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definite nella pertinente legislazione dell'Unione.							
	In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. In caso di animali acquatici: indicare il numero, il volume o il peso netto, in funzione della fase del ciclo di vita.							

In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale, indicare:

- il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati),
- la data di raccolta o di produzione,
- il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato). Nel caso di sperma di ovini e caprini raccolto presso il loro stabilimento di origine, indicare il numero di registrazione di tale stabilimento,
- il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro contenitore,
- la quantità,
- la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori.

In caso di prodotti: indicare la specie, i tipi di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento o di registrazione degli stabilimenti con il codice ISO del paese (macello, impianto di trasformazione, deposito frigorifero, centro di raccolta), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto.

Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (9) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

PARTE II - CERTIFICAZIONE

Casella	Descrizione									
	Unione europea									
	Questa casella si riferisce ai paesi di rilascio.									
	Modello di certificato									
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.									
II.	Informazioni sanitarie									
	Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di sanità applicabili alle specie animali o alla natura dei prodotti spostati tra Stati membri o all'interno dell'Unione.									
II.a.	Riferimento IMSOC									
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.									
II.b.	Riferimento locale									
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.									
	Certificatore									
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).									
	Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il codice dell'unità di controllo, il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.									

PARTE I	II – CONTROLLI							
Casella	Descrizione							
III.1.	Data dei controlli ufficiali							
	Indicare la data in cui il veterinario ufficiale, come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE 2017/625, ha effettuato i controlli ufficiali sulla partita.							
III.2.	Riferimento IMSOC							
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.							
III.2a.	Riferimento locale							
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.a.							
III.3.	Controllo documentale							
	Si tratta della verifica dei certificati, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione, comprese le ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C come definite all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (11). Ciò comprende la verifica della conformità alle misure nazionali pertinenti in conformità all'articolo 226 de regolamento (UE) 2016/429.							
	La non conformità alle misure nazionali implica che la partita non è soddisfacente.							
	Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi.							
III.4.	Controllo di identità							
	Si tratta di un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura della partita, inclusi marchi sugl animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nel certificato e negli altr documenti di accompagnamento.							
	Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi.							
III.5.	Controllo fisico							
	Si riferisce a un controllo degli animali o dei prodotti e, se del caso, a un controllo degli imballaggi, dei mezz di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, al campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e a qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alle norme applicabili.							
	Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi.							
	Indicare il numero di animali controllati.							
III.6.	Prova di laboratorio							
	Selezionare "Sì" se è stata eseguita una prova.							
	Per la ricerca di: selezionare la categoria della sostanza o dell'agente patogeno oggetto della prova di labora- torio;							
	— selezionare "Casuale" se la partita non è trattenuta in attesa del risultato di una prova,							
	— selezionare "Sospetto" se si sospetta che gli animali o i prodotti non siano conformi alla legislazione dell'Unione (compresi i casi di sospetto di una malattia degli animali e i casi in cui sono presenti sintomi di malattia) e sono trattenuti in attesa del risultato di una prova							

di malattia) e sono trattenuti in attesa del risultato di una prova,

-	_	selezionare	"Misure	e di em	ergenza	a" se gli	animali	o i	prodotti	sono	sottoposti	a una	prova	nell'ambi	to di
ı		pertinenti r	nisure o	li emer	genza 1	nazionali	i o dell'	Unio	ne e son	o trat	tenuti in a	ttesa d	lel risul	tato.	

Risultati della prova:

- selezionare "In attesa del risultato" se si è in attesa del risultato di una prova,
- selezionare "Soddisfacenti" o "Non soddisfacenti" se il risultato della prova è disponibile.

III.7. | Controllo del benessere degli animali

Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.

Selezionare "No" se gli animali non sono stati sottoposti a un controllo del benessere.

Selezionare "Soddisfacente" o "Non soddisfacente" se sono disponibili i risultati del controllo degli animali e delle condizioni di trasporto all'arrivo.

III.8. Non conformità alla legislazione in materia di benessere degli animali

Selezionare le caselle appropriate a seconda della natura delle non conformità accertate in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1/2005:

- idoneità al trasporto (allegato I, capo I e capo VI, punto1.9),
- mezzi di trasporto (allegato I, capi II e IV),
- pratiche di trasporto (allegato I, capo III),
- limiti relativi alla durata del viaggio (allegato I, capo V),
- disposizioni addizionali per i lunghi viaggi (allegato I, capo VI),
- spazi disponibili (allegato I, capo VII),
- autorizzazione del trasportatore (articolo 6),
- certificato di idoneità del conducente (articolo 6, paragrafo 5),
- registrazioni sul giornale di viaggio (in caso di informazioni mancanti o incoerenti nel giornale di viaggio),
- altro (se nessuno dei summenzionati casi di non conformità è applicabile, completare opportunamente).

III.9. Non conformità alla legislazione in materia di sanità

Selezionare le caselle appropriate a seconda della natura delle non conformità accertate:

- certificato mancante o non valido (quando una partita è spostata senza certificazione o notifica preventiva),
- prova della registrazione del trasportatore non valida,
- non corrispondenza tra i documenti di identità e i documenti di accompagnamento,
- movimento non autorizzato (quando misure di emergenza nazionali o dell'Unione interessano il paese o i paesi per la specie in questione),
- regione/zona/compartimento non riconosciuti,
- stabilimento non riconosciuto,
- specie vietata (vietata in uno Stato membro o protette dalla convenzione CITES),
- assenza di ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C,
- animali malati o sospetti,

- risultati della prova non soddisfacenti,
- identificazione mancante o non conforme,
- non conformità alle misure nazionali,
- indirizzo di destinazione non valido,
- altro (se nessuno dei summenzionati casi di non conformità è applicabile, completare opportunamente).

III.10. Impatto del trasporto sugli animali

Questa casella si applica solo agli animali.

Numero di animali morti: indicare il numero di animali morti.

Numero di animali non idonei: indicare il numero di animali non idonei per il trasporto.

Numero di nascite o di aborti: indicare quante femmine hanno partorito o abortito durante il trasporto.

Nel caso in cui la spedizione consista in un numero elevato di animali (pulcini di un giorno, pesci, molluschi ecc.), fornire una stima del numero di esemplari morti o non idonei.

III.11. Azione correttiva

Indicare qualsiasi decisione adottata per porre rimedio a una o più delle non conformità accertate di cui alle caselle III.8 e III.9, conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:

- scarico: lo scarico degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto,
- trasbordo su un altro mezzo di trasporto: il trasbordo della partita di animali o di una sua parte da un mezzo di trasporto che non soddisfa i requisiti di legge a uno che li soddisfa,
- quarantena/isolamento,
- abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia degli animali (a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della salute umana nonché della salute e del benessere degli animali),
- distruzione di carcasse/prodotti,
- rinvio della partita nello Stato membro di spedizione,
- trattamento degli animali o dei prodotti,
- impiego dei prodotti per fini diversi da quelli originariamente previsti,
- altro (se nessuna delle summenzionate azioni è applicabile, completare opportunamente).

III.12. Provvedimenti dopo la quarantena o l'isolamento

In caso di animali terrestri: selezionare "abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia" o "rilascio" degli animali in base ai risultati degli esami effettuati durante la quarantena.

In caso di animali di acquacoltura: selezionare "abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia" o "rilascio" degli animali in base ai risultati degli esami effettuati durante l'isolamento in uno stabilimento riconosciuto in conformità all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

III.13. | Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali

Selezionare un luogo di ispezione:

- stabilimento registrato,
- stabilimento riconosciuto,

- stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta,
- operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento,
- stabilimento confinato,
- stabilimento di materiale germinale,
- posto di controllo,
- porto.
- aeroporto,
- lungo il tragitto,
- punto di uscita,
- altro (se nessuno dei summenzionati luoghi è applicabile).

III.14. Veterinario ufficiale

Questa casella si riferisce alla firma del veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625.

Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, il nome e il codice dell'unità di controllo e la data della firma.

- (1) Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.
 (2) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e
- che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016,
- (3) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005,
- (4) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

 (5) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a
- prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
- (6) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
- n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

 (7) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).
- (8) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
- Ultima versione: http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html.
- (10) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1009/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

 (11) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo della malattia alla catagogia di malattia alla catagogia di malattia alla catagogia di malattia denerta e che atchilica un all'applicazione di determinate
- norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

CAPITOLO 3

MODELLO STANDARD DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

PAE	PAESE					Certificato per l'Ul			
	1.1.	Speditore/espor tatore Nome Indirizzo		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC			
				1.3.	Autorità centrale competente				
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente				
	1.5.	Destinatario/im portatore		1.6.	Operatore responsabile d	onsabile della partita			
		Nome			Nome				
		Indirizzo			Indirizzo				
tita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese			
a par	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese			
e	1.8.	Regione di origine Codice			Regione di destinazione	e Codice			
oue d	I.11.	11. Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione				
crizi		Nome	riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento			
des		Indirizzo			Indirizzo				
Parte I: descrizione della partita		Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese			
Δ.	I.13. Luogo di carico			I.14.	Data e ora della partenza				
	I.15.	Mezzo di trasporto			Posto di controllo frontaliero di ingresso				
		□ Aeromobie □	Nave	I.17.	Documenti di accompagnamento				
		□ Treno □ Veicolo stradale			Tipo	Codice			
		Identificazione	Identificazione		Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese			

Γ	IT	
ш	11	

I.18.	Temperatura di trasporto		Ambiente			☐ Di refrig	erazion	e 🗆 Di	congelame	nto	
I.19.	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo										
1.20.	N. del contenitore N. del sigillo Certificato come o per										
	☐ Prodotti destinati		so farma	ceutico	□ Us	o tecnico		□ Ulter	riore trasfori	mazione	
	consumo umano										
	☐ Alimentazione		□ Campioni		□ Ind	☐ Industria conserviera		□ Alim	□ Alimenti per animali da		
	animale		commerciali		- madelia concervicia			compagnia			
						□ Equipo registrato					
	☐ Ulteriore detenzi	one ⊔ iv	☐ Materiale germinale ☐ Stabilimento confinato		□ Equino registrato			□ Fertilizzanti organici e ammendanti			
	☐ Macellazione	□S			□ Rila	□ Rilascio in natura		☐ Circo	☐ Circo itinerante/esibizione di animali		
		cor						di an			
	☐ Animali acquatic	i vivi □S	☐ Stabilimento di			☐ Esposizione		□ Stab	☐ Stabilimento di		
	destinati al consi	umo q	quarantena			•		acqu	acquacoltura ornament		
	umano	'						•			
	☐ Centro di spedizi	ione 🗆 Z	ona di		□ Altı	ro					
		sta	bulazione	ione/centro di							
		dep	urazione								
I.21.	☐ Per il transito			I.22.	□ Per il ı	mercato in	terno				
	Paese terzo Codice ISO del paese			I.23.	□ Per la reintroduzione						
1.24.	Numero totale di		1.25.	Quantità	totale		I.26.	Peso net (kg)	to/peso lor	do totale	
1.27.	Descrizione della										
Codic	e NC Specie	Sottospe categoria		Sesso		ma di ificazione	Nume	ro di icazione	Età	Quantità	
		oatogone	•		Idoni	mouziono	idoriui	100210110		Tipo	
		Deposito					chio di Tipo di			Peso	
		frigorifer)		ident	identificazione	imballaggio			netto	
Macello Tipo di		Tipo di			Natu	ra del	Nume	ro di colli		Lotto n.	
tratta			nto		prode						
│		accolta/		Imnia	anto di	Numa	ro di	Prova			
			a di raccolta/ roduzione			fabbricazione r	riconoscimento o				
								strazione pianto/			
								ipianio/ stabiliment	o/		
							del ce	ntro			

IT

PAE	SE	Modello di cei	
	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del II.b. Riferimento certificato III.b.	
Parte II: certificazione		Certificato	
	Certificatore		
	Nome e cognome (in stampatello)		
	Data	Qualifica e titolo	
	Timbro	Firma	

CAPITOLO 4

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Informazioni generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (x).

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella legislazione dell'Unione, tutte le voci o le caselle si applicano al modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale di cui al capitolo 3.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto deve apparire barrato.

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Può essere selezionata soltanto una delle caselle da I.21 a I.23.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

PARTE I - DESCRIZIONE DELLA PARTITA Casella Descrizione Paese Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. I.1. Speditore/esportatore Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese (1) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell'Unione. Riferimento del certificato I.2. Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. Riferimento IMSOC I.2a. È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. I.3. Autorità centrale competente Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. I.4. Autorità locale competente Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. I.5. Destinatario/importatore Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in caso di transito. Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione.

donatori.

I.6.	Operatore responsabile della partita						
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5.						
	In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria.						
	In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente legislazione dell'Unione.						
	In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa.						
I.7.	Paese di origine						
	In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o imballate (etichettate con il marchio di identificazione).						
	In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinento legislazione dell'Unione. In caso di cavalli registrati reintrodotti nell'Unione dopo un'esportazione temporanea per competizioni, corse o inviti a specifici eventi culturali in alcuni paesi terzi, indicare il paese dal quale ess sono stati spediti l'ultima volta.						
	In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un certificato distinto per ciascun paese di origine.						
I.8.	Regione di origine						
	Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.						
I.9.	Paese di destinazione						
	Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.						
I.10.	Regione di destinazione						
	Cfr. casella I.8.						
I.11.	Luogo di spedizione						
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli animal o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento						
	In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente.						
	In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare, a seconda dei casi, il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato. Nel caso dello sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali						

sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali

In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della

In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della

Commissione (2): il luogo di spedizione può essere una nave.

catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea.

I.12.	Luogo di destinazione				
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.				
	In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento de deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (3). Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti.				
I.13.	Luogo di carico				
	In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo d trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.				
	In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) de luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione europea. Ne caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per l'Unione europea. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato.				
I.14.	Data e ora della partenza				
	In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).				
	In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale)				
I.15.	Mezzo di trasporto				
	Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese d spedizione e indicarne l'identificazione:				
	— aeromobile (indicare il numero del volo),				
	— nave (indicare il nome e il numero della nave),				
	— treno (indicare il numero del treno e del vagone),				
	— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio).				
	In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se de caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.				
I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso				
	Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati ne sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo codica alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC.				
I.17.	Documenti di accompagnamento				
	Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale.				
	Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio.				
	Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, i numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale				

I.18.	Temperatura di trasporto
	Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).
I.19.	Questa casella non si applica agli animali.
	Numero del contenitore/numero del sigillo
	Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore.
	Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.
I.20.	Certificato come o per
	Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come specificato

nella pertinente legislazione dell'Unione.

Alimentazione animale: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Alimenti per animali da compagnia: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia o per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Uso farmaceutico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Campioni commerciali: come definiti nell'allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5).

Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi o gli articoli da esposizione come definiti nell'allegato I, punto 34, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) specificamente destinati solo all'industria conserviera.

Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un certificato sanitario/ufficiale.

Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi.

Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429.

Stabilimento di quarantena: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (6) per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (7) per quanto riguarda gli animali di acquacoltura.

Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione.

Equino registrato: come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati

Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Materiale germinale: come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429.

Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche.

I.21. Per il transito

Selezionare questa casella per il transito di animali o prodotti nell'Unione europea in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un'altra parte dello stesso paese terzo. Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.

I.22. Per il mercato interno

Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione.

I.23. Per la reintroduzione

Selezionare questa casella nel caso di equini registrati destinati a competizioni o corse o invitati a specifici eventi culturali e autorizzati a essere reintrodotti nell'Unione europea dopo l'esportazione temporanea.

I.24. Numero totale di colli

Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita.

In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati gli animali.

In caso di sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare il numero di contenitori. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

I.25. Quantità totale

In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, uova da cova o paillette espresso in unità.

In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso in unità.

I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)

Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa.

Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.

I.27. Descrizione della partita

Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione.

In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro.

In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale, indicare:

- il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati),
- la data di raccolta o di produzione,
- il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato),
- il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro contenitore,
- la quantità,
- la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori.

In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.

In caso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di fabbricazione o di produzione con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto.

Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (9) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

PARTE II – CERTIFICAZIONE

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

	Modello di certificato						
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.						
II.	Informazioni sanitarie						
	Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione.						
	Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei certificati specifici dell'Unione.						
II.2a.	Riferimento del certificato						
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.						
II.2b.	Riferimento IMSOC						
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.						
	Certificatore						
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.						
	Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.						

(1) Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166

alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del

- Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/77/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).
- (4) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
- (5) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
- (6) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).
- Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
- doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
- Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html.

ALLEGATO II

- L'allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario e il seguente modello di certificato ufficiale:
- Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure (modello INTRA-EMERGENCY)
- Capitolo 2: modello di certificato ufficiale per i movimenti tra gli Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo (modello INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE AUTORIZZATI AD ESSERE MOSSI DA UNA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI SOTTOPOSTA A MISURE DI EMERGENZA O A MISURE DI CONTROLLO DELLE MALATTIE O CHE PROVENGONO DA ANIMALI DI SPECIE SOGGETTE A TALI MISURE (MODELLO INTRA-EMERGENCY)

IONE E	UROPEA			·	INTR	
I.1.	Speditore		I.2.	Riferimento IMSOC		
	Nome		I.2a.	Riferimento locale		
	Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
	Paese	Codice ISO del	1.4.	Autorità locale		
1.5.	Destinatario			Operatore che procede a raccolta indipendenteme		
	Nome			Nome	N. di registrazion	
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
1.8.	Regione di origine	e Codice	I.10.	Regione di destinazione	Codice	
I.11.	I.11. Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione		
	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13.	Luogo di carico		I.14.	Data e ora della partenza		
I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Trasportatore		
	□ Nave	□ Aeromobile		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione	
				Indirizzo		
	□ Treno	□ Veicolo stradale		Paese	Codice ISO del paes	
			I.17.	Documenti di accompagr	namento	
	Identificazione	□ Altro		Tipo	Codice	
	Documento			Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paes	

I.18.	Temperatura trasporto	a di	□ Ambi	iente			Di refrigera	azione	□ Di co	ongelan	nento
I.19.	Numero del	conter	nitore/nume	ro del sigillo)						
	N. del conter	nitore			N. de	l sigillo)				
1.20.	Certificato d	ome o	per								
□ Ulte	riore detenzion	ie	□ Macellaz	rione		□ St	abiliment	0	☐ Mater	iale ger	minale
						conf	finato				
□ Equ	ino registrato		☐ Circo itin	erante/esibiz	ione	□ Es	sposizione	е	□ Event	o o atti	∕ità in
			di animal	li					pross	imità de	lle frontiere
□ Rila	scio in natura		☐ Centro d	i spedizione			ona di sta	bulazione/	□ Stabil	imento	di
						се	entro di		acqua	coltura	
						dep	urazione		ornan	nentale	
□ Ulte	riore trasforma	zione	□ Fertilizza	anti organici e)	□ Us	so tecnico)	□ Stabil	imento	di
			ammend	anti					quara	ntena o	simile
□ Prod	dotti destinati a	I	☐ Impollina	zione		□Ar	nimali acc	quatici vivi	□ Altro		
cons	sumo umano					de	estinati al	consumo			
						un	nano				
I.21.	☐ Per il trar	nsito at	traverso un	paese terzo							
	Paese terzo)					Codice IS	SO del paese)		
	Punto di uscita					Codice del posto di d		ontrollo f	rontalie	ro	
	Punto di ing					Codice del posto di controllo frontaliero					ro
I.22.	□ Per il trans membri	ito attr				I.23.	□ Per l'	esportazion	e		
	Stato membro)		odice ISO de aese	el		Paes	e terzo	Co	dice IS	O del paese
	Stato membro)	Ċ	Codice ISO del		Punto di uscita		o di uscita	Codice del posto di		
				aese odice ISO de	el				controllo frontaliero		ontaliero
	Stato membro) 	pa	aese			O: - ···				
1.24.	Tempo previ	sto pei	r il trasporto)		1.25.	viagg	nale di jio	□Sì		□ No
1.26.	Numero tota					1.27.		itità totale			
I.28. I.30.	Peso netto/p Descrizione			g)		1.29.	Spaz	io totale pre	visto pe	er la pa	rtita
Codic		-	artita specie/catego	oria Sesso	Sie	tema d	i	Numero di		Età	Quantità
NC	о оробю	Oottoo	poolo/outoge	311d 00000		ntificaz		identificazio	ne	Liu	
											Tipo
Regio	no	Dono	sito frigorifero		Mo	rchio d	:	Tipo di			Peso
di orig		Depos	sito iligorileit	,		ntificaz		imballaggio			netto
N4	la.	T:	l: 444		Nie	l.		Niaaa ali a	-U:		1 -44
Macel	10	про с	li trattamento)		tura de dotto	1	Numero di c	OIII		Lotto n.
					-						
		Det-	d: # - / !"		1	-:	u:	Missan and all		Dag	
		produ:	di raccolta/di zione			oianto d bricazio		Numero di riconoscime	nto o	Prova	
		-						di registrazio dell'impianto			
								stabilimento			
								centro			

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato INTRA-EMERGENCY

	II. Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento del certificato	II.b.	Riferimento IMSOC		
ıne	parte I soddisfano le data di pubblicazione lla Commissione che te e rese pubbliche						
Parte II: certificazione	per quanto riguarda le misure di controllo delle m nome della malattia pertinente] indi origine].						
e	Note						
Par	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.						
	Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.						
	Veterinario ufficiale						
	Nome e cognome (in stampatello)		Qualifica e titolo				
	Nome dell'unità di controllo locale		Codice dell'unità di	controllo	locale		
	Data						
	Timbro		Firma				

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA GLI STATI MEMBRI DI SELVAGGINA SELVATICA GROSSA NON SCUOIATA DESTINATA AL CONSUMO (MODELLO INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)

UNI	ONE EU	ROPEA				INTRA
	I.1.	Speditore		I.2.	Riferimento IMSOC	
		Nome		I.2a.	Riferimento locale	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	
artita	I.5. Destinatario		1.6.	Operatore che procede al indipendentemente da un	o stabilimento	
ар		Nome			Nome	N. di registrazione
Parte I: descrizione della partita		Indirizzo			Indirizzo	
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese
<u></u>	I.8.	Regione di origir	ne Codice	I.10.		Codice
Parte	I.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione	
		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
		Indirizzo			Indirizzo	
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	I.13.	Luogo di carico		I.14.	Data e ora della partenza	
	I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Trasportatore	
		□ Nave	☐ Aeromobile		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione
					Indirizzo	
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Paese	Codice ISO del paese
				I.17.	Documenti di accompagn	amento
		Identificazione	□ Altro		Tipo	Codice
		Documento			Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese

trasporto	∐ Ambiente	⊔ L refi	ار rigerazione	⊔ Di congelam	iento
	enitore/numero del sigillo				
N. del contenitore	N	. del sigillo			
I.20. Certificato come	o per				
☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilin	nento confinato	□ Materiale g	erminale
□ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizion	e 🗆 Esposiz	zione	□ Evento o a	ttività in
	di animali			prossimità	delle
				frontiere	
□ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	□ Zona di	i stabulazione/	□ Stabiliment	o di
		centro o	di depurazione	acquacoltu	ra
			·	ornamental	
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e	□ Uso ted	enico	□ Stabiliment	
	ammendanti	2 000 101		quarantena	
□ Prodotti destinati al	☐ Impollinazione	□ Animali	i acquatici vivi	□ Altro	
consumo umano		destina	ti al consumo		
		umano			
I.21.	attraverso un paese terzo				
Paese terzo	•	Codio	ce ISO del paese)	
Punto di uscita		Codio	Codice del posto di co		ro
Punto di ingresso)	Codio	ce del posto di co	ontrollo frontalie	ro
I.22.	raverso uno o più Stati	I.23. □ P	er l'esportazion	е	
Stato membro	Codice ISO del paese	Pa	ese terzo	Codice IS	O del paese
Stato membro	Codice ISO del	Pu	Punto di uscita		el posto di
Otato membro	paese Codice ISO del	""	i unto di usoita		rontaliero
Stato membro	paese				
I.24. Tempo previsto pe	r il trasporto	1 1 25	ornale di aggio	□Sì	□ No
I.26. Numero totale di c	olli	I.27. Qu	ıantità totale		
I.28. Peso netto/peso lo		I.29. Sp	azio totale prev	isto per la part	ita
I.30. Descrizione della p		0: / "		=.>	
Codice Specie Sott	ospecie/categoria Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazion	Età ie	Quantità
					Tipo
Regione Dep di origine	osito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imbal	laggio	Peso netto
ui origine		identilicazione	•		Hello
Macello Tipo	di trattamento	Natura del	Numero di co	olli	Lotto n.
		prodotto			
Data	a di raccolta/di	Impianto di	Numero di	Prova	
prod	luzione	fabbricazione	riconoscimer di registrazio		
			dell'impianto/	/dello	
			stabilimento/ centro	del	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato INTRA-UNSKINNED LARGE **WILD GAME**

II. Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento del certificato	II.b.	Riferimento IMSOC
		certificato		INISOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto certifica che:

- (a) tutte le parti in causa dei corpi degli animali e la dichiarazione soddisfano i requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
- (b) la selvaggina selvatica grossa non proviene da una zona soggetta, per ragioni sanitarie, a divieti o restrizioni per le specie in questione in virtù della legislazione dell'Unione o nazionale.

Note

Parte II: certificazione

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11: indicare il numero di registrazione o qualsiasi altro numero di identificazione. Se non

pertinente, indicare "XXX".

Casella I.12: indicare le coordinate dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Casella I.20: la certificazione dell'idoneità al consumo umano è subordinata all'esito favorevole di

un'ispezione ufficiale presso lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Casella I.30: descrizione della partita:

"Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA)

dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02031190, 02032190, 02089030,

02089060 e 02089098.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro Firma

ALLEGATO III

L'allegato III contiene i seguenti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione: MODELLO

Carni fresche di ungulati BOV Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici OVI Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici POR Capitolo 3: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici EQU Capitolo 4: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci) RUF Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento **RUW** Capitolo 6: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche **SUF** destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae **SUW** Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae **EQW** Capitolo 9: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra)

RUM-MSM	Capitolo 10: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici					
SUI-MSM	Capitolo 11: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici					
NZ-TRANSIT-SG	Capitolo 12: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione					
Carni di pollame, ratiti	e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti					
POU	Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti					
POU-MI/MSM Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollan dai ratiti						
Capitolo 15: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate nicamente, di ratiti						
RAT-MI/MSM Capitolo 16: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Uni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di n						
GBM Capitolo 17: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unio fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni sepanicamente, di selvaggina da penna						
GBM-MI/MSM	Capitolo 18: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna					
E	Capitolo 19: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova destinate al consumo umano					
EP	Capitolo 20: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti destinati al consumo umano					
Carni fresche, escluse selvatici e di conigli d'	le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri allevamento					
WL	Capitolo 21: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche stinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinat carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e eviscerati					
WM	Capitolo 22: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi					



RM	Capitolo 23: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento					
Preparazioni di carn	i					
MP-PREP Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione zioni di carni destinate al consumo umano						
Prodotti a base di ca trattati, diversi dai b	rne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini audelli					
MPNT Capitolo 25: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e cicc carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non o sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi						
MPST	Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi					
Budelli						
CAS	Capitolo 27: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano					
Pesci vivi, crostacei	vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano					
FISH-CRUST-HC	Capitolo 28: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano					
EU-FISH	Capitolo 29: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio					
FISH/MOL-CAP	Capitolo 30: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/625					
Molluschi bivalvi, eclanimali	hinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali					
MOL-HC	Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di mollusch bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano					
MOL-AT	Capitolo 32: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum					

Latte crudo, prodotti la	ttiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro					
MILK-RM	IILK-RM Capitolo 33: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di latte destinato al consumo umano					
MILK-RMP/NT	Capitolo 34: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi					
DAIRY-PRODUCTS-PT	Capitolo 35: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodott lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione					
DAIRY-PRODUCTS-ST	Capitolo 36: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodott lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione					
COLOSTRUM	TRUM Capitolo 37: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di colo destinato al consumo umano					
COLOSTRUM-BP	Capitolo 38: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodottenuti dal colostro destinati al consumo umano					
Cosce di rana refrigerat	re, congelate o preparate					
FRG	Capitolo 39: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano					
Lumache	- 					
SNS	Capitolo 40: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano					
Gelatina						
GEL	Capitolo 41: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata a consumo umano					
Collagene						
COL	OL Capitolo 42: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene desti al consumo umano					
Materie prime per la pi	oduzione di gelatina e collagene					
RCG	Capitolo 43: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano					



Materie prime tratt	ate per la produzione di gelatina e collagene						
TCG	Capitolo 44: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano						
Miele e altri prodo	tti apicoli destinati al consumo umano						
HON	Capitolo 45: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri pi dotti apicoli destinati al consumo umano						
	ina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, iminoacidi altamente raffinati						
HRP	Capitolo 46: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di conc tina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, ca colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano						
Carni di rettili							
REP Capitolo 47: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni destinate al consumo umano							
Insetti							
INS	Capitolo 48: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano						
Altri prodotti di oi	rigine animale						
PAO	Capitolo 49: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione						
Prodotti composti	·						
COMP	Capitolo 50: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano						
Germogli destinati	al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano						
SPR	Capitolo 51: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destina consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumano						
Transito attraverso nell'Unione, di pro	l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio dotti composti						
TRANSIT-COMP	Capitolo 52: modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano						

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI BOVINI DOMESTICI (MODELLO BOV)

PAE	SE	<u> </u>			Certific	ato sa	nitario/ufficiale per l'UE	
	I.1.	Speditore/esportatore Nome			2. Riferimento del I.2a. certificato		Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
partita	1.5.	Destinatario/importatore Nome		1.6.				
ella		Indirizzo			Indirizzo			
one d		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
Parte I: descrizione della partita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione C		Codice ISO del paese	
	1.8.	Regione di origine Codice		1.10.	Regione di destinazione Codice		Codice	
	I.11.		N. di registrazione/di riconoscimento	I.12.	Luogo di destinazio Nome	ne	N. di registrazione/di riconoscimento	
		Indirizzo			Indirizzo			
		Paese Codice ISO del paese			Paese		Codice ISO del paese	
7	I.13.				Data e ora della partenza			
	1.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo fr		•	
		□ Aeromobile □ Nave		I.17.	Documenti di accon	npagna	mento	
		□ Treno □ Veicolo	stradale		Tipo		Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documento commerci	iale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Am	piente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congel	amento
1.19.	Numero del conte	enitore/nume	n del sini	illo			
1.10.	N. del contenitore	cintorchianic		el sigillo			
1.20.	Certificato come	o per	14. 00	n orgino			
	☐ Prodotti destinat	ti					
	al consumo umano	0					
I.21.	☐ Per il transito		1.22.	☐ Per il merca	ato interno		
	Paese terzo	Codice ISO del paese	1.23.	_	520		
1.24.	Numero totale di	colli	1.25.	Quantità tota	le I.26. Peso	netto/peso lord	o totale (kg)
1.27.	Descrizione della	partita	78		***		
		Deposito fri	gorifero	Marchio di identificazion	Tipo di imballa ne	aggio	Peso netto
Mace	llo	Tipo di tratta	amento	Natura del prodotto	Numero di col	lli	Lotto n.
□Con finale	sumatore	Data di racc di produzion		Impianto di fabbricazione	Numero di ricci o di registrazi dell'impianto/d stabilimento/d	one dello	

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato BOV

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004^C, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^D e certifica che le carni fresche⁽²⁾ di bovini domestici (comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. le [carni] [carni macinate]⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (¹) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a 18 °C;]
- II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 19, 24, 29, 30, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- II.1.5. (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]
 - (¹) oppure [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] (¹) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- II.1.6. le [carni] [carni macinate] (¹) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001,

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

P

ΙT

PAESE	Modello di certificato BOV

AESE			Modello di Certificato BOV
	II.1.7.	di sorvegliani Consiglio ^F e g	te le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani iza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della G per il paese di origine interessato;
	II.1.8.	livelli massin Parlamento	rni macinate] (¹) sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei ni di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del europeo e del Consiglio ^H e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel (CE) n. 1881/2006 della Commissione ^I ;
	II.1.9.		rni macinate] (¹) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti l'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
	II.1.10.	con riguardo a	all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
	(1)		e o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE nemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione de la commissione e
		(1)	[gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]
		(¹) oppure	[gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
		(1)	 le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;
		(¹) oppur	re [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi

 $(^3);]$

regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio^K

G terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).


Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

PAESE Modello di certificato BOV

gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o (1) oppure da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale (1) specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;] le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre (1) oppure [(i) parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 (3);] gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animaleL; le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

- (¹) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
 - (a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.



Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

PAESE Modello di certificato BOV

	II sottoscrit	to, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:
1	rilas bov	o state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici:
	(a)	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 r precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresch nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
(4)	(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la dat macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1))(6) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal// (gg/mm/aaaa);]
(1))(7) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la dat macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisi dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]
(1))(8) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la dat macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programmi vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisi dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprendi verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglia sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza o circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]
n)(9) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la dat macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malatti verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una rego sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus delle epizootica;]
¥	II.2.2. son	o state ottenute da animali che:
	(1)	[sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre r precedenti la macellazione;]
	(1) op	[sono stati introdotti il/ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 di zona contrassegnata dal codice (5) che, a quella data, era autorizzata l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e dove sono rimasti fin dalla nasciti almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]

PAESE Modello di certificato BOV [sono stati introdotti il ___/__/ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;] II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti: (a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della CommissioneN; che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini (b) dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche (c) in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello; in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e](10) (d) l'infezione da virus della peste bovina; (1) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il (e) territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;] (1)(7) oppure [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti la data di macellazione;] (1)(9) oppure [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione;] (1)(7)[(f)]in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della spedizione diretta al macello;] (1)(7)(11) oppure [(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima di passare per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima di essere spediti direttamente a un macello;]

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato BOV

(1)(12)	[(g) in cui: (i) negli ultimi tre mesi non sono stati introdotti animali da zone dalle quali non è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini; (ii) gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;
	(h) elencati come stabilimenti riconosciuti, sulla base dell'esito favorevole di un'ispezione effettuata dall'autorità competente del paese terzo o territorio confermato in una relazione ufficiale nel sistema IMSOC, e ispezionati regolarmente dall'autorità competente per assicurare il rispetto delle prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692;]
II.2.4.	sono state ottenute da animali che:
	(a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;
	(b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
	(c) sono stati macellati [[il// (gg/mm/aaaa)](1)[tra il// (gg/mm/aaaa) e il// (gg/mm/aaaa)](1)[tra il// (gg/mm/aaaa) e
	(d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;
(1)(12)	[(e) nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione;]
II.2.5.	sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;
II.2.6.	sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:
υģ	[al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

PAESE Modello di certificato BOV

(1) oppure[al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

[II.2.7. sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:

(1)(7) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]]

(1)(14) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] (1)

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di bovini domestici [come definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiche tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:

indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE Modello di certificato BOV

Casella I.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 o 15.02. Casella I.27: descrizione della partita: "Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "Tipo di trattamento": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Al documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve essere aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale. Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia. (5) Il codice della zona indicato nella colonna 2 della tabella figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (6) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Nessun programma di vaccinazione attuato" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Timbro

PAESE Modello di certificato BOV Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica con il sierotipo A, O o C. (11)Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale "Centro di raccolta" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (12)Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Tracciabilità supplementare" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (13)Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. (14) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo

Firma

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI OVINI E CAPRINI DOMESTICI (MODELLO OVI)

PAE	SE				Certificat	to sanitario/ufficiale per l'UE
	1.1.	Speditore/esportatore Nome			Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	
	1.5.	5. Destinatario/importat ore Nome		1.6.	Operatore responsabile Nome	e della partita
		Indirizzo			Indirizzo	
Parte I: descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazione	e Codice
	I.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione	
scriz		di	N. di registrazione/ di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
e		Indirizzo			Indirizzo	
arte I:		Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese
ď	I.13.	3. Luogo di carico			Data e ora della partenza	
	1.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo front	taliero di ingresso
		□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accompa	gnamento
		□ Treno □ V	eicolo stradale		Tipo	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di trasporto	Ii □ Ambiente			☐ Di refrigerazione		☐ Di congela	amento	
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo								
1.20.	20. Certificato come o per								
	□ Prodotti destinati								
	al consumo umano			***					
I.21.	☐ Per il transito			I.22. ☐ Per i	mercato in	nterno			
	Paese terzo	Codice ISO paese	del	1.23.					
1.24.	Numero totale di	i colli	1.25. Q	uantità totale	1.26.	Peso net	to/peso lordo	totale (kg)	
1.27.	Descrizione della	a partita	i i		i.e.				
Codice	e NC Specie	Deposito frigorifero		Marchio di identificazio		li imballag	gio	Peso netto	
Macel	lo	Tipo di trattamento)	Natura del prodotto	Nume	ro di colli		Lotto n.	
□ Con finale	sumatore	Data di rac di produzio		Impianto di fabbricazio	registr dell'im	scimento azione pianto/ stabiliment			

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato OVI

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.a. II.b. certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004^C, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^D e certifica che le carni fresche⁽²⁾ di ovini e caprini domestici (Ovis aries e Capra hircus) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- le [carni] [carni macinate] (1) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (1) II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (1) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]
- le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e 11.1.5. all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]
 - [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] (1) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- le [carni] [carni macinate] (1) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 11.1.6 della Commissione^E;

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001,

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51). Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE	Modello di certificato OVI

II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;

- II.1.8. le [carni] [carni macinate] (¹) sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione¹;
- II.1.9. le [carni] [carni macinate] (1) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.10. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
 - (¹) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e
 - (¹) [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]
 - (¹) oppure [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
 - le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3 2005, pag. 1).

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE Modello di certificato OVI

(1) oppure

[gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

- le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- (iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale^K;
- (iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;
- (¹) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
 - (a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e
 - (b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;]
- (1) oppure [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e
 - (a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:
 - non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE Modello di certificato OVI non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (b) le carni o le carni macinate non contengono né sono derivate da: materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001; tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I: rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e: in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi (a) precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di (b) macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (1)(4) oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___ (gg/mm/aaaa);] (1)(5) oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;] (1)(6) oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;] (1)(7) oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare

epizootica;]

sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta

Modello di certificato OVI

IT

PAESE

11.2.2	

(1)	[sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre m precedenti la macellazione;]	esi
(1)	[sono stati introdotti il/ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 da zona contrassegnata dal codice (3) che, a quella data, era autorizzata l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e dove sono rimasti fin da nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]	per
(1)	[sono stati introdotti il// (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 da Stato membro contrassegnato dal codice ISO;]	illo
II.2.3. so	state ottenute da animali provenienti da stabilimenti :	
(a)	registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo de stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/6 della Commissione ^L ;	la
(b)	che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertine malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le mala emergenti, e ai fini della relativa informazione;	enti
(c)	che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, and in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento deleg (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;	
(d)	in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;] ⁽⁸⁾
⁽¹⁾ [(e	all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del casa territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;]	
(1)(5) oppure [(e	all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del case territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti la data di macellazione;]	

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

Modello di certificato OVI

IT

PAESE

(1)(7) oppure [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione;] (1)(5) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della spedizione diretta al [(f) macello;] (1)(5)(9) oppure [(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima di passare per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima di essere spediti direttamente a un macello;] II.2.4. sono state ottenute da animali che: sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; (b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore; sono stati macellati [[il __/__ (gg/mm/aaaa)]⁽¹⁾[tra il ___/__/ (gg/mm/aaaa) e il __/__/ (gg/mm/aaaa)]⁽¹⁾]⁽¹⁰⁾; (c) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione; (d) II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali; II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino: (1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.] (1) oppure[al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.1

PAESE Modello di certificato OVI

[II.2.7. sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:

(1)(5)

[(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]

(1)(11)

[(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]⁽¹⁾

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di ovini e caprini domestici [come definiti all'articolo 2, punti 6) e 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:

indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.27:

utilizzare il codice SA appropriato: 02.04, 02.06, 05.04 o 15.02.

PAESE Modello di certificato OVI

Oa	sella I.27:	descrizione della partita:
		"Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcas "tagli".
		"Tipo di trattamento": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollat si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
Pa	rte II	
(1)	Cancellare la dicit	ura non pertinente.
(2)	"Carni fresche" co	ome definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(3)		na indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conforme iragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
(4)		con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commis l'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
(5)		assegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento erzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 2016/429.
(6)	sottoposto a supe	ntrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Programma di vaccina ervisione" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e te nmissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429
(7)	attuato" oltre alla	assegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Nessun programma di vaccina voce "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato formemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
(8)	disossamento" in paragrafo 1, del	so delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo regolamento (UE) 2016/429, se è attuato un programma di vaccinazione contro ierotipo A, O o C.

carni non era sospesa.

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Timbro

PAESE	Modello di certificato OV

(9)	Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale "Centro di raccolta" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
(10)	Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso

nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali

(11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano

r	egolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che sian ascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.
Veter	inario ufficiale

Qualifica e titolo

Firma

CAPITOLO 3

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO POR)

PAESE					Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
	I.1.	. Speditore/esportatore Nome			Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/importatore Nome			Operatore responsabile Nome	della p	partita	
		Indirizzo			Indirizzo			
Parte I: descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
	1.7.	Paese di origine Codice ISO del paese		1.9.			Codice ISO del paese	
	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazione	Î.	Codice	
	I.11.	Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di		I.12.	Luogo di destinazione Nome		N. di registrazione/d	
desci		ri Indirizzo	conoscimento		Indirizzo		riconoscimento	
arte I:		Paese Codice ISO del paese			Paese		Codice ISO del paese	
۵	I.13.	3. Luogo di carico			Data e ora della partenza	a		
	I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	. Posto di controllo frontaliero di ingresso			
		□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accompag	ınameı	nto	
		□ Treno □ \	/eicolo stradale		Tipo	C	odice	
		Identificazione			Paese Riferimento del document commerciale		odice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento					
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo									
1.20.										
	☐ Prodotti destinati consumo umano	1000	90							
I.21.	□ Per il transito		I.22. □ Per	il mercato interno						
	Paese terzo	Codice ISO del paese	I.23. □ Per	la reintroduzione						
1.24.	Numero totale di	colli I.25. Q	uantità totale	I.26. Peso net	to/peso lordo totale (kg)					
1.27.	Descrizione della	partita								
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazi one		Peso netto					
Macello Tipo di trattamento			Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.					
□ Con finale	sumatore	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazi one	Numero di riconoso o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	cimento					

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato POR

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C e certifica che le cami fresche⁽²⁾ di suini domestici (*Sus scrofa*) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. le [carni] [carni macinate] (¹) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^D, e in particolare:
 - (¹) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]
 - (¹) oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]
 - (¹)(²) oppure [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]
- (¹) II.1.4. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a 18 °C;]

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE Modello di certificato POR

11.1.5. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

11.1.6. [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

[gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] (1) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

- 11.1.7. le [carni] [carni macinate] (1) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;
- sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani 11.1.8. di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del ConsiglioF e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
- 11.1.9. le [carni] [carni macinate] (1) sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione¹;
- II.1.10. le [carni] [carni macinate] (1) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione^J.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

G terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune cami e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

Modello di certificato POR

IT

PAESE

II.2.1.	rilascio d suini e f	te ottenute nelle zone contrassegnate dai codici:
	SI Of	cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di peste uina africana nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ttenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione ontro tali malattie; e
(1)	m	cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di acellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1)(5) oppui	e[(b) in	cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal// (gg/mm/aaaa);]
(1)	m	cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di acellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1)(5) oppul	е	cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal/ (gg/mm/aaaa) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la ata di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]
II.2.2.	sono sta	te ottenute da animali che:
	(1)	[sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]
	(1) oppure	[sono stati introdotti il/ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice (4) che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]
	(1) oppure	[sono stati introdotti il/ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO;]
II.2.3.	sono sta	te ottenute da animali provenienti da stabilimenti :
	st	egistrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della lessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la ocumentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 ella Commissione ^K ;

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato POR

- (b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
- (c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;
- (d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;
- (e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;
- II.2.4. sono state ottenute da animali che:
 - (a) sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;
 - (b) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;
 - (c) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore:
 - (d) sono stati macellati [[il __/_/ (gg/mm/aaaa)](1)[tra il ___/__/ (gg/mm/aaaa) e il __/__/ (gg/mm/aaaa)](1)](6);
 - (e) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;
- II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;
- II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

PAESE Modello di certificato POR

(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

(1) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di animali detenuti di razze domestiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 o 15.01.

Casella I.27: descrizione della partita:

Data

Timbro

PAESE Modello di certificato POR "Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "Tipo di trattamento": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia. (4) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (5) Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (6) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e titolo

Firma

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DOMESTICI (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS E LORO INCROCI) (MODELLO EQU)

PAES	SE			Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
	I.1. Speditore/esportatore Nome			1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/importate Nome	ore	1.6.	Operatore responsabile Nome	e della partita	
		Indirizzo			Indirizzo		
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
2	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	1.8.	Regione di origine	Codice	1.10.	Regione di destinazion	e Codice	
alie : descriptione della	l.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione		
30118			i registrazione/di noscimento		Nome	N. di registrazione/ di riconoscimento	
3		Indirizzo			Indirizzo		
3		Paese Cod	ice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
-	I.13.	Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza		
	I.15.	Mezzo di trasporto		1.16.	Posto di controllo front	taliero di ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accompa	gnamento	
		□ Treno □ Vei	colo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese	

1.18.	Temperatura di trasporto	□ An	nbiente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelame	nto			
I.19.	Numero del cont N. del contenitore		ero del sig	illo N. del sigillo						
1.20.	. Certificato come o per									
	☐ Prodotti destina al consumo uman		e trasforma	azione						
1.21.	☐ Per il transito			I.22. 🗆 Per i	l mercato interno					
	Paese terzo	Codice ISC paese) del	I.23. □ Per I	a reintroduzione					
1.24.	Numero totale d	i colli	1.25. Q	uantità totale	I.26. Peso ne	etto/peso lordo to	tale (kg)			
1.27.	Descrizione dell	a partita	-		*					
		Deposito frigorifero		Marchio di identificazio	Tipo di imballag ne	igio	Peso netto			
Macello Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.					
□ Consumatore finale		Data di raccolta/o produzion	70	Impianto di fabbricazion	Numero di e riconoscimento registrazione dell'impianto/de stabilimento/del	ello	1000			

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato EQU

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^D, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;
- II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 22, 24, da 31 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- (1) II.1.5. (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]
 - (¹) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE Modello di certificato EQU

> II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E:

- le carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione 11.1.7. erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali equini destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:
 - (a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:
 - (i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;
 - (ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:
 - trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del ConsiglioF, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure
 - trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e
 - (b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio^G, che si applica agli equini nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^H per il paese di origine interessato:
- le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui 11 1 8 di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^J;

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro Direttiva 96/26/CE del Cottsigno, del 29 aprile 1996, Concentente le misure di controllo si tatune sostanze e sui foto residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE

Modello di certificato EQU

II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche. Il presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci).

"Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Parte I

Casella 1.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.05, 02.06 o 05.04.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "taoli"

"Tipo di trattamento": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

PAES	E	Modello di certificato EQU
	Parte II	
	(1) Cancellare la dicitura non pertinente.	
	Veterinario ufficiale	
	Nome e cognome (in stampatello)	
	Data	Qualifica e titolo
	Timbro	Firma

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI COME SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (MODELLO RUF)

AES	šΕ				Certifica	to sa	nitario/ufficiale per l'U
1	l.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR
24		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
1	1.5.	Destinatario/importato	ore	1.6.	Operatore responsabile Nome	e dell	a partita
		Indirizzo			Indirizzo		
partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
a par	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese
i e	I.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazion	ie	Codice
rane i. descrizione della	l.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione		
2012			i registrazione/ conoscimento		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento
5		Indirizzo			Indirizzo		
		Paese Cod	ice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
ו ב	I.13.	Luogo di carico	:	I.14.	Data e ora della parten	za	
	I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo fron	talier	o di ingresso
		☐ Aeromobile ☐ Nav	ve .	I.17.	Documenti di accompa	agnan	nento
		□ Treno □ Vei	colo stradale		Tipo		Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	nto	Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Ami	piente		☐ Di refrigera:	zione 🗆 Di c	ongelamento
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	enitore/nume	ro del sigi	illo N. del sigillo			
1.20.	Certificato come	o per		2.63			
	☐ Prodotti destinat						
I.21.	☐ Per il transito			I.22. □ Per	il mercato int	erno	
	Paese terzo	Codice ISO paese	del	I.23. □ Per	la reintroduzi	one	
1.24.	Numero totale d	i colli	1.25.	Quantità totale	I.26. I	Peso netto/peso	o lordo totale (kg)
1.27.	Descrizione dell	a partita					
		Deposito frigorifero		Marchio d identificaz		imballaggio	Peso netto
Mace	llo	Tipo di trattamento		Natura de prodotto	I Numero	o di colli	Lotto n.
☐ Cor finale	nsumatore	Data di racci di produzion		Impianto o		cimento o di	

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato RUF

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004^C, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^D e certifica che le carni fresche⁽²⁾ di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.3. le cami sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 29, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- II.1.4. (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]
 - (1) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (CLL 31 dell'12 2002, pag. 1)

procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE Modello di certificato RUF

II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;

- II.1.7. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H;
- (1)(3) [II.1.8. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]

- II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (1) [II.1.10. le carni sono state ottenute da animali:
 - (a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che:
 - a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o degli addetti a tali animali,
 - l'azienda è stata sottoposta a ispezione e le autorità competenti hanno autorizzato la macellazione della selvaggina,
 - gli animali sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1,
 - gli animali sono stati macellati tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), (4)

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE Modello di certificato RUF

PAES	5	Modello di certificato RUF
		 gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e
		- gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; e
	(b)	i cui corpi sono stati trasportati al macello riconosciuto nel rispetto delle condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto.]
	II.2 Attestato di san	ità animale
	Il sottoscri	tto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:
	rila ani cai ter:	no state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici:
	(a)	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
	(1) [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le cami fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
	(1)(6) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal/(gg/mm/aaaa);]
	(1)(7) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]
	(1)(8) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]
	(1)(9) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]

PAESE Modello di certificato RUF II.2.2. sono state ottenute da animali che: (1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione](1) [l'abbattimento](1);] (1) oppure [sono stati introdotti il __/__ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - __ (4) che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;] (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo [sono stati introdotti il ___/__/_ (1) oppure Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;] II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti: (a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissionel: che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche (c) in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello](1) [dell'abbattimento](1); (d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e](10) l'infezione da virus della peste bovina; (1) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione](1) [abbattimento](1);] (1)(7) oppure [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 50 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 90 giorni precedenti la data di [macellazione](1)

[abbattimento](1);]

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato RUF

(1)(⁽⁹⁾ oppure [(e)	all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ ;]
(1)	(f)	in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima [della spedizione diretta al macello] ⁽¹⁾ [dell'abbattimento] ⁽¹⁾ ;]
	II.2.4. sono	state ottenute da animali:
(1)	(a)	che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:
	3	utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]
(1) o		ui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di attimento a un macello:
		situato nella zona di cui al punto II.2.1, utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto, senza passare attraverso una zona non

- situato nella zona di cui al punto II.2.1, utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto, senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]
- (c) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione]⁽¹⁾ [l'abbattimento]⁽¹⁾;
- che [durante l'abbattimento]⁽¹⁾ [nel macello]⁽¹⁾ sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione prima [dell'abbattimento]⁽¹⁾ [della macellazione]⁽¹⁾;

PAESE Modello di certificato RUF

- II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾ degli animali;
- II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:
 - (1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]
 - (1) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

[II.2.7. sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:

- (1)(7) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0,1
- (1)(11) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] (1)

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692], camelidi e cervidi [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] detenuti come selvaggina d'allevamento e macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

PAESE Modello di certificato RUF

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.11: "Luogo di spedizione": nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e

autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso

nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo

(se pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.06, 02.08.90 o 05.04.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o

"tagli".

"Tipo di trattamento": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se

si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

PAESE Modello di certificato RUF

(3)	Applicabile	quando	le	carni	provengono	da	un	paese	indicato	nell'allegato	IX,	capitolo	F,	punto	1,	de
	regolamente	o (CE) n.	99	9/2001	1.											

- (4) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
- (5) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (6) Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Nessun programma di vaccinazione attuato" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (10) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica con il sierotipo A, O o C.
- (11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI SELVATICI E CERVIDI SELVATICI (MODELLO RUW)

PAE	SE					Certifica	to san	itario/ufficiale per l'UE
	I.1.	Speditore/espe	ortatore		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC
		Indirizzo			1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR
		Paese		odice ISO del aese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/in Nome	nportatore		1.6.	Operatore responsabile Nome	e della	partita
		Indirizzo				Indirizzo		
tita		Paese	770	odice ISO del aese		Paese		Codice ISO del paese
a par	1.7.	Paese di origir	10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	odice ISO del aese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese
e	1.8.	Regione di ori	gine C	odice	I.10.	Regione di destinazion	е	Codice
Parte I: descrizione della partita	I.11.	Luogo di spedizione Nome		strazione/	I.12.	Luogo di destinazione Nome		N. di registrazione/di
desc		Indirizzo	di riconos	scimento		Indirizzo		riconoscimento
arte I:		Paese	Codice IS	SO del paese		Paese		Codice ISO del paese
۵	I.13.	Luogo di caric	:0		1.14.	Data e ora della partenz	za	10
	I.15.	Mezzo di trasp	orto		1.16.	Posto di controllo front	taliero	di ingresso
		☐ Aeromobile	□ Nave		I.17.	Documenti di accompa	gnam	ento
		□ Treno	□ Veicolo :	stradale		Tipo	(Codice
		Identificazione				Paese Riferimento del documer commerciale		Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Am	biente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	Numero del cont N. del contenitore		ero del sigi	illo N. del sigillo		
1.20.	Certificato come	o per		1002		
2	☐ Prodotti destina al consumo uma	52a armenar				
I.21.	□ Per il transito			I.22. ☐ Per il	mercato interno	
	Paese terzo	Codice ISC paese	del	I.23. □ Per la	reintroduzione	
1.24.	Numero totale di	colli	1.25. Q	uantità totale	I.26. Peso ne	tto/peso lordo totale (kg)
I.27. Codio	Descrizione della ee NC Specie	Deposito frigorifero		Marchio di identificazio	Tipo di imballag ne	igio Peso netto
Mace	llo	Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Cor finale	nsumatore	Data di racci di produzion		Impianto di fabbricazion	Numero di riconoscimento registrazione dell'impianto/ dello stabilimen del centro	

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato RUW

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento III.b. IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004^C, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^D e certifica che le carni fresche⁽²⁾ di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:
 - prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;

е

- (ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.3;
- II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 8, 10, da 12 a 15, 28, 29, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001,

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

PAESE Modello di certificato RUW

(1) II.1.4. (1)[la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

- (1) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;
- II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
- (1)(3) [II.1.7. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]

II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:

- - (a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi
 precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e
 nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Modello di certificato RUW

IT

PAESE

(1) [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1)(5) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal// (gg/mm/aaaa);]
(1)(6) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;
(1)(7) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]
(1)(8) oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]
II.2.2. sono	state ottenute da animali abbattuti:
	_//(gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il//(gg/mm/aaaa) e il// /mm/aaaa)] ⁽¹⁾] ⁽⁹⁾ ;
dell dell	na distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento l'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici a famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi vatici;
10 to	n'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di zione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti;
quale	state ottenute in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina all'interno del e intorno al quale in un raggio di 10 km non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di one da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di abbattimento;
mater famig	state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in ria di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della lia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici ntera durata delle operazioni di sezionamento e fino:

PAESE Modello di certificato RUW

(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

(1) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

[II.2.5. sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:

(1)(6) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]

(1)(10) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] (1)

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^H], camelidi selvatici e cervidi selvatici [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Dopo l'ingresso, le carcasse non scuoiate devono essere trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:

indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato RUW

Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingres nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sig (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 o 05.04.
Casella I.27:	descrizione della partita:
	"Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa "tagli".
	"Tipo di trattamento": se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se si tra di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
	"Macello": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
Parte II	"Macello": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
Parte II (1) Cancellare la dicit	
(1) Cancellare la dicit	
(1) Cancellare la dicit (2) "Carni fresche" co	ura non pertinente. me definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. do le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2,
(1) Cancellare la dicit (2) "Carni fresche" co (3) Applicabile quant regolamento (CE) (4) Il codice della zon	ura non pertinente. me definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. do le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2,

PAESE	Modello di certificato RUW

 _		modello di continuato i to ii
(6)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione regolamento (UE) 2016/429.	
(7)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni sa supervisione" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamen dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo	to" in un elenco di paesi terzi e territori adottato
(8)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizion attuato" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" in a Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del	un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla
(9)	Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di questottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Biccamelidi selvatici e cervidi selvatici abbattuti in libertà, o durar restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione co o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in quest sospesa.	e delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso ovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), ate un periodo in cui non erano in vigore misure di ntro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione,
(10)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizie elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione regolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni di trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.	conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del
Ve	eterinario ufficiale	
No	ome e cognome (in stampatello)	
Da	ata	Qualifica e titolo
Tir	mbro	Firma

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DETENUTI COME SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUF)

PAE	SE				Certificato sanitario/ufficiale per l'Ul			
	I.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del I certificato	.2a.	Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome		1.6.	Operatore responsabil Nome	le dell	a partita		
		Indirizzo			Indirizzo			
tita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
a par	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
<u>e</u>	1.8.	Regione di origine	Codice	1.10.	Regione di destinazion	ne	Codice	
Parte I: descrizione della partita	I.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione			
scrizi			di registrazione/ riconoscimento		Nome		N. di registrazione/ di riconoscimento	
de		Indirizzo			Indirizzo			
rte I:		Paese Co	odice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
Ра	I.13.	.13. Luogo di carico			Data e ora della parter	nza	_	
	1.15.	5. Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso		o di ingresso	
		☐ Aeromobile ☐ N	lave	1.17.	Documenti di accompa	agnan	nento	
		□ Treno □ V	eicolo stradale		Tipo		Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del docume commerciale	ento	Codice ISO del paese	

1.18.	Temperatura di	☐ Ami	piente		□ Di refriger	azione	☐ Di congelar	mento
140	trasporto			91.				
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	enitore/numei	o dei sigi					
1.20.	Certificato come	o ner		N. del sigillo				
1.20.	□ Prodotti destinat							
	□ Prodotti destinat							
	al consumo umano)		ex				
I.21.	☐ Per il transito			I.22. □ Per	il mercato ir	nterno		
	Paese terzo	Codice ISO paese	del	I.23. □ Per	la reintrodu	zione		
1.24.	Numero totale di	colli	I.25. Q	uantità totale	1.26.	Peso ne	tto/peso lordo	totale (kg)
1.27.	Descrizione della	partita			-1-			
Codic	e NC Specie							
		Deposito frigorifero		Marchio di	and the second	li imballag	ggio	Peso netto
Macel	lo	Tipo di trattamento	o	Natura del prodotto	Nume	ro di colli		Lotto n.
□ Con finale	sumatore	Data di raccolta/di produzione		Impianto d fabbricazio	one ricono registi dell'im	escimento razione apianto/ stabilimen		

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato SUF

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.a. II.b. certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002A, (CE) n. 852/2004B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^c e certifica che le carni fresche⁽²⁾ di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano II.1.1. un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti
- 11.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della CommissioneD, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;
- 11.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624:
- 11.1.5. [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]
 - (1) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE	Modello di certificato SUF

II.1.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ^E ;
30.12	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^F ;
11.1.2	le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ^H ;
II.1.5	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
II.2. Attestat	i sanità animale
II s	oscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:
11.2	sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici:
	(a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;
(1)(4)	[(b) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1)	[(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

E

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Modello di certificato SUF

PAESE

(1)(5) o	ppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal// (gg/mm/aaaa);]
(1)	[(c)	in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1)(5) 0	ppure [(c)	in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal// (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]
11.2	2.2. sono:	state ottenute da animali che:
	(1)	[sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione] ⁽¹⁾ [l'abbattimento] ⁽¹⁾ ;]
	(1) орри	[sono stati introdotti il/ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice (3) che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione] (1) [l'abbattimento] (1);]
	(1) <i>oppu</i>	[sono stati introdotti il/ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO;]
11.2	2.3. sono:	state ottenute da animali provenienti da stabilimenti :
	(a)	registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ¹ ;
	(b)	che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
	(c)	che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello] ⁽¹⁾ [dell'abbattimento] ⁽¹⁾ ;

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato SUF

 (d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;

(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione]⁽¹⁾ [abbattimento]⁽¹⁾;

II.2.4. sono state ottenute da animali:

- (a) che sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;
- (b) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione]⁽¹⁾ [l'abbattimento]⁽¹⁾;

(1) [(c) che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:

- utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3,
- senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]
- (1) oppure (c) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:
 - situato nella zona di cui al punto II.2.1,
 - utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto,
 - senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]

PAESE	Modello di certificato SUF
IALUL	Modello di cel tilical


Modello di certificato SUI
(d) che sono stati [macellati] ⁽¹⁾ [abbattuti] ⁽¹⁾ [il/ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il/ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il/_ (gg/mm/aaaaa)] ⁽¹⁾ [tra il/_ (gg/mm/aaaaaa)] ⁽¹⁾ [tra il/_ (gg/mm/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
II.2.5. sono state ottenute in un macello all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;
II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di [macellazione e] ⁽¹⁾ sezionamento e fino:
(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]
(1) oppure[al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]
II.3. Attestato relativo al benessere degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stat trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.
Note
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti ne presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I de regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, d animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8)

Il presente regolamento animali dete del regolamento delegato (UE) 2020/692] e della famiglia Tayassuidae macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE Modello di certificato SUF



PAESE	Modello di certificato SU

carni sono state ottenute da animali ma punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di razze selvatiche dei suini e della famiglia di restrizione in materia di sanità anim	imento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le acellati o abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al i carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di a Tayassuidae, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure nale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 8

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUW)

PAE	SE				Certific	cato sanitario/ufficiale per l'UE
	I.1.	. Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome		1.6.	Operatore responsabile della partita Nome		
		Indirizzo			Indirizzo	
tita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
a par	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	e Codice ISO del paese
le le	1.8.	Regione di origine Codice		I.10.	Regione di destinazio	one Codice
Parte I: descrizione della partita	1.11.	I.11. Luogo di spedizione			Luogo di destinazion	е
scrizi			di registrazione/di onoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
des		Indirizzo			Indirizzo	
rte I:		Paese Co	dice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
Pa	1.13.	I.13. Luogo di carico			Data e ora della parte	enza
á	1.15.			1.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso	
				1.17.	Documenti di accomp	pagnamento
		□ Treno □ Ve	eicolo stradale		Tipo	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del docum commerciale	Codice ISO del paese ento

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Amb	oiente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento		
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	enitore/nume	o del sigi	IIIo N. del sigillo		·		
1.20.	Certificato come	o per						
	□ Prodotti destinat	i						
	al consumo umano							
I.21.	☐ Per il transito			I.22. Per il mercato interno				
	Paese terzo	Codice ISO paese	del	I.23. 🗆 Reint	troduzione			
1.24.	Numero totale di	colli	1.25. C	Quantità totale	I.26. Peso n	etto/peso lordo totale (kg)		
1.27.	Descrizione della	a partita						
		Deposito frigorifero		Marchio di identificazio	Tipo di imball one	aggio Peso netto		
Macel	lo	Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di co	illi Lotto n.		
□ Confinale	sumatore	Data di racc di produzion	505 Per 220a	Impianto di fabbricazio				

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato SUW

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C e certifica che le carni fresche⁽²⁾ di animali selvatici di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare:
 - (i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;

е

- (ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4;
- II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^D, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;
- II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, 30, 31, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE Modello di certificato SUW

(¹) II.1.5. (¹) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanítario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

(¹) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

- II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;
- II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
- II.1.8. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^I;
- II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:

- - (a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi
 precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e
 nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
- (1) [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

^{89/187/}CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

ESE		Modello di certificato SUW
(1)(4) c	oppure [(b)	in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal// (gg/mm/aaaa);]
(1)(4)	[(c)	in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1)(4) c	oppure [(c)	in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal/(gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]
(1)(5)	[(d)	in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]
11.2	2.2. sono	state ottenute da animali abbattuti:
		_//(gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il// (gg/mm/aaaa) e il// /mm/aaaa)] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ ;
	dell	na distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento l'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati vatici;
		un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di ezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti l'abbattimento degli animali;
П.2	quale infezi	state ottenute in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina all'interno del e e intorno al quale in un raggio di 10 km non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di one da virus della peste bovina né di peste suina classica (1)(10)[né di peste suina africana] 0 giorni precedenti la data di abbattimento;
11.2	mate selva	state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in ria di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze tiche dei suini e della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di namento e fino:
	(1)	[al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]
	(1) oppure	[al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]
Note		
dalla Comuni del Nord, in	tà europe combinate	cordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e la dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda di disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

PAESE Modello di certificato SUW

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] e della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Dopo l'ingresso, le carcasse non scuoiate devono essere trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11: "Luogo di spedizione": nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e

autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo

speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se

pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.08.90 o 05.04.

Casella I.27: "Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".

Casella I.27: "Tipo di trattamento": se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se si tratta di

tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Casella I.27: "Macello": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

PAESE			Modello di certificato SUW
0	(2)	"Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regola	amento (CE) n. 853/2004.
30	(3)	Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.	i adottato dalla Commissione conformemente
((4)	Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE	
((5)	Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.	
0	(6)	Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste cottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione de nell'Unione di carni fresche di razze selvatiche dei suini e di ar libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misuradottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione	elle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nimali della famiglia Tayassuidae abbattuti in e di restrizione in materia di sanità animale in questione, o durante un periodo in cui
	Vet	eterinario ufficiale	
1	Nor	ome e cognome (in stampatello)	
ı	Dat	Qu Qu	ualifica e titolo
1	Tim	mbro Fir	ma

CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DI SELVAGGINA SELVATICA APPARTENENTI AL SOTTOGENERE HIPPOTIGRIS (ZEBRA) (MODELLO EQW)

AE	SE						Cert	ificato ufficiale per l'Ul
T	I.1.	Speditore/espo	ortatore		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese	Codic paese	e ISO del	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/in Nome	portatore		1.6.	Operatore responsab Nome	ile dell	a partita
		Indirizzo				Indirizzo		
E		Paese	Codio del pa	ce ISO aese		Paese		Codice ISO del paese
a par	1.7.	Paese di origin	e Codic paese	e ISO del	1.9.	Paese di destinazione	9	Codice ISO del paese
5	1.8.	Regione di origine Codice		е	1.10.	Regione di destinazio	ne	Codice
raite i. descrizione dena partia	l.11.	Luogo di spedizione Nome	N. di registraz		1.12.	Luogo di destinazione	е	N. di registrazione/di
nean		Indirizzo	riconoscimen	to		Indirizzo		riconoscimento
arte .		Paese	Codio del pa	e ISO aese		Paese		Codice ISO del paese
-	I.13.	Luogo di carico			I.14.	I.14. Data e ora della partenza		
1	1.15.	Mezzo di trasp	orto		I.16.	Posto di controllo fro		
		☐ Aeromobile	□ Nave		I.17.	Documenti di accomp	oagnan	nento
		□ Treno	☐ Veicolo strac	dale		Tipo		Codice
		Identificazione				Paese Riferimento del documi commerciale	ento	Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura trasporto	a di	☐ Ambiente	0.1	Di refriger	azione	☐ Di congelamento	
I.19.	Numero del N. del conten		numero del s	sigillo N. del sigill	0			
1.20.	Certificato c	ome o per						
	☐ Prodotti de consumo u						☐ Ulteriore trasformazione	
1.04				1.22.	Per il mer	rcato interno		
I.21.				1.23.				
1.24	Numero totale	di colli	1.25. Qu	antità totale	1.26.	Peso netto/p	oeso lordo totale (kg)	
1.27	Descrizione d	ella partita			143			
Codio	e NC S	pecie						
		Deposito frigorifero		Marchio di identificazion		di imballaggio	Peso netto	
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Num	ero di colli	Lotto n.	
☐ Cor finale	nsumatore	Data di ra di produzi		Impianto di fabbricazione	ricon regis dell'ii dello	ero di loscimento o di strazione mpianto/ stabilimento/ entro	Prova	

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato EQW

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.a. II.b. certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C e certifica che le carni fresche di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento 1112 (CE) n. 853/2004;
- le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della 11.1.3. CommissioneD, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;
- le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, da 31 a 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- (1) II.1.5. [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]
 - (1) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE)

n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche D applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE Modello di certificato EQW

II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;

- II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
- II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra).

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono entrare nell'Unione con il presente certificato relativo alle carni fresche.

"Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Dopo l'ingresso nell'Unione, i corpi non scuoiati devono essere trasferiti senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinati.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11:

"Luogo di spedizione": nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Casella		autocarri), il numero di volo (aeromoli	nmatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e oili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo e il posto di controllo frontaliero di ingresso		
Casella		nel caso di contenitori o casse, indica (se pertinente).	re il numero del contenitore e il numero del sigillo		
Casella	1.27:	utilizzare il codice SA appropriato: 02.	08.90 o 05.04.		
Casella	1.27:	descrizione della partita:			
		"Natura del prodotto": indicare "carcas "tagli".	ssa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o		
		"Tipo di trattamento": se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).			
		"Macello": stabilimento per la lavorazio	one della selvaggina.		
Parte II					
(1) Can	cellare la dicitura no	n pertinente.			
Certific	atore				
Nome e	cognome (in stamp	atello)			
Data			Qualifica e titolo		
Timbro			Firma		

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RUMINANTI DOMESTICI (MODELLO RUM-MSM)

AE	SE			T	Certificat	to sanitario/ufficiale per l'U
	I.1.	Speditore/esportatore Nome			Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	
	1.5.	. Destinatario/importatore Nome		1.6.	Operatore responsabile Nome	e della partita
		Indirizzo			Indirizzo	
E I		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
Parte I: descrizione della partita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazione	e Codice
	I.11.	Luogo di spedizione Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12.	Luogo di destinazione Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
2		Indirizzo			Indirizzo	
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	I.13.			1.14.	Data e ora della partenz	za .
	I.15.	Mezzo di trasporto		1.16.	Posto di controllo front	
		☐ Aeromobile ☐ Na	ve	I.17.	Documenti di accompa	gnamento
		□ Treno □ Vei	colo stradale		Tipo	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese to

1 11	111
------	-----

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambi	ente	1	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	Numero del con N. del contenitor	ntenitore/numero		gillo I sigillo		
1.20.	Certificato com		14. 00	roigillo		
	□ Prodotti destin al consumo uma	ati				☐ Ulteriore trasformazione
1.21.	☐ Per il transito	Ø.	1.22.	☐ Per il mercato	interno	
	Paese terzo	Codice ISO del paese	1.23.	□ Per la reintro	duzione	
1.24.	Numero totale		1.25.	Quantità totale	I.26. Peso net	to/peso lordo totale (kg)
1.27.	Descrizione del	la partita				
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imba	illaggio Peso netto
Macel	lo	Tipo di trattamento		Natura del prodo	otto Numero di c	olli Lotto n.
		Data di raccolta/ di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscime registrazione dell'impianto dello stabilin del centro	e o/

PAESE

Parte II: certificazione

Modello di certificato RUM-MSM

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004^C, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^D e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;
- II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- II.1.4. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.5. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cuì al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

- II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
- II.1.7. le carni separate meccanicamente sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^I;
- II.1.8. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
 - (a) il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione^J;
 - (b) le carni separate meccanicamente sono state ottenute da ossa di bovini ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni separate meccanicamente di cui alla parte I:

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concemente i livelli

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato⁽⁴⁾, e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, di animali detenuti delle seguenti specie: [bovini]⁽¹⁾⁽⁵⁾, [ovini e/o caprini]⁽¹⁾⁽⁵⁾, [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini)]⁽¹⁾⁽⁵⁾.

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di bovini, ovini e/o caprini domestici, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) "Carni fresche" come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^K.
- (3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

(4)	macinate di bovini; certificato OVI per	i del presente regolamento: certificato BOV per le carni fresche e le carni le carni fresche e le carni macinate di ovini e caprini; certificato RUF per a Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi llevamento.
(5)		dalle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di mmissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento
515	terinario ufficiale me e cognome (in stampatello)	
Da	ta	Qualifica e titolo
Tin	nbro	Firma

CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO SUI-MSM)

PAE	SE			Certificato sanitario/ufficiale per l'UE				
	1.1.	Speditore/esportatore Nome		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC		
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR		
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/importatore Nome		1.6.	Operatore responsabile della partita Nome			
		Indirizzo			Indirizzo			
tita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
Parte I: descrizione della partita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	1.8.	Regione di origine	Codice	1.10.	Regione di destinazion	e Codice		
	I.11.	Luogo di spedizione	When Address of the control	1.12.	Luogo di destinazione	17****** VO		
scrizi		Nome	N. di registrazione/ di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/d riconoscimento		
des		Indirizzo			Indirizzo			
arte I:		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
Δ.	I.13.				Data e ora della partenza			
	1.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo front	taliero di ingresso		
		☐ Aeromobile ☐ N	lave	1.17.	Documenti di accompa	gnamento		
		□ Treno □ V	'eicolo stradale		Tipo	Codice		
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese		

Γ	IT	٦
ᆫ	11	

I.18.	Temperatura di trasporto	[Ambient	Э		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelame	nto
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	nitore/n	umero de	I sigillo N. del s	igillo			
1.20.	Certificato come	o per		14. 001 3	ngillo			
	☐ Prodotti destinati					□ I Ilterio	re trasformazione	
						- Olleric	ic trasionnazione	
	al consumo umano)						
1.21.	☐ Per il transito			1.22.	□ Poril •	mercato interno		
1.21.	L Fer il transito	Cadias	ISO del	(CENTRAL)	□ Fel III	nercato interno		
	Paese terzo	paese	150 dei	1.23.	□ Per la	reintroduzione		
1.24.	Numero totale di	colli	1.25.	Quanti	tà totale	I.26. Peso ne	tto/peso lordo to	tale (kg)
1.27.	Descrizione della	partita						
Codic	e NC Specie	Sottos	pecie/cate	goria				
		Deposi	ito frigorife	ro	Marchio	di Tipo di imballag	gio	Peso
					identifica	azi		netto
					one			
Mace	llo	Tipo di	trattamen	to	Natura o	del Numero di colli		Lotto n.
					prodotto			
			i raccolta/		Impianto		Prova	
		di prod	uzione		di	riconoscimento	o di	
					fabbrica			
					one	dell'impianto/ dello stabilimen	tal	
						dello stabilimen	10/	
						dei centro		

PAESE

Parte II: certificazione

Modello di certificato SUI-MSM

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;
- II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^D, e in particolare:
 - (¹) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]
 - (¹) oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]
 - (¹) oppure [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]
- II.1.4. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).


Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM



- le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) 11.1.6. n. 2073/2005 della Commissione^E;
- sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
- le carni separate meccanicamente sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto 11.1.8 dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissionel;
- II.1.9. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni separate meccanicamente di cui alla parte I:

- II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche(2) ottenute nelle zone contrassegnate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 di tale tabella;
- II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato⁽⁴⁾, e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, di razze domestiche dei suini, animali detenuti di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi

terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni

contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di animali detenuti di razze domestiche e selvatiche dei suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) "Carni fresche" come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^J
- (3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (4) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: certificato POR per le carni fresche e le carni macinate di animali detenuti di razze domestiche dei suini; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento.

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

CAPITOLO 12

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CHE SONO ORIGINARIE DELLA NUOVA ZELANDA E TRANSITANO ATTRAVERSO SINGAPORE CON SCARICO, POSSIBILE MAGAZZINAGGIO E NUOVO CARICO PRIMA DELL'INGRESSO NELL'UNIONE (MODELLO NZ-TRANSIT-SG)

AESE	E				Certificat	to sar	nitario/ufficiale per l'UE	
1.	.1.	Speditore/esportatore Nome			Riferimento del certificato		. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
1.	.5.	Destinatario/importatore Nome			I.6. Operatore responsabile della partita Nome			
		Indirizzo			Indirizzo			
<u></u>		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
artită T.	.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	e Codice ISO del p		
a I.	.8.	Regione di origine	Codice	1.10.	Regione di destinazione	е	Codice	
I.	.11.	11. Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione			
Parte I: descrizione della partia		Nome	N. di registrazione/ di riconoscimento		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento	
des		Indirizzo			Indirizzo			
arte		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
L I.	.13.	Luogo di carico			Data e ora della partenza			
1.	.15.	5. Mezzo di trasporto □ Aeromobile □ Nave		I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso			
				1.17.	Documenti di accompa	gnam	nento	
		□ Treno □ \	eicolo stradale		Tipo		Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale		Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Amb	iente		☐ Di refrigerazione	□ Di congelam	ento
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	nitore/numer		gillo I sigillo			
1.20.	Certificato come o	ner	IV. UC	i sigilio			
1.20.	☐ Prodotti destinati	pei					
	30						
	al consumo umano						
1.21.	☐ Per il transito		1.22.	☐ Per il mercat	o interno		
		Codice ISO	6,585	(E)			
	Paese terzo	del paese	1.23.	☐ Per la reintro	oduzione		
1.24.	Numero totale di d	olli	1.25.	Quantità totale	I.26. Peso ne	etto/peso lordo t	otale (kg)
1.27.	Descrizione della						
Codic	e NC Specie	Sottospecie oria	/categ				
		Deposito		Marchio di	Tipo di imballag	ngio	Peso
		frigorifero		identificazio	ne	,910	netto
							,,,,,,,
Macel	lo	Tipo di		Natura del	Numero di colli		Lotto n.
		trattamento		prodotto			
□ Con	sumatore	Data di racc	olta/	Impianto di	Numero di	Prova	
finale	odificatore	di produzior		fabbricazion		THE POST OF THE PER	
					registrazione		
					dell'impianto/		
					dello stabilimen	to/	
					del centro		

PAESE


Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

II. Inf	ormazioni	sanitarie	II.a.	Riferimento del certificato	II.b.	Riferimento IMSOC
II.1. A	Attestato di	sanità animale				
	II sottos	critto, veterinario ufficiale, certifica che le	carni	fresche⁽²⁾ di cui alla p	oarte I:	
	II.1.1.	sono originarie della Nuova Zelanda transitano attraverso Singapore in co Commissione conformemente all'artic	nformit	à a un elenco di paes	i terzi e	territori adottato dalla
o o	II.1.2.	sono destinate all'Unione e sor conformemente al modello di cui all' della Commissione ^A , rilasciato dall'a riferimento del certificato;	'allegat	o I della decisione d	esecuz	ione (UE) 2015/190
raite II. ceruiicazione	II.1.3.	durante il transito sono state scaric conformemente ai pertinenti requi regolamento (CE) n. 853/2004 del Pa	isiti de	ell'allegato III, sezion	ileV	
	II.1.4.	durante tutte le fasi del transito sono idonei all'ingresso nell'Unione; e	state	tenute separate da p	rodotti d	i origine animale no
	II.1.5.	sono idonee all'ingresso nell'Unione.				
II.2.	Attest	ato di transito				
	II sottos	critto, veterinario ufficiale, certifica che le	partite	di carni fresche di c	ui alla pa	arte I:
	II.2.1.	sono arrivate nell'area doganale dell sigillo anti-manomissione applicato si che essi non possano essere aperti s	ull'imba	llaggio esterno di cia	scuno so	catolone, in modo tal
	II.2.2.	immediatamente dopo essere state controllo documentale e di identità e competente di Singapore;	scario	ate dall'aeromobile, I caso, a un controllo	sono st fisico ⁽³⁾	ate sottoposte a u da parte dell'autorit

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10. 2015, pag. 32).

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG



Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692]:

- animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;
- (2) animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici;
- (3) animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;
- (4) animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali selvatici della famiglia Tayassuidae.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7: nel caso specifico per paese di origine si intende il paese di spedizione: Singapore.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa", "tagli" o "carne macinata". "Numero di riconoscimento": indicare gli stabilimenti riconosciuti in Nuova Zelanda.

Parte II

- Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l'equivalenza a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio^C), l'opportuno modello di certificato veterinario figura nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione^D.
- "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32).

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

(3)	Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sirregolarità, devono essere eseguiti controlli fisici comple			
(4)	Cancellare se la partita è stata nuovamente caricata ser	nza magazzinaggio.		
-				
Veterina	rio ufficiale			
Nome e c	cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo		
Timbro		Firma		

CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU)

PAE	SE				Certificato s	sanitario/ufficiale per l'UE	
	l.1.	Speditore/esportat	ore	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/impor Nome	tatore	1.6.	Operatore responsabile d Nome	ella partita	
		Indirizzo			Indirizzo		
ııta		Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese	
Parte I: descrizione della partita	1.7.	paese		1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
<u>=</u>	1.8.	Regione di origine	Codice	1.10.	Regione di destinazione	Codice	
one a	I.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione		
			di registrazione/di conoscimento		Nome	N. di registrazione/d riconoscimento	
200		Indirizzo	zo		Indirizzo		
arre I.		Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese	
7	I.13.	Luogo di carico		I.14.	4. Data e ora della partenza		
	I.15.	Mezzo di trasporto	12 (2	I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		□ Aeromobile □	Nave	1.17.	Documenti di accompagn	amento	
		□ Treno □ '	Veicolo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese	

IT

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambien	nte	1	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento				
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo									
	N. del contenitore N. del sigillo									
1.20.		Certificato come o per								
	☐ Prodotti destinati									
	al consumo umano									
			-	7						
1.21.	☐ Per il transito			I.22. Per il	mercato interno					
	Paese terzo	Codice ISO del paese		I.23. □ Per la reintroduzione						
1.24.	Numero totale	di colli	1.25.	Quantità tota	ale I.26. Peso ne	tto/peso lordo totale (kg)				
1.24.	Numero totale Descrizione de		1.25.	Quantità tota	ale I.26. Peso ne	tto/peso lordo totale (kg)				
	Descrizione de	ella partita	Marks	Quantità tota	ale I.26. Peso ne	tto/peso lordo totale (kg)				
1.27.	Descrizione de	ella partita	Marks	Quantità tota	ale I.26. Peso ne	tto/peso lordo totale (kg)				
1.27.	Descrizione de	ella partita	Marks	Quantità tota	ale I.26. Peso ne	tto/peso lordo totale (kg)				
1.27.	Descrizione de	ella partita	itegoria	Marchic	o di	Peso				
1.27.	Descrizione de	ella partita Sottospecie/ca	itegoria		o di					
1.27.	Descrizione de	ella partita Sottospecie/ca	itegoria	Marchic	o di	Peso				
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/ca	itegoria	Marchic	o di eazione	Peso netto				
1.27.	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/ca	itegoria	Marchic	o di	Peso netto				
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/ca	itegoria	Marchic	o di eazione	Peso netto				
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/ca	itegoria	Marchic	o di eazione	Peso netto				
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/ca Deposito frigori	ategoria	Marchic	o di cazione Numero di Numero di	Peso netto colli Lotto n.				
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/ca Deposito frigori	ategoria	Marchic	o di eazione Numero di Numero di riconoscim	Peso netto colli Lotto n.				
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/ca Deposito frigori	ategoria	Marchic	o di sazione Numero di Numero di riconoscim registrazion	Peso netto colli Lotto n.				
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/ca Deposito frigori	ategoria	Marchic	o di eazione Numero di Numero di riconoscim	Peso netto colli Lotto n.				

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato POU

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.a. II.b. certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C e certifica che le carni fresche⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post (c) mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 25, 33 e da 35 a 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione (d) I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della (e) CommissioneD;
- (f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^F per il paese di origine interessato;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

C uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi


terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(4)

G

[(a)

PAESE Modello di certificato POU



Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni

contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

		Modello di certificato POU
⁽⁴⁾⁽⁵⁾ oppure	9	[(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
(4)	[(b)	è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
⁽⁴⁾⁽⁶⁾ oppure	9	[(b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da pollame che:
		 non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;
		(ii) è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus ⁽⁷⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
		(iii) non è stato a contatto nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]
II.2.3.	sono s	tate ottenute da animali provenienti da stabilimenti:
	(a)	registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ^K ;
	(b)	che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
	(c)	all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;
	(d)	che, al momento della macellazione degli animali, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;
	(4)(6)oppure	(4)(6)oppure II.2.3. sono s (a) (b)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato POU

II.2.4.	sono	state ottenute da animali che:
(4)	[(a)	sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dal momento della schiusa delle uova falla macellazione;]
(4) орри	re [(a)	sono stati importati nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, polla riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformeme a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertine prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/6 da:
	(4)	[una zona che figura nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissio conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;]
	⁽⁴⁾ opp	ure [uno Stato membro;]]
(4)	[(b) no	on sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]
(4)(5) opp	oure	[(b) sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformement un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII regolamento delegato (UE) 2020/692;]
(4)	[(c)	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle 30 giorni precedenti la data di macellazione;]
⁽⁴⁾ oppu	re	[(c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle 30 giorni precedenti la data di macellazione con vaccini che soddisfano i criteri gene e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	(d)	non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione;
	(e)	sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine;
	(f)	durante il trasporto al macello:
		(i) non sono passati attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione

PAESE Modello di certificato POU

		(ii)	non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
	(g)		stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando ezzo di trasporto:
		(i)	costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere;
		(ii)	in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;
		(iii)	dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;
		(iv)	che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di animali destinati all'ingresso nell'Unione;
II.2.5.	sono st	ate otte	enute da animali che sono stati macellati [il/ (gg/mm/aaaa)] ⁽⁴⁾⁽⁸⁾ [tra il (gg/mm/aaaa) e il// (gg/mm/aaaa)] (4)(8);
II.2.6.			ate ottenute da animali macellati nel quadro di un programma nazionale di di malattie;
II.2.7.	sono sta	ate otte	enute in un macello:
	(a)	focola Newo	al momento della macellazione, non era soggetto a restrizioni a seguito di un aio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di castle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di à animale;
	(b)	limitro infezi	no al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese ofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di ione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni edenti la data di macellazione;
II.2.8.	materia	di san	gorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in nità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti rata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:
(4)	[al loro	imballa	aggio per essere poi immagazzinate;]

PAESE Modello di certificato POU

(4) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]

II.2.9. sono spedite nell'Unione:

- su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;
- (b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (9)[II.2.10. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione^L e sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE

Modello di certificato POU

	rte	

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.08 o 05.04.

Parte II

- "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (2) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.
- (3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (4) Cancellare la dicitura non pertinente.
- Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE Modello di certificato POU Le prove dovrebbero essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625. (8) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione nei confronti dell'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo Data Timbro Firma

CAPITOLO 14

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU-MI/MSM)

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 15

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI RATITI (MODELLO RAT)

PAE	SE				Certific	ato sar	nitario/ufficiale per l'UE	
	I.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del certificato	1.2a.	Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	1	CODICE QR	
2		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/importato	re	1.6.	Operatore responsa	bile de	lla partita	
		Nome			Nome			
		Indirizzo			Indirizzo			
partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
a par	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
le le	1.8.	Regione di origine Codice		I.10.	Regione di destinaz	zione Codice		
one	I.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazio	ne		
scrizi		Nome N. di		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento		
de		Indirizzo			Indirizzo			
Parte I: descrizione della		Paese Codio	ce ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
В	I.13.	Luogo di carico	I.14.	Data e ora della partenza				
	1.15.	Mezzo di trasporto		1.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso		ro di ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave	9	1.17.	Documenti di accon	npagna	mento	
		□ Treno □ Veic	olo stradale		Tipo		Codice	
	Identificazione				Paese Riferimento del documento commerci		Codice ISO del paese	

l IT

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambien	nte	☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento					
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo								
	N. del contenitore N. del sigillo								
1.20.		ertificato come o per							
	☐ Prodotti destinati								
	al consumo umano								
1.21.	☐ Per il transito			I.22. □ Per il	mercato interno				
	Paese terzo	Codice ISO del paese	9 9	I.23. Per la reintroduzione					
000000000	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Microsomanu							
1.24.	Numero totale	di colli	1.25.	Quantità tota	le I.26. Peso no	etto/peso lordo totale (kg)			
1.24.	Numero totale Descrizione de	0.000.000	1.25.	Quantità tota	le I.26. Peso no	etto/peso lordo totale (kg)			
3777	Descrizione de	ella partita		27/2000 TO THE LOCK	le I.26. Peso no	etto/peso lordo totale (kg)			
1.27.	Descrizione de	ella partita		27/2000 TO THE LOCK	le I.26. Peso no	etto/peso lordo totale (kg)			
1.27.	Descrizione de	ella partita		27/2000 TO THE LOCK	le I.26. Peso no	etto/peso lordo totale (kg)			
1.27.	Descrizione de	ella partita Sottospecie/cat	tegoria	27/2000 TO THE LOCK		etto/peso lordo totale (kg) Peso			
1.27.	Descrizione de	ella partita	tegoria		di				
1.27.	Descrizione de	ella partita Sottospecie/cat	tegoria	Marchio	di	Peso			
1.27.	Descrizione de	ella partita Sottospecie/cat	tegoria	Marchio	di	Peso			
1.27.	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/cat	tegoria	Marchio	di	Peso netto			
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/cat	tegoria	Marchio	di azione	Peso netto			
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/cat	tegoria	Marchio	di azione	Peso netto			
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/cai Deposito frigori	tegoria	Marchio	di azione Numero di	Peso netto colli Lotto n.			
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/cai Deposito frigori	tegoria	Marchio	di azione Numero di Numero di	Peso netto colli Lotto n.			
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/cai Deposito frigori	tegoria	Marchio	di azione Numero di Numero di riconoscim	Peso netto colli Lotto n.			
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/cai Deposito frigori	tegoria	Marchio	di azione Numero di Numero di riconoscim registrazio dell'impian	Peso netto colli Lotto n.			
I.27. Codice	Descrizione de e NC Specie	ella partita Sottospecie/cai Deposito frigori	tegoria	Marchio	di azione Numero di Numero di riconoscim registrazio	Peso netto colli Lotto n.			

Parte II: certificazione22

IT

PAESE Modello di certificato RAT

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C e certifica che le carni fresche⁽¹⁾ di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 27, 33, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- (d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE Modello di certificato RAT

le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^F. 11.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche⁽¹⁾ di ratiti di cui al presente certificato: 11.2.1. di rilascio del presente certificato: (a) è autorizzata e figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti; applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta (b) patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^G; è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità (c) all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, che, alla data del rilascio del presente 11.2.2. certificato: (3) [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

- (3)(4)oppure Inon è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche di ratiti:
 - sono state disossate e scuoiate; (a)
 - sono state ottenute da ratiti che per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la (b) data di macellazione sono stati tenuti in stabilimenti:

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato RAT

nei quali non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di (i) Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti la data di macellazione; (ii) intorno ai quali non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione in un raggio di 10 km dal perimetro della parte dello stabilimento contenente i ratiti, compreso, ove opportuno, il territorio di uno Stato membro o paese terzo limitrofo; (3) sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della [(c) malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza effettuata per individuare l'infezione da virus della malattia di Newcastle è di tipo sierologico⁽⁵⁾ mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di macellazione;] (3)oppure [(c) sono state ottenute da ratiti che: sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata su tamponi tracheali(5) mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di macellazione; (ii) nei 30 giorni precedenti la data della macellazione: (3) [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] (3) oppure sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]] 11.2.3. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui: (3) [(a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] (3)(6)oppure [(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (3) [(b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del

regolamento delegato (UE) 2020/692;]

PAESE Modello di certificato RAT

(3)(7)oppure[(b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da ratiti che:

- (i) non sono stati vaccinati con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;
- (ii) sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
- (iii) non sono stati a contatto nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]
- II.2.4. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:
 - registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
 - (b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
 - (c) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;
 - (d) che, al momento della macellazione degli animali, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;
- II.2.5. sono state ottenute da animali che:
- (3) [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dal momento della schiusa delle uova fino alla macellazione;]
- (3) oppure[(a) sono stati importati nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da:

PAESE			Modello di certificato RAT
	ı	(3)	[una zona che figura nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;]
		⁽³⁾ oppu	re [uno Stato membro;]]
	(3)	[(b) nor	n sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]
	⁽³⁾⁽⁶⁾ oppui	re	[(b)sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	(3)	[(c)	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;]
	(3) oppure	[(c)	sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
		(d)	non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione;
		(e)	sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine;
		(f)	durante il trasporto al macello:
			(i) non sono passati attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;
			(ii) non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
		(g)	sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto:
			(i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere;
			(ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;
			(iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;
			 (iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di animali destinati all'ingresso nell'Unione;

PAESE Modello di certificato RA	SE	PAESE
II.2.6. sono state ottenute da animali che sono stati macellati [il/_/ (gg/mm/aaaa)](3)(8) [tri il/_/ (gg/mm/aaaa)](3)(8);	II.2.6.	
II.2.7. non sono state ottenute da animali macellati nel quadro di un programma nazionale o eradicazione di malattie;	II.2.7.	
II.2.8. sono state ottenute in un macello:	II.2.8.	
 che, al momento della macellazione, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malatti di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi o sanità animale; 		
(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paesi limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità ne ci infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorr precedenti la data di macellazione;		
II.2.9. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni i materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti per l'intera durate delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:	II.2.9.	
(3) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]		
(3) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]		
II.2.10. sono spedite nell'Unione:	II.2.10.	
(a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da noi compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;		
(b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinen prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite ne regolamento delegato (UE) 2020/692.		
(9)[II.2.11. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione di virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegate (UE) 2020/689 della Commissione ^H e sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccina contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorr	⁽⁹⁾ [II.2.11,	

precedenti la data di macellazione.]

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE Modello di certificato RAT

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli

autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale

numero di serie del sigillo.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA)

dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.08.90.

PAESE Modello di certificato RAT

Parte II

- (1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- Le prove dovrebbero essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
- Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
- Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RATITI (MODELLO RAT-MI/MSM)

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM)

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'UE					
	I.1.	Speditore/esportatore Nome			Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC			
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR			
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente				
	1.5.	Destinatario/importatore Nome			I.6. Operatore responsabile della partita Nome				
		Indirizzo			Indirizzo				
cita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese			
a par	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese			
Ē	1.8.	Regione di origine	Codice	1.10.	Regione di destinazion	e Codice			
Parte I: descrizione della partita	1.11.	11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo		I.12.	Luogo di destinazione Nome Indirizzo	N. di registrazione/ di riconoscimento			
arte I:	Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese				
_	I.13.	Luogo di carico	li carico		Data e ora della partenza				
	I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Selection of the select	Posto di controllo frontaliero di ingresso			
		☐ Aeromobile ☐ Nave		I.17.	Documenti di accompa	ignamento			
		□ Treno □ Ve	icolo stradale		Tipo	Codice			
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	Codice ISO del paese			

ΙΤ
11

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Am	biente			☐ Di refrigerazione	☐ Di congel	amento		
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo									
1.20.										
1.20.	☐ Prodotti destinati al consumo umano									
I.21.	☐ Per il transito			1.22.	□ Per il m	ercato interno				
	Paese terzo	Codice ISO paese	del	1.23.	□ Per la re	eintroduzione	roduzione			
1.24.	Numero totale		1.25.	Quantità totale I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)						
1.27.	Descrizione de		***			54				
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero			Marchic identific			Peso netto		
Mace	llo				Natura prodotto		illi	Lotto n.		
		Data di rad di produzio			Impiant di fabbrica one	o di registraz	ione			

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato GBM

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.a. II.b. certificato IMSOC

- II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]
 - Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002A, (CE) n. 852/2004B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^c e certifica che le carni fresche⁽¹⁾ di selvaggina da penna di cui al presente certificato sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
 - le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE:
 - le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
 - gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

alimentari (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51). Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro

D residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE Modello di certificato GBM

(3) [II.1.2 nel caso della selvaggina da penna selvatica non spennata e non eviscerata:

- (a) le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 10 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non sono state congelate né surgelate;
- (b) un veterinario ufficiale ha sottoposto a ispezione post mortem un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza. Se l'ispezione ha rivelato la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche indicanti che le carni presentano un rischio per la salute, il veterinario ufficiale ha effettuato ulteriori controlli sull'intero lotto prima che le carni fossero dichiarate idonee al consumo umano;
- (c) le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche⁽¹⁾ di selvaggina da penna di cui al presente certificato:

- - è autorizzata e figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di cami fresche di selvaggina da penna;
 - (b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 145, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^F;
- II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui non erano in vigore restrizioni di sanità animale a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di abbattimento della selvaggina da penna;
- II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento:
 - che, al momento della tolettatura, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale;
 - (b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di ricevimento delle carcasse;

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato GBM

II.2.4.	sono state otter momento dell'ab	nute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al battimento;							
II.2.5.		non sono state ottenute da animali abbattuti nel quadro di un programma nazionale de eradicazione di malattie;							
II.2.6.	sono state otten	ute da animali che sono stati abbattuti [il// (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾⁽⁴⁾ [tra (gg/mm/aaaa) e il// (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾⁽⁴⁾ ;							
II.2.7.	sono state otteni	no state ottenute da carcasse che:							
		ate spedite direttamente dal luogo di abbattimento a uno stabilimento per la one della selvaggina situato nella zona di cui al punto II.2.1;							
		ate trasportate allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla) in mezzi di trasporto e contenitori che:							
	(i)	sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi per la spedizione nell'Unione;							
	(ii)	sono stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto;							
	(c) durante lettera a	il trasporto allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla a):							
	(1)	non sono passate attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna;							
	(ii)	non sono venute a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;							
II.2.8.	materia di sanità	osamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in à animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna a delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:							
(3)	[al loro imballage	gio per essere poi immagazzinate;]							
⁽³⁾ oppure	[al loro carico, onell'Unione;]	come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione							

PAESE Modello di certificato GBM

II.2.9. sono spedite nell'Unione:

- su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;
- (b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.08.90.

Casella I.27: "Macello": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

PAESE Modello di certificato GBM

Parte	EHI .
(1)	"Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(2)	Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(4)	L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
Veter	inario ufficiale
Nome	e e cognome (in stampatello)
Data	Qualifica e titolo
Timbr	ro Firma

CAPITOLO 18

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM-MI/MSM)

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 19

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO E)

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'UE					
	I.1.	Speditore/esportatore Nome			Riferimento del I.2a. certificato		Riferimento IMSOC		
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente Autorità locale competente		CODICE QR		
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.					
	1.5.	I.5. Destinatario/importatore Nome			Operatore responsabile della partita Nome				
		Indirizzo			Indirizzo				
tita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese		
a par	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	•	Codice ISO del paese		
E E	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazio	ne	Codice		
one	I.11. Luogo di spedizione			I.12.	Luogo di destinazione	е			
scrizi		Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo					N. di registrazione/ di riconoscimento		
des									
Parte I: descrizione della partita		Paese Codice ISO del paese			Paese		Codice ISO del paese		
Pa	1.13.	Luogo di carico			Data e ora della parte				
	1.15.	15. Mezzo di trasporto			Posto di controllo fro	Posto di controllo frontaliero di ingresso			
		□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accomp	nento			
		□ Treno □ Ve	icolo stradale		Tipo		Codice		
		Identificazione			Paese Riferimento del docume commerciale		Codice ISO del paese		

I.18.	Temperatura o	di 🗆 Am	biente		□ Di ı	refrigerazione	☐ Di congelame	nto		
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo									
1.20.	Certificato come o per									
	☐ Prodotti dest	Salara de la Caración								
	al consumo umano									
	ai consumo un	iano								
I.21.	☐ Per il transit	to		I.22. □ Per il mercato interno						
	Paese terzo	Codice ISO paese	del	I.23. ☐ Per la reintroduzione						
1.24.	Numero totale	di colli	1.25. Qu	uantità totale I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)						
1.27.	Descrizione de	ella partita								
Codice	e NC Specie	Sottospecie/cate	egoria							
								<u></u>		
		Deposito frigorif	ero	Marchio di identificazi				Peso netto		
				Identificazi	10116			netto		
						Numero di colli		Lotto n.		
		Data di raccolta	/di			Numero di				
		produzione	GI .			riconoscimento	o di			
		p. caamono				registrazione				
						dell'impianto/de	llo			
						stabilimento/del				

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato E

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.b. certificato IMSOC

Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova] 11.1.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 2160/2003^C e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- 11.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UF:
- 11.1.2 sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione^D o le (3)[II.1.3 prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione^E relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;]
- 11.1.4. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e le uova sono elencate nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
- 11.1.5. sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissionel;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004

Đ del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di

talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE)

n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi

Ĝ terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE Modello di certificato E

II.1.6. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare:

- non è consentita l'importazione di uova provenienti da gruppi di galline ovaiole nei quali, a seguito dell'indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di Salmonella spp., oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B;
- (ii) non è consentita l'importazione di uova qualora provengano da gruppi di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti o da gruppi che presentano un'infezione da Salmonella Enteritidis e/o Salmonella Typhimurium per i quali è stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell'Unione e ai quali non si applica un monitoraggio equivalente a quello previsto dalle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione^J, oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova di cui al presente certificato:

- II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ _ (1) che, alla data di rilascio del presente certificato:
 - è autorizzata e figura nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di uova;
 - applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 158 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^k:
- II. 2.2. sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento:
 - registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
 - (b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato E che, al momento della raccolta delle uova, non era soggetto a misure nazionali di (c) restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti; (d) in cui nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese (e) limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova; 11.2.3. sono state ottenute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta; sono state raccolte il __/_/__ (gg/mm/aaaa) o tra il __/__/__ (gg/mm/aaaa) e il __/__/__ (gg/mm/aaaa)⁽²⁾; II.2.4. sono state raccolte il II.2.5. sono spedite nell'Unione: su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non (a) compromettere lo stato sanitario delle uova durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione; separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni (b) in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di uova di pollame, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE Modello di certificato E

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli

autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella 1.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale

numero di serie del sigillo.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Codice NC": utilizzare il codice 04.07 del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione

mondiale delle dogane.

Parte II

Il codice della zona figurante in cui elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

L'ingresso nell'Unione di queste uova è consentito solo se la data o le date di raccolta delle uova sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di uova, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di uova dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.

(3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia, in Finlandia o in Danimarca.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 20

$\begin{array}{c} \mathsf{MODELLO} \ \mathsf{DI} \ \mathsf{CERTIFICATO} \ \mathsf{SANITARIO} / \mathsf{UFFICIALE} \ \mathsf{PER} \ \mathsf{L'INGRESSO} \ \mathsf{NELL'UNIONE} \ \mathsf{DI} \ \mathsf{OVOPRODOTTI} \ \mathsf{DESTINATI} \ \mathsf{AL} \\ \mathsf{CONSUMO} \ \mathsf{UMANO} \ (\mathsf{MODELLO} \ \mathsf{EP}) \end{array}$

PAE	SE				Certi	ficato sa	nitario/ufficiale per l'U	
	I.1.	Speditore/esportatore Nome Indirizzo		I.2. Riferimento del certificato		I.2a.	Riferimento IMSOC	
				1.3.	I.3. Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/importatore Nome Indirizzo		1.6.	I.6. Operatore responsabile della partita Nome			
					Indirizzo			
Parte I: descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazio	ne	Codice ISO del paese	
	1.8.	Regione di origine Codice			Regione di destinazione Codice			
	I.11.	Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/ di riconoscimento Indirizzo		1.12.	Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/ di riconoscimento	
arre		100 Metallicates (COMMA)					Codice ISO del paese	
10	I.13.	Luogo di carico		1.14.	Data e ora della par			
	1.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo fi			
		□ Aeromobile □ Na	ve	I.17.	Documenti di accor	npagnar	nento	
		□ Treno □ Ve	colo stradale		Tipo		Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del docu commerciale	mento	Codice ISO del paese	

i)
1)
1)
1)
Peso netto
Peso
_

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato EP

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.a. II.b. certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002A, (CE) n. 852/2004B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- 11.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UF:
- 11.1.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.3. sono stati prodotti in conformità ai requisiti in materia d'igiene stabiliti nell'allegato III, sezione X, capitolo II, punti I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 11.1.4. possiedono le caratteristiche analitiche descritte nell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV. del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^C;
- 11.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 11.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e le uova sono elencate nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
- 11.1.7. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^F e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^G.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi D

E terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5). G

II.2. Attestato di sanità animale

(b)

PAESE Modello di certificato EP

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato: provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ (1) che, alla data di rilascio del presente 11.2.1. certificato: è autorizzata e figura nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione (a) conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti; applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta (b) patogenicità in conformità all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^H: 11.2.2. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti: (a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione:

dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini

- (c) che, al momento della raccolta delle uova, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;
- II.2.3. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti in cui nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle e:
- (3) [(a) attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato EP

(3)oppure	[(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:
	(3) [l'albume líquido è stato trattato:
	(3) [a 55,6 °C per 870 secondi;]
	(3)oppure[a 56,7 °C per 232 secondi;]]
	(3)oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]
	(3)oppure [l'albume essiccato è stato trattato:
	(3) [a 67 °C per 20 ore;]
	⁽³⁾ oppure[a 54,4 °C per 50,4 ore;]]
	(3)oppure [le uova intere sono state:
	(3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]
	(3)oppure[completamente cotte;]]
	(3)oppure [le miscele di uova intere sono state:
	(3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]
	(3)oppure[trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]
	(3)oppure[completamente cotte;]]]
(3) [(b)	attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]

PAESE Modello di certificato EP

⁽³⁾ oppu	re [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:
	(3) [l'albume liquido è stato trattato:
	(3) [a 55 °C per 2 278 secondi;]
	(3)oppure[a 57 °C per 986 secondi;]
	(3)oppure[a 59 °C per 301 secondi;]]
	(3)oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi;]
	⁽³⁾ oppure [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore;]
	(3)oppure [le uova intere sono state:
	(3) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi;]
	(3)oppure [trattate a 57 °C per 1 596 secondi;]
	(3)oppure[trattate a 59 °C per 674 secondi;]
	(3)oppure[completamente cotte;]]]
II.2.4.	sono stati prodotti da uova ottenute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova;
11.2.5.	sono stati prodotti il// (gg/mm/aaaa) o tra il// (gg/mm/aaaa) e il//_ (gg/mm/aaaa) ⁽²⁾ ;
II.2.6.	sono spediti nell'Unione:
	 su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario degli ovoprodotti durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione;
	(b) separati da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

PAESE Modello di certificato EP

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Codice NC": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 o 35.07.

Parte II

Il codice della zona figurante in cui elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

L'ingresso nell'Unione di questi ovoprodotti è consentito solo se la data o le date di produzione sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DI LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI), ESCLUSE LE CARNI MACINATE, LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE E LE FRATTAGLIE TRANNE CHE PER I LEPORIDI NON SCUOIATI E NON EVISCERATI (MODELLO WL)

PΑ	ESE					Certif	ficato ufficiale per l'UE		
	l.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del I.2a. certificato		Riferimento IMSOC		
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente				
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente				
	1.5.	 Destinatario/importatore Nome Indirizzo 		1.6.	Operatore responsabile della partita Nome				
					Indirizzo				
ita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese		
a part	1.7.	Paese di origir	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese		
Parte I: descrizione della partita	1.8.	Regione di origine Codice			Regione di destinazione Codice				
	l.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione				
crizic		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/o riconoscimento			
des		Indirizzo			Indirizzo				
arte I:		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese		
۵	I.13.	Luogo di caric	0	I.14.	Data e ora della partenz	a			
	I.15.	Mezzo di trasp	orto	I.16.	Posto di controllo front	aliero	di ingresso		
		☐ Aeromobile	□ Nave	1.17.	Tino		ento		
		□ Treno	□ Veicolo stradale				Codice		
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale		Codice ISO del paese		

I.18.	3. Temperatura di ☐ Ambiente trasporto			☐ Di refrigerazione		☐ Di congelamento			
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo								
I.20. Certificato come o per									
	☐ Prodotti destinati consumo umano	al	Similar.		l	☐ Ulteriore trasformazione			
1.21.			1.22.	☐ Per il merca	ato interno				
1.21.			1.23.	Special States					
1.24	Numero totale di co	Ili I.25. Qu	uantità tota	le 1.26.	Peso netto	/peso lordo totale (kg)			
1.27	Descrizione della pa	artita							
Codio	De NC Specie	Deposito frigorifero	Marchio identifica	TO 110 PATROTES	imballaggio	Peso netto			
Mace	illo	Tipo di trattamento			o di colli	Lotto n.			
□ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto fabbricaz	riconos registra dell'imp	scimento o di azione pianto/ abilimento/	Prova			

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato WL

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C e certifica che le carni fresche⁽²⁾ di leporidi selvatici (conigli e lepri) di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- (d) l'imballaggio delle carni reca una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - (1) [(e) nel caso di carni di leporidi selvatici scuoiati ed eviscerati, le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e al regolamento delegato (UE) 2019/624;]
 - (1) oppure [(e) nel caso di leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati:
 - le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non sono state congelate né surgelate,
 - è stata effettuata un'ispezione veterinaria ufficiale su un campione rappresentativo dei corpi e le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627,

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

PAESE Modello di certificato WL

 le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27;]

- f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
- a) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- b) le carni sono state ottenute da leporidi che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

L'esclusione delle carni macinate, delle carni separate meccanicamente e delle frattaglie, tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati, è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7: nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.12: se le carni vanno sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, indicare il

nome e l'indirizzo dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina di destinazione

nello Stato membro.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

	Modello di certificato					
Casella I.15:	indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e di autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di traspor contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'event numero di serie del sigillo.					
Casella I.27:	descrizione della partita:					
	"Natura del prodotto": scegliere una delle seguenti voci: "leporidi scuoiati ed evisce "tagli", "leporidi non scuoiati e non eviscerati".					
	"Macello": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.					
Parte II						
(1) Cancellare se non	pertinente.					
(2) "Carni fresche" co	ne definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.					
Certificatore						
Nome e cognome (in	stampatello)					
Data	Qualifica e titolo					
Timbro	Firma					

CAPITOLO 22

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI (MODELLO WM)

A	ESE					Cert	tificato ufficiale per l'U	
T	l.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del I. certificato	I.2a. Riferimento IMSO		
		Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/importatore Nome Indirizzo		1.6.	Operatore responsabile della partita Nome			
l					Indirizzo			
		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
ŀ	l.7.	Paese di origir	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
ľ	1.8.	Regione di origine Codice			Regione di destinazion	Codice		
Parte I: descrizione della partita	l.11.	spedizione		I.12.	Luogo di destinazione			
		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento	
		Indirizzo Paese Codice ISO del paese			Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	
	I.13.	Luogo di caric	0	1.14.	Data e ora della parten	ıza		
ľ	I.15.	Mezzo di trasp	orto	I.16.	Posto di controllo fron			
		☐ Aeromobile	□ Nave	1.17.	Documenti di accompa	Documenti di accompagnamento		
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo		Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	Codice ISO del paes mento		

I.18.	.18. Temperatura di		□ Di r	efrigerazione	☐ Di congelamento				
I.19.									
	N. del contenitore		N. del sigillo						
1.20.	Certificato come o	per							
	□ Prodotti destinati :	al			☐ Ulteriore trasformazione				
	consumo umano								
			I.22 Der	il mercato interno					
1.21.			1.23						
1.24	Numero totale di co	IIi I.25. Q	uantità totale	I.26. Peso netto/	tto/peso lordo totale (kg)				
1.27	Descrizione della pa	rtita		'					
Codio	ce NC Specie	Deposito	Marchio di	Tipo di imballaggio	Peso netto				
		frigorifero	identificazione	ripo di imbaliaggio	reso netto				
Mace	illo	Tipo di	Natura del	Numero di colli	Lotto n.				
Widoo		trattamento	prodotto	Numero di com	Esto II.				
□ Cor	nsumatore	Data di	Impianto di	Numero di	Prova				
finale		raccolta/ di produzione	fabbricazione	riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro					

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato WM

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento III.b. IMSOC

Attestato di sanità pubblica

- II.1. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^c e certifica che le carni fresche⁽¹⁾ di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
 - (a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
 - (b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (²) [(c) le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^D, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]
 - (d) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 15, 28, 31⁽²⁾, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
 - (e) la carcassa o le parti della carcassa dei grandi mammiferi selvatici recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]
- (3) [(f) la carcassa o le parti della carcassa dei piccoli mammiferi selvatici recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- (³) oppure[(f) gli imballaggi delle carni dei mammiferi selvatici piccoli o grandi recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE Modello di certificato WM

(g) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^A e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^B per il paese di origine interessato;

- (h) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (i) le carni sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7: nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale

numero di serie del sigillo.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAES	E			Modello di certificato WM				
	Casella I.27:	descrizione della partita:						
		"Macello": stabilimento per la lavorazio	ne della selvaggina.					
	Parte II							
	(1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.							
	(2) Soltanto per specie sensibili alla trichinellosi.							
	(3) Cancellare la dicitura non pertinente.							
	Certificatore							
	Nome e cognome (in stan	npatello)						
	Data		Qualifica e titolo					
	Timbro		Firma					

CAPITOLO 23

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI CONIGLI D'ALLEVAMENTO (MODELLO RM)

PA	ESE					Certificato ufficiale per l'UE	
	l.1.	Speditore/espo	ortatore	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/in Nome	portatore	1.6.	Operatore responsabile Nome	e della partita	
		Indirizzo			Indirizzo		
ita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
a part	1.7.	Paese di origine Codice ISO del paese		1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
e	1.8.	Regione di origine Codice			Regione di destinazione	e Codice	
Parte I: descrizione della partita	l.11.	Luogo di spedizione Nome	N. di registrazione/di	I.12.	Luogo di destinazione Nome	N. di registrazione/di	
descri		Indirizzo	riconoscimento		Indirizzo	riconoscimento	
arte :		Paese	Codice ISO del paese	2	Paese	Codice ISO del paese	
-	I.13.	Luogo di caric	0	1.14.	Data e ora della partenz	za	
	I.15.	Mezzo di trasp	orto	I.16.	Posto di controllo front		
		☐ Aeromobile	□ Nave	1.17.	Documenti di accompa	gnamento	
		□ Treno	☐ Veicolo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto				☐ Di refrigerazione		☐ Di congelamento		
1.19.	Numero del conter	itore/numero	del sigi	llo				t.	
	N. del contenitore			N. del s	igillo				
1.20.	Certificato come o	per			+3				
	☐ Prodotti destinati a consumo umano	al						☐ Ulteriore t	rasformazione
I.21.				I.22. [Per il m	ercato	interno		
1.21.				1.23.					
1.24	Numero totale di col	li 1.25.	Quant	ità totale		I.26.	Peso nett	o/peso lord	lo totale (kg)
1.27	Descrizione della pa	rtita			2				
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero		rchio di ntificazior		oo di im	nballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento			Numero di colli		di colli	Lotto n.	
□ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione			e ric reg de sta	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Prova	

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato RM

II. Informazioni sanitarie

Riferimento II.a. del certificato

Riferimento IMSOC II.b.

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^c e certifica che le carni fresche⁽¹⁾ di conigli d'allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (b) le carni sono state ottenute, immagazzinate e trasportate in conformità all'allegato III, sezione II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 26, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- (d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio De gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
- (f) le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^F.

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

alimentari (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche C uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi

retzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concemente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE Modello di certificato RM

II.2. Identificazione

I lotti di conigli sono identificati in modo che le aziende di origine possano essere rintracciate.

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7: nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli

autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale

numero di serie del sigillo.

PAES	E	Modello di certificato RM		
	Parte II			
	(1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del rego	olamento (CE) n. 853/2004.		
	Veterinario ufficiale			
	Nome e cognome (in stampatello)			
	Data	Qualifica e titolo		
	Timbro	Firma		

CAPITOLO 24

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PREPARAZIONI DI CARNI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO MP-PREP)

PAE	ESE				Certific	cato sanitario/ufficiale per l'UE
b	1.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
	Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	
	1.5.	Destinatario/importatore Nome		1.6.	Operatore responsabile della partita Nome	
	Indirizzo			Indirizzo		
tita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
a partita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	e Codice ISO del paese
ë	1.8.	Regione di origine		I.10.	Regione di destinazio	
Parte I: descrizione della	I.11.	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/ di riconoscimento		I.12.	Luogo di destinazion	e N. di registrazione/
					Indirizzo	di riconoscimento
	Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese	
7	I.13. Luogo di carico		1.14.	Data e ora della partenza		
	I.15.	Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave		I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso Documenti di accompagnamento	
				1.17.		
		□ Treno □	Veicolo stradale		Tipo	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del docum commerciale	Codice ISO del paese ento

I.18.	Temperatura di ☐ Ambiente trasporto			☐ Di refrigerazione	☐ Di congelame	nto		
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo							
1.20.	Certificato come o per							
	☐ Prodotti destinati al consumo umano		e trasforma	azione				
1.21.	I.21. □ Per il transito			I.22. ☐ Per il mercato interno				
Paese terzo Codice ISO del paese		I.23. Per la reintroduzione						
1.24.	Numero totale di	totale di colli I.25. Q		uantità totale	I.26. Peso ne	I.26. Peso netto/peso lordo totale (k		
1.27.	Descrizione della	partita						
		Deposite frigorife		Marchio di identificazio	Tipo di imballaç ne	ggio	Peso netto	
Macello Tipo di trattamento		ento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.		
□ Consumatore finale		Data di raccolta produzio		Impianto di fabbricazior	Numero di riconoscimento registrazione dell'impianto/de stabilimento/de	ello		

PAESE

Parte II: certificazione

Modello di certificato MP-PREP

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni]

Le preparazioni di carni (1) contengono i seguenti ingredienti carnei e soddisfano i criteri di seguito elencati:

Specie (A) Origine (B)

- (A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne contenuta nelle preparazioni di carni. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci); OVI = ovini domestici (Ovis aries) e caprini domestici (Capra hircus); EQU = solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci); POR = suini domestici; RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra); WL = leporidi selvatici; GBM = selvaggina da penna.
- (B) Inserire il codice ISO del paese di origine e, in caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione dell'Unione, la regione.
- Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004^C e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
- II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- II.1.2. gli animali da cui derivano le carni fresche⁽³⁾ utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001,

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

PAESE

- 11.1.3. sono state prodotte a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; in particolare che:
- (2) [II.1.3.1. se sono state ottenute da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^D, e in particolare:
 - [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine (2) con un metodo di digestione;]
 - (2) oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]
 - (2) oppure [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]
- III.1.3.2. se sono state ottenute da carni di solipedi o da carni di cinghiale, tali carni soddisfano le (2) prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]
 - 11.1.4. sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;
 - 11.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - 11.1.6. le etichette apposte sull'imballaggio delle preparazioni di carni di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che esse derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea;
 - 11.1.7. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;
 - sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani 11.1.8 di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche

applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE


II.1.9.	antiparassitari	odotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del lei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della				
II.1.10.		nmagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, regolamento (CE) n. 853/2004;				
(²) [II.1.11.		engono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia rme bovina (BSE):				
(2)		e o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE emente alla decisione 2007/453/CE della Commissione de la commissione				
(2)	con	animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati tinuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come nti un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei li non si siano verificati casi indigeni di BSE;]				
(2)	regi dec prep	[gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]				
(2)	regi	[gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:				
	(i)	le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;				
	(ii)	le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;				
	(iii)	gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]				

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007 pag. 84) 30.6.2007, pag. 84).

PAESE



k https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE



PAESE

Modello di certificato MP-PREP

- di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:
 - trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio^L, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure
 - trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e
- (b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica ai solipedi domestici nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.

e/o (2) [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]]

(2)(4) [II.1.13. se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento:

questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]

(2)(5) [II.1.14. se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici:

questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando le preparazioni di carni sono interamente composte da carni di solipedi o leporidi o mammiferi selvatici diversi dagli ungulati]

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

Le preparazioni di carni di cui alla parte I:

- II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato⁽⁷⁾, e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, delle seguenti specie: [bovini]⁽²⁾⁽⁸⁾, [ovini e/o caprini]⁽⁸⁾, [razze domestiche dei suini]⁽²⁾, [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini]⁽²⁾⁽⁸⁾, [razze selvatiche dei suini]⁽²⁾, [pollame diverso dai ratiti]⁽³⁾, [ratiti]⁽²⁾, [selvaggina da penna]⁽²⁾.

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni(1) di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni [come definite nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004] preparate con carni fresche di bovini, ovini e/o caprini, razze domestiche dei suini, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, razze selvatiche dei suini, pollame diverso dai ratiti, ratiti e selvaggina da penna, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7: nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso

nell'Unione.

PAESE

	il congelamento corrisponde a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigille (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.10, 16.01 o 16.02.
Casella I.27:	descrizione della partita:
	"Specie": selezionare tra le specie di cui alla parte II, lettera A).
	"Tipo di trattamento": durata di conservazione (gg/mm/aaaa).
	"Deposito frigorifero"; indicare se necessario gli indirizzi e i numeri di riconoscimento de depositi frigoriferi riconosciuti.
Parte II	
	arni" come stabilito nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(1) "Preparazioni di ca	
(1) "Preparazioni di ca (2) Cancellare la dicitu (3) "Carni fresche" cor	ura non pertinente. me definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. do le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, d
(1) "Preparazioni di ca (2) Cancellare la dicitu (3) "Carni fresche" cor (4) Applicabile quana regolamento (CE)	ura non pertinente. me definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. do le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, d) n. 999/2001. do le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, d

Timbro

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

(7) I modelli di certificati di cui agli allegati del presente regolamento: certificato BOV per le carni fresche di bovini; certificato OVI per le carni fresche di ovini e caprini; certificato POR per le carni fresche di suini; certificato RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; certificato RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; certificato SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; certificato POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; certificato RAT per le carni fresche di ratiti; certificato GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.					
(8) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.					
Veterinario ufficiale					
Nome e cognome (in stampatello)					
Data	Qualifica e titolo				

Firma

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPNT)

PAE	SE					Certific	ato sar	nitario/ufficiale per l'UE	
	I.1.	Speditore/espo	ortatore		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC	
		Indirizzo			1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese		Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/im Nome	nportatore	•	1.6.	Operatore responsabi Nome	le della	a partita	
		Indirizzo				Indirizzo			
tita		Paese		Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
Parte I: descrizione della partita	1.7.	Paese di origin	ne	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
e	1.8.	Regione di origine Codice		1.10.	Regione di destinazio	ne	Codice		
one	I.11.	Luogo di spedizione			1.12.	Luogo di destinazione)		
SCLIZI		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento			Nome		N. di registrazione/ di riconoscimento	
de		Indirizzo				Indirizzo			
rre ::		Paese	Codice	ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
7	I.13.	Luogo di carico			1.14.	Data e ora della partenza			
	I.15.	Mezzo di trasp	orto		I.16.	Posto di controllo fron	ntaliero	di ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accomp	agnam	nento		
		□ Treno	□ Veico	lo stradale		Tipo		Codice	
		Identificazione				Paese Riferimento del docume commerciale		Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Amb	piente		□ Di r	efrigerazione	☐ Di congela	mento
1.19.	Numero del conte	nitore/numer	o del si	gillo				
	N. del contenitore		tot newww.	N. del sigillo				
1.20.	Certificato come o	per						
	☐ Prodotti destinati	al consumo u	mano					
I.21.	☐ Per il transito			I.22. □ Per	r il mer	cato interno		
	Paese terzo	Codice ISO paese	del	I.23. □ Per	r la rein	ntroduzione		
1.24.	Numero totale di	colli	1.25.	Quantità totale]	I.26. Peso ne	tto/peso lordo	totale (kg)
1.27.	Descrizione della	partita						
Codice	e NC Specie	Deposito frigorifero		Marchio didentificaz		Tipo di imballag	ggio	Peso netto
Macel	lo	Tipo di trattamen	ito	Natura de prodotto	el	Numero di colli		Lotto n.
□ Con finale	sumatore	Data di raccolta/ di produz	ione	Impianto fabbricaz	ione	Numero di riconoscimento registrazione dell'impianto/ dello stabilimen del centro		

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato MPNT

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.a. II.b. certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001A, (CE) n. 178/2002B, (CE) n. 852/2004C, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne(2), compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- 11.1.2. gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;
- II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (1) [II.1.4.1.se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^D, e in particolare:
 - (1) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]
 - (1) oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001,

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche D applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE Modello di certificato MPNT

(1) oppure [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]

- (1) [II.1.4.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]
- (1) [II.1.4.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- (1) [II.1.4.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
 - recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del II.1.5. regolamento (CE) n. 853/2004;
 - le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea;
 - 11.1.7. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E;
 - 11.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
 - sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissionel;

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro

residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE Modello di certificato MPNT

II.1.10. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea; (1) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): (1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione Je (1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] (1) oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;] (1) oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (1) oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di

BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE

Modello di certificato MPNT

- i prodotti a base di came non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale^K;
- i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]
- (1) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
 - (a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - (1) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:
 - materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;
 - (¹) oppure[(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

K https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE Modello di certificato MPNT (1) oppure[(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: (1) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] (1) oppure [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]] (1) oppure [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e (a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne: non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (1) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;] [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati (1) oppure ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese

verificati casi indigeni di BSE;]

o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano

PAESE Modello di certificato MPNT (1) oppure [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: (1) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] (1) oppure [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]] (1) [II.1.12. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne: (1) [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo: (a) in cui la somministrazione a solipedi domestici: di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata; di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:

paragrafo 2, di tale direttiva, oppure

trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio^L, ove applicato in conformità all'articolo 4,

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

PAESE Modello di certificato MPNT

- trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e
- (b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica ai solipedi domestici nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.
- e/o (1) [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]]
- II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:

- II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla **zona** contrassegnata dal codice:.........⁽³⁾, che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata:
 - per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di animali a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I e figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e
 - per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne in base al trattamento generico "A" trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I e figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
- II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche delle **specie di animali** contrassegnate dai codici
- II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche che sono state sottoposte a un trattamento generico⁽⁵⁾; e
- II.2.4. sono stati trasformati a partire da carni fresche che soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^M e che pertanto erano idonee all'ingresso nell'Unione come tali e sono state ottenute da animali che hanno rispettato il periodo di permanenza in uno stabilimento situato:

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


PAESE Modello di certificato MPNT (1) [11.2.4.1. nella zona di cui al punto II.2.1;] nelle zone contrassegnate dai codici ____ (1) oppure [II.2.4.1. (3) che, alla data di rilascio del presente certificato, figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;] (6) (1) oppure [II.2.4.1. in uno Stato membro;] 11.2.5. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale. II.3. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di

cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

ΙT

Timbro



Firma

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPST)

PAE	SE				Certific	cato sanit	ario/ufficiale per l'Ul	
	l.1.	Speditore/esportatore	9	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Ri	ferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CC	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/importat		1.6.	Operatore responsab	ile della p	artita	
		Nome			Nome			
		Indirizzo			Indirizzo			
_		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
a partita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazion	Codice ISO del paese		
e	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazio	one	Codice	
one d	I.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazion	e		
crizi			li registrazione/di noscimento		Nome		N. di registrazione/d riconoscimento	
des		Indirizzo			Indirizzo			
Parte I: descrizione della		Paese Codice ISO del paese			Paese		Codice ISO del paese	
ď	I.13.	Luogo di carico			Data e ora della partenza			
	I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo fro	ntaliero d	i ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accom	pagnamer	nto	
		□ Treno □ Ve	icolo stradale		Tipo	Co	odice	
		Identificazione			Paese Riferimento del docum commerciale		odice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Amb	iente		☐ Di refrige	razione	☐ Di congela	amento
I.19.	N. del contenitore N. del sigillo							
1.20.	Certificato come	o per						
	☐ Prodotti destinat							
1.21.	☐ Per il transito		I.22. ☐ Per il mercato interno					
	Paese terzo	Codice ISO o	lel	I.23. ☐ Per I	la reintrodu	ızione		
1.24.	Numero totale di	i colli	I.25. Q	uantità totale	1.26.	Peso ne	tto/peso lorde	totale (kg)
1.27.	Descrizione della	a partita						
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero		Marchio di identificazi		di imballaç	ggio	Peso netto
Macello Tipo di trattamento			Natura del prodotto	Num	ero di colli		Lotto n.	
□ Consumatore finale		Data di racc di produzior		Impianto di fabbricazio	ne ricon regis dell'ir	ero di oscimento trazione mpianto/ stabilimen entro	5.7 ************************************	

PAESE

Parte II: certificazione

Modello di certificato MPST

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004^C, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne⁽²⁾, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE:
- II.1.2 gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;
- II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (¹) [II.1.4.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^D, e in particolare:
 - [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]
 - (¹) oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]
 - (¹) oppure [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]
- (¹) [II.1.4.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (CLL) 31 dell'13 2002, pag. 1)

procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE Modello di certificato MPST

- (1) [II.1.4.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- (1) [II.1.4.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;1
 - recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del II.1.5. regolamento (CE) n. 853/2004;
 - II.1.6. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea;
 - soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^E; 11.1.7.
 - sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese di origine interessato;
 - sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^H 11 1 9 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissionel;
 - II.1.10. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea;
- (1) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
 - [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione J e
 - (1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
 - [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un (1) oppure paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

G terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi


H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE Modello di certificato MPST

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un (1) oppure paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (1) oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animaleK: (v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio (1) oppure controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE Modello di certificato MPST




PAESE	Modello di certificato MPST
PAESE	Modello di certificato MPST

programmy	(¹) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:				
	(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del				
	regolamento (CE) n. 999/2001;				
	(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;				
	(iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]				
	(¹) oppure [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]				
	(¹) oppure [(b) i prodotti a base di came contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:				
	(1) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]				
	(1) oppure [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]				
(¹) [II.1.12.	se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne:				
(1)	(1) [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:				
	(a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:				
	 di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata; 				
	(ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:				
	 trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio^L, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure 				

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

PAESE

Modello di certificato MPST



Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato MPST

	 all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello;]]
(1) oppure [II.2.2.	1. nella zona contrassegnata dal codice (3) che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne e:
-	lo stabilimento non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione degli animali al macello, e
-	all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello; ⁶⁾]]
(1) oppure	[II.2.2.1. in uno Stato membro;]]
verificato un caso di Newcastle e l	sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice nti da una zona elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in cui si è o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia e carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state o al trattamento specifico "D"(5);]
(1) oppure [II.2.2. contrassegnate d	sono stati trasformati miscelando carni fresche di diverse specie di animali ai codici,, ⁽⁴⁾ , e tali carni fresche:
	[II.2.2.1. sono state miscelate prima del trattamento finale e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico (5), che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento situato:
	(2) [II.2.2.1.1. nella zona di cui al punto II.2.1;]]
	[II.2.2.1.1. nella zona contrassegnata dal codice(2) che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne; ⁽⁶⁾]]

PAESE Modello di certificato MPST

	(2) oppure [II.2.2.1.1. in uno Stato membro;]]
state asse all'ar carni	2.1. sono state miscelate dopo il trattamento finale e, prima della miscelazione, sono sottoposte ai trattamenti specifici,,,,
(1)	[II.2.2.1.1. nella zona di cui al punto II.2.1 e
	lo stabilimento non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione degli animali al macello, e
	all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello;]]
	[II.2.2.1.1. nella zona contrassegnata dal codice
	(1) oppure [II.2.2.1.1. in uno Stato membro;]]
	sono stati trasformati a partire da carni fresche di una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali, contrassegnate dai codici,,
51	trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi nazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

PAESE

Modello di certificato MPST

[II.2.4. sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data della macellazione.]⁽⁸⁾

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali non è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (4) BOV = bovini; OVI = ovini e caprini; POR = suini; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.
- (5) "Trattamento" come definito nell'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (6) Non per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE

Modello di certificato MPST

	Specificare la combinazione di trattamenti come definiti al p modo seguente: lettera del trattamento – codici della specie	있습니다. 그런 사람이 있는 사이트를 가는 것이 바다를 가입니다. 그런 사람들이 없는 것이다. 그런 사람들이 보고 있는데 보고 있는데 보고 있다면 보고 있다. 그런 사람들이 없는데 그런 사람들이 다 그런 사람들이 되었다. 그런 사람들이 없는데 그런데 그런데 그런데 그런데 그런데 그런데 그런데 그런데 그런데 그런
50.0000	Applicabile solo quando i prodotti a base di carne sono d aventi lo status di indenne da infezione da virus della malatt	
Vete	erinario ufficiale	
Nom	ne e cognome (in stampatello)	
Data	i	Qualifica e titolo
Timb	pro	Firma

CAPITOLO 27

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BUDELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO CAS)

PAE	SE				Certif	icato sanitario/ufficiale per l'UE	
	I.1.	Speditore/espor tatore Nome		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice IS paese	O del I.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/im portatore		1.6.	Operatore responsa	bile della partita	
		Nome			Nome		
		Indirizzo			Indirizzo		
tita		Paese	Codice IS paese	O del	Paese	Codice ISO del paese	
a par	1.7.	Paese di origin	e Codice IS paese	O del 1.9.	Paese di destinazion	ne Codice ISO del paese	
e	1.8.	Regione di origine Codice		1.10	Regione di destinaz	ione Codice	
one d	I.11.	Luogo di spedizione		1.12	Luogo di destinazio	ne	
Crizio		Nome	N. di registrazione riconoscimento	e/di	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
: des		Indirizzo			Indirizzo		
Parte I: descrizione della partita	Paese Codice		Codice ISO del pa	aese	Paese	Codice ISO del paese	
<u>a</u> .	I.13.	Luogo di carice	D	1.14	Data e ora della partenza		
	I.15.	Mezzo di trasporto		1.16		rontaliero di ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave		1.17	Documenti di accon	npagnamento	
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del docur commerciale	Codice ISO del paese mento	

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambient	☐ Ambiente		Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	enitore/numero	del sigi	illo N. del sigillo		ai .
I.20. Certificato come o per						
	☐ Prodotti destinat	i				
	al					
	consumo umano	11				
1.21.	☐ Per il transito			I.22. 🗆 Per il	mercato interno	
	Paese terzo	Codice ISO o	lel	I.23. □ Per la	reintroduzione	
1.24.	Numero totale di	colli	I.25. Q	uantità totale	I.26. Peso ne	etto/peso lordo totale (kg)
1.27.	Descrizione della	a partita	_		1/2	
Codic	e NC Specie			Marchio di identificazio	Tipo di imballa ne	ggio
		Tipo di trattament	0	Natura del prodotto	Numero di coll	i Lotto n.
□ Con finale	sumatore	Data di raccolta/ di produzio	one	Impianto di fabbricazion	Numero di riconoscimento dell'impianto/ dello stabilime	

Parte II: certificazione

IT

PAESE Modello di certificato CAS

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei budelli]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004^C e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE:
- II.1.2. gli animali da cui derivano i budelli hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;
- II.1.3. i budelli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.4. sono rispettate le garanzie relative ai budelli previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e i budelli sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese dal quale sono esportati;
- II.1.5. sono rispettate le garanzie relative ai budelli previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^F e i budelli sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^G per il paese dal quale sono esportati;
- II.1,6. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei budelli della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea;
- (1) [II.1.7. se derivano da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE Modello di certificato CAS [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione^H e⁽⁴⁾ (1) [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;] [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE (1) conformemente alla decisione 2007/453/CE e: se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001; gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (1) [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001; gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (iii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale1;]] [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio (1) oppure

controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e


Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE	Modello di certificato CAS
PAESE	Modello di certificato CAS

IALUL		Modello di Certificato CAS
	(¹) [(a)	gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
	(¹) [(b)	e, se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
	(¹) oppure	[(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
	(¹) oppure	[(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE;
	(¹) [(b)	e, se derivano da bovini:
	(2)	gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]
	(²) oppure	 i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]
		a regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione E o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e
	(²) [(a)	gli animali da cui derivano i budelli:
		 (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
		 (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di came e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
	(²) [(b)	e, se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

PAESE Modello di certificato CAS



PAESE Modello di certificato CAS

oppure (1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da animali diversi dai bovini, dagli ovini, dag

(1) [salati con cloruro di sodio (NaCl) per 30 giorni;]]

oppure (1) [decolorati;]]

oppure (1) [essiccati dopo la raschiatura;]]

II.2.3. durante il trattamento e fino all'imballaggio sono stati manipolati in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di budelli, anche quando l'Unione non è la destinazione finale

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.15:

indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Come definiti all'articolo 2, punto 45), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione J.

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE	Modello di certificato CAS

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territo all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.	ori adottato dalla Commissione conformemente
(4) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.	
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 28

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC)

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'Ul				
I	I.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSO		
	Indirizzo			1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR		
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/importatore Nome		1.6.	Operatore responsabile Nome	e della partita		
	Indirizzo				Indirizzo			
Ita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
a pair	1.7.	Paese di origin	e Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
5	1.8.	Regione di orig	jine Codice	I.10.	Regione di destinazione	e Codice		
raile i. descrizione dena partita	l.11.	Luogo di spedizione Nome	N. di registrazione/di	I.12.	Luogo di destinazione Nome	N. di registrazione/d		
nean		Indirizzo	riconoscimento		Indirizzo	riconoscimento		
al le l		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
-	I.13.	Luogo di carico			Data e ora della partenza			
	I.15.	Mezzo di trasporto			Posto di controllo frontaliero di ingresso			
		□ Aeromobile □ Nave		I.17.	Documenti di accompa	gnamento		
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	Codice		
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese		

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Ambiente	☐ Di re	frigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	Numero del contenito	re/numero del sig			•
	N. del contenitore	120	N. del sigillo		_
1.20.	Certificato come o pe	r			
	☐ Prodotti destinati al		□ Ind	ustria conserviera	☐ Ulteriore trasformazione
	consumo umano				
	☐ Animali acquatici vivi				
	destinati al consumo	umano			
104			I.22. □ Per i	I mercato interno	
1.21.			1.23.		
1.24	Numero totale di colli	I.25. Quan	tità totale	I.26. Peso r	netto/peso lordo totale (kg)
1.27	Descrizione della partit	a			
Codic	e NC Specie				
	De	posito N	//archio di	Tipo di imballa	aggio Peso netto
	frig	orifero id	dentificazione		
1		Natura del	Numero di col	li Lotto n.	
			rodotto		
			mpianto di		
finale	1000	colta/ fa produzione	abbricazione		

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

IALU	Modello di Certificaco i i ori con					
11.	Infor	mazioni sanitarie				
			II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC
II.1.	⁽¹⁾ A	ttestato di sanità pubblica				
	(CE	ottoscritto dichiara di essere a conoscenza (E) n. 852/2004 ^B , (CE) n. 853/2004 e (UE) 20 odotti della pesca di cui alla parte I sono st	17/625 de	el Parlamento eur	opeo e	del Consiglio e certifica che
	(a)	sono stati ottenuti nelle regioni o nei paes sono autorizzati per l'ingresso nell'Union elenco conformemente all'articolo 127, par	e di prod	otti della pesca	e inclus	i dalla Commissione in un
	(b)	provengono da stabilimenti che applicano basato sui principi del sistema dell'an conformemente all'articolo 5 del regolam dalle autorità competenti, e sono elencati d	alisi dei ento (CE	pericoli e dei p) n. 852/2004, p	ounti cr eriodica	itici di controllo (HACCP) mente sottoposto ad audit
	(c)	sono stati pescati e manipolati a bordo de trasformati, congelati e scongelati nel risp all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a l'	etto delle	norme igieniche	e, confo	rmemente ai requisiti di cui
	(d)	non sono stati conservati in stive, cisterne conservazione dei prodotti della pesca;	o conteni	tori utilizzati per fi	ni diver	si dalla produzione e/o dalla
	(e)	soddisfano le norme sanitarie di cui all' n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento				
	(f)	sono stati imballati, conservati e trasportat del regolamento (CE) n. 853/2004;	i in confo	rmità all'allegato l	II, sezio	ne VIII, capitoli da VI a VIII,
	(g)	recano una marchiatura conformemente a	ll'allegato	II, sezione I, del	regolam	ento (CE) n. 853/2004;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

111	I. Informazioni sanitarie				
		II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC
	(h) rispettano le garanzie relative agli an	imali vivi e a	i loro prodotti, se d	d'acqua	coltura, previste dai piani di

- sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
- sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della CommissioneF;
- hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^G.
- (2)[II.2. Attestato di sanità animale per pesci vivi e crostacei vivi di (3)specie elencate destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i pesci vivi e i crostacei vivi e i loro prodotti sbarcati da pescherecci
 - Secondo le informazioni ufficiali, (4)[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
 - II.2.1.1. provengono da (4)[uno stabilimento] (4)[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^H e alle malattie emergenti;
 - II.2.1.2. (4)[gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni

contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC



- (4) [II.2.2. (4) [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27,] (4) [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni:
 - II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura (4)[registrato] (4)[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:
 - (i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;
 - (ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;
 - (iii) la mortalità nello stabilimento;
 - II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]

II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

- (4)(6)[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da (4)[un paese contrassegnato] (4)[un territorio contrassegnato] (4)[una zona contrassegnata] (4)[un compartimento contrassegnato] dal (5)codice: ___ _ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di (3)[animali acquatici] (3)[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]
- (4)(6)[II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano segni di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]
- II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;
- II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

II.	Informazioni sanitarie			13	
		II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC

(4)(6) [II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità

II.2.4.1. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese dichiarato] (4)[un territorio dichiarato] (4)[una zona dichiarata] (4)[un compartimento dichiarato] indenne da (4)[necrosi ematopoietica epizootica] (4)[infezione da virus della sindrome di Taura] (4)[infezione da virus della malattia della testa gialla] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione¹ e, nel caso degli animali acquatici, tutte le (3)specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

- sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;
- (ii) non sono vaccinate contro (4)[tale malattia] (4)[tali malattie].]

(4)(7)[II.2.4.2. Prescrizioni per le (3)specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR o l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese dichiarato] (4)[un territorio dichiarato] (4)[una zona dichiarata] (4)[un compartimento dichiarato] indenne da (4)[setticemia emorragica virale (SEV)] (4)[necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] (4)[infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] (4)[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le (3)specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

- sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;
- (ii) non sono vaccinate contro (4)[tale malattia] (4)[tali malattie].]

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

U.	Informazioni sanitarie				
		II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC

(4)(8)[II.2.4.3. Prescrizioni per le (9)specie sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da Gyrodactylus salaris (GS) e all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e per le (3)specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV)

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese] (4)[un territorio] (4)[una zona] (4)[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda (4)[la VPC], (4)[la BKD], (4)[la GK], (4)[

oppure (4)(6)[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità

⁽⁴⁾[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione^J, dove saranno trasformati per il consumo umano.]

- II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, ⁽⁴⁾[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da ⁽⁴⁾[uno stabilimento] ⁽⁴⁾[un habitat] in cui:
 - (i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e
 - gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.

II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

- II.2.6.1. quando gli animali sono trasportati in acqua, l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;
- II.2.6.2. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:
 - quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;

Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

III.	Informazioni sanitarie		C-4000			
			II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC
	(ii)	i mezzi di trasporto lo stato sanitario de				tale da non compromettere orto;

- (iii) (4)[il contenitore] (4)[la barca vivaio] (4)[non è stato/a utilizzato/a in precedenza] (4)[è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del (4)[paese terzo] (4)[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione];
- II.2.6.3. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o (4)[nello stesso contenitore] (4)[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;
- II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in ⁽⁴⁾[un paese terzo] ⁽⁴⁾[un territorio] ⁽⁴⁾[una zona] ⁽⁴⁾[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo ⁽⁴⁾[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del ⁽⁴⁾[paese terzo] ⁽⁴⁾[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua] ⁽⁴⁾[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione].

II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

- II.2.7.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare (4)[i mezzi di trasporto] (4)[i contenitori] in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e, nello specifico, la partita è identificata mediante (4)[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] (4)[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;
- (4)[II.2.7.2. in caso di animali acquatici, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno le seguenti informazioni:
 - (a) il numero di contenitori presenti nella partita;
 - (b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;
 - (c) il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;
 - (d) una dichiarazione come segue: (4)["pesci vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea"] (4)["crostacei vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea"].]
- (4)[II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:
 - (a) "pesci destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima del consumo umano";
 - (b) "crostacei destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima del consumo umano".]

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

II.	Informazioni sanitarie				
		II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC

II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

La parte II.2.4 del certificato **non si applica** ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese/territorio o una sua parte inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:

- (a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- (b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
- (c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;
- (d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto, nonché agli animali acquatici vivi destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura: i) uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429; o ii) un centro di spedizione come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691, dove sono successivamente trasformati o preparati per il consumo umano.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

II.	Informazioni sanitarie				
		II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC
Dort	-1				<u></u>

Parte I

Casella I 20:

selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Prodotti destinati al consumo umano" oppure

"Ulteriore trasformazione" per gli altri casi.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301,

0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o

2106.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Natura del prodotto": specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.

"Tipo di trattamento": specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o

trasformato.

"Impianto di fabbricazione": sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer,

depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.

Parte II

La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.

- ⁽²⁾ La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: (a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione^K; (b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano; o (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.
- (3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- Cancellare la dicitura non pertinente.
- Il codice del paese terzo/territorio/zona/compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci:

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

722	0.00	2401/3000000				
II.	In	formazioni sanitarie				
			II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC
	(a)	crostacei imballati ed etichettati per il consul animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 viventi se riportati in ambiente acquatico;				
	(b)	crostacei destinati al consumo umano senza al dettaglio conformemente ai requisiti relativi				
	(c)	crostacei imballati ed etichettati per il consulanimali di cui al regolamento (CE) n. 853/200 temporaneo nel luogo di trasformazione;				
	(d)	pesci macellati ed eviscerati prima della spedia	zione.			
(7)	malati	rabile quando lo Stato membro di destinazioni ria di categoria C come definita all'articolo 1, p riosto a un programma facoltativo di eradicazi rimento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.	ounto 3),	del regolamento	di esecu	uzione (UE) 2018/1882 o è
(8)	specif	abile quando lo Stato membro di destinazion ica, che sono state approvate dalla Commis 429, altrimenti cancellare.				
(9)	(UE)	ecie elencate nella colonna 2 della tabella 2020/692 in relazione a malattie per le quali ticolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.	a figura gli Stat	nte nell'allegato i membri applican	XXIX (o misu	del regolamento delegato re nazionali come previsto
(10)	Deve es	ssere firmato da:				
	- u	n veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attes	stato di s	anità animale", no	n è can	cellata;
	- u	n certificatore o un veterinario ufficiale quando l	a parte l	I.2, "Attestato di sa	nità ani	male", è cancellata.
[Ve	terinar	io ufficiale] ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ /[Certificatore] ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾				
No	ne e co	ognome (in stampatello)				
Dat	a	Qua	alifica e t	itolo		
Tim	nbro	Firm	na			

CAPITOLO 29

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH)

PA	ESE						Cer	tificato ufficiale per l'U
	I.1.	Speditore/espe	ortatore		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC
		Indirizzo Paese			1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR
				Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/in Nome	nportatore		1.6.	Operatore responsal Nome	oile del	la partita
		Indirizzo				Indirizzo		
lella p		Paese		Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
	1.7.	Paese di origin	ne	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazion	е	Codice ISO del paese
	1.8.	Regione di origine Codice			I.10.	Regione di destinazi	one	Codice
	I.11.	Luogo di spedizione			I.12.	Luogo di destinazion	ne	
CLIZI		Nome	N. di regi	strazione/di mento		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento
des		Indirizzo				Indirizzo		
arte ::		Paese Codice ISO del paese			Paese		Codice ISO del paese	
7	I.13.	Luogo di caric	30033		1.14.	Data e ora della parte	enza	55,00
	I.15.	Mezzo di trasp	oorto		I.16.	Posto di controllo fro		
		☐ Aeromobile	□ Nave		1.17.	Documenti di accom	pagnar	nento
		□ Treno	□ Veicolo	stradale		Tipo		Codice
		Identificazione				Paese Riferimento del docum commerciale	nento	Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di tr	asporto	Ambi		igerazione	☐ Di congelamento			
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	nitore/numero d		N. del sigillo		*			
1.20.	Certificato come	o per							
	☐ Prodotti destinati consumo umano			□ Indu	stria conserviera	Ulteriore trasformazione			
2012020				I.22. ☐ Per il mercato interno					
1.21.	1.21.			1.23.					
1.24	Numero totale di co	olli I.25.	Quar	ntità totale	I.26. Peso net	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)			
1.27	Descrizione della p	artita							
Codio	ce NC Specie	III SENIA CORE	en	NOW BO	NOTICE OF THE PARTY OF THE PART	2246 2277			
		Deposito frigorifero		archio di entificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto			
☐ Cor finale	nsumatore	Tipo di trattamento Data di raccolta/ di produzione	pr	atura del rodotto npianto di bbricazione	Numero di coll	i Lotto n.			

ΙT

PAESE

Modello di certificato EU-FISH

lr.	nformazioni sanitarie	II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento
1. Attes	tato di sanità pubblica				
n. 852	oscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescriz 2/2004 ⁸ , (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlar pesca di cui alla parte I:				
(a)	sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto riconosciute/registrate*(indicare il Stato membro o degli Stati membri di bandiera) in o VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;	numero d	i riconoscimento/r	egist	razione e il nome dello
(b)	se applicabile, sono stati immagazzinati in uno o più il numero di riconoscimento) in conformità ai requisit regolamento (CE) n. 853/2004;				
(c)	se applicabile, sono stati caricati nel rispetto delle (indicare il numero di ric Stato membro o degli Stati membri, oppure del papertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitoli I e VIII	onoscime aese terzo	nto e la bandiera o o dei paesi terz	della	nave o delle navi dello conformità ai requisit
(d)	se applicabile, sono stati caricati in un contenitore un autocarro(indicare il numero di ta (indicare il numero del volo) in conformità ai del regolamento (CE) n. 853/2004; e	rga dell'a	utocarro e del rim	orchi	io) o su un aeromobile
(e)	sono accompagnati dalla dichiarazione di trasbordi parti pertinenti di essa (**);	o o dalla	dichiarazione di s	barco	o stampata (**) o dalle
(f)	rispettano le garanzie relative agli animali vivi e a sorveglianza dei residui presentati a norma dell'ar animali e i prodotti in questione sono elencati nella d di origine interessato;	ticolo 29	della direttiva 96/	23/C	E del Consiglio ^C e gl
(g)	sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ^E		ei tenori massimi	di c	ontaminanti stabiliti ne

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5). C

D

PAESE

Modello di certificato EU-FISH

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato III.b. Riferimento IMSOC

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del

deposito frigorifero nel paese terzo di spedizione oppure, qualora la merce non fosse conservata in un deposito frigorifero, indicare il nome e il numero di riconoscimento o di

registrazione della nave di origine battente bandiera dello Stato membro.

Casella I.15: indicare il mezzo di trasporto in partenza dal paese terzo di spedizione. In caso di navi

congelatrici o navi reefer, indicarne il nome, il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera; in caso di pescherecci, indicare il numero di registrazione e lo Stato di bandiera. Se come mezzi di trasporto si utilizzano contenitori, autocarri o aeromobili, indicare le

stesse informazioni fornite al quarto trattino della parte II.1.

Casella I.20: selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -

9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "*Prodotti destinati al consumo umano*" oppure

"Ulteriore trasformazione" per gli altri casi.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301,

0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o

2106.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Tipo di trattamento": specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o

trasformato.

Parte II

* Sono compresi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer.

** È accettato anche il formato elettronico. Se non vi è magazzinaggio è utilizzata una dichiarazione di trasbordo, altrimenti una dichiarazione di sbarco.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro

CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 (MODELLO FISH/MOL-CAP)

PA	ESE				3	Certificato ufficiale per l'UE	
Ì	l.1.	Speditore/esportator	re	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/importa Nome	tore	1.6.	Operatore responsabile Nome	della partita	
		Indirizzo			Indirizzo		
ella p		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazione	Codice	
one a	I.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione		
CLIZIO		Nome N.	di registrazione/di onoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
des		Indirizzo			Indirizzo		
апте і:		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
-	I.13.			1.14.	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH		
П				I.16.	Posto di controllo fronta	liero di ingresso	
				I.17.	. Documenti di accompagnamento		
	I.15.				Tipo	Codice	
					Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.							
I.19.							
1.20.	Certificat	to come o per					
	☐ Prodotti consumo	i destinati al umano			ndustria cons	erviera 🗆 Ulterior	e trasformazione
104				I.22. □ Pe	er il mercato i	interno	
1.21.				1.23.			
1.24	Numero to	tale di colli	I.25. Qua	ntità totale	1.26.	Peso netto/peso lo	rdo totale (kg)
1.27	Descrizion	e della partita					
Codic NC	ce Specie	☐ Consumatore finale	Numero di colli	Peso netto	Lotto n.	Tipo di imballaggio	Tipo di trattamento
		Data di raccolta/ produzione	di		Marchio di identificazi		

Parte II: certificazione

PAESE MOL-CAP

Modello di certificato FISH-

II. Attestato sanitario II.a. Riferimento del II.b. Riferimento certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi di cui alla parte I:

- (a) sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che la nave figura nell'elenco di navi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione (è iscritta nell'elenco UE):
- (b) la nave applica requisiti generali in materia d'igiene, attua un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, ed è elencata come stabilimento riconosciuto dell'UE;
- (c) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;
- (d) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 [soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] (cancellare la dicitura non pertinente) e, ove opportuno, i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^C;
- (e) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE MOL-CAP

Modello di certificato FISH-

- (g) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (h) i prodotti della pesca rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
- (i) i prodotti della pesca sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^F;
- (j) i prodotti della pesca congelati o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a - 18 °C in ogni parte della massa. I pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9 °C.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.2: un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione.

Casella I.5: il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica

cui è direttamente destinata la partita importata nello Stato membro di

destinazione.

Casella I.7: il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni

^{89/187/}CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

ΙT

PAESE **MOL-CAP**

Modello di certificato FISH-

Casella I.11:

il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell'elenco previsto all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione,

dalla quale i prodotti della pesca sono importati direttamente.

Casella I.20:

selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Prodotti destinati al consumo umano" oppure "Ulteriore

trasformazione" per gli altri casi.

Casella I.27:

inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516,

1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Tipo di trattamento": specificare se si tratta di un prodotto refrigerato,

congelato o trasformato.

Capitano della nave

Nome e cognome (in stampatello):

Data: Firma:

Timbro:

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC)

Al	ESE					Certifica	ato sanita	rio/ufficiale per l'UE	
	I.1.	Speditore/espo	ortatore		1.2.	Riferimento del	I.2a. R	tiferimento IMSOC	
		Nome				certificato			
		Indirizzo			1.3.	Autorità centrale competente	C	ODICE QR	
		Paese		Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/in	nportatore		1.6.	Operatore responsantita	nsabile de	ella	
		Nome				Nome			
		Indirizzo				Indirizzo			
		Paese		Codice ISO del paese	Paese			Codice ISO del paese	
a partita	1.7.	Paese di origine		Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destina	zione	Codice ISO del paese	
	1.8.	Regione di origine		Codice	I.10.	Regione di desti	nazione	Codice	
e	I.11.	Luogo di sped	izione		1.12.	Luogo di destina	zione		
Parte I descrizione della partita		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento		Nome		N. di registrazione/	
escri		Indirizzo		riconoscimento		Indirizzo		di riconoscimento	
arte		Paese		Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
ă	I.13.	Luogo di caric	0		1.14.	Data e ora della j	partenza		
T	I.15.	Mezzo di trasp	orto		I.16.	Posto di controll	o frontalie	ero di ingresso	
		☐ Aeromobile	□ Nave		1.17.	Documenti di ac	compagna	amento	
		□ Treno	□ Veicolo	stradale		Tipo		Codice	
		Identificazione				Paese		Codice ISO del paese	
						Riferimento del do commerciale	cumento		

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	□ Di re	frigerazio	ne 🗆 Di cong	gelamento
I.19.	Numero del conter N. del contenitore	nitore/numero del si	gillo N. del sigillo			
1.20.	Certificato come o	per				
	□ Prodotti destinati consumo umano	al □ Animali acqua destinati al co umano		ntro di sp	edizione Ulteriore	trasformazione
1.21.			I.22. 🗆 Per i	l mercate	o interno	
100000000000000000000000000000000000000			1.23.			
1.24	Numero totale di col	li I.25. Qua	ntità totale	1.26.	Peso netto/peso lore	do totale (kg)
1.27	Descrizione della pa	rtita				
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazion	ne	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del p	rodotto	Numero di colli	Lotto n.
☐ Cor finale	sumatore	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	е		

Modello di certificato MOL-HC

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. IMSOC	Riferimento
			Continuato			

(1)Attestato di sanità pubblica 11.1.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che ⁽⁴⁾[i molluschi bivalvi vivi] ⁽⁴⁾[gli echinodermi vivi] ⁽⁴⁾[i tunicati vivi] ⁽⁴⁾[i gasteropodi marini vivi] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- vivi] (4)[tunicati vivi] (4)[gasteropodi marini vivi] (4)[prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] e inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
- (b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (c) sono stati raccolti, all'occorrenza stabulati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (4)[sono stati manipolati, all'occorrenza depurati, e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004]; (4)[sono stati preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004]];
- (e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, (4)[all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^C;
- (f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità (4)[all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004] (4)[all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004];
- (g) sono stati marcati ed etichettati conformemente (4)[all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004] (4)[all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004];
- (h) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Informazioni sanitarie

11.

Modello di certificato MOL-HC

del II.b.

Riferimento

		certificato	IMSOC
(i)	provengono da una zona di produzione di regolamento di esecuzione (UE) 2019/62		
	Lindicare la classificazione della zona di n	roduzione al momento de	alla raccolta) (tranne che per i

II.a.

pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei che non sono filtratori raccolti fuori dalle zone di produzione classificate);

Riferimento

- hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui (4)[agli articoli da 51 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissionel (4) [agli articoli da 69 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627];
- (k) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^E e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^F per il paese di origine interessato;
- sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^H
- Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di (3)specie elencate destinati al consumo (2)[II.2. umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i molluschi selvatici e i loro prodotti sbarcati da pescherecci

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

- secondo le informazioni ufficiali, (4)[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
 - II.2.1.1. provengono da (4)[uno stabilimento] (4)[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissionel e alle malattie emergenti;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51). Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro

residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE)

^{2016/429} del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

Modello di certificato MOL-HC

II.	Informazioni sanitarie	II.a		rimento ertificato	del	II.b. IMSOC	Riferimento
	ADMINISTRAÇÃO VILVADA DE DE	/7000 X	=======================================			280606060000	

- II.2.1.2. (4)[gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;
- (4) [II.2.2. (4) [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27,] (4) [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni:
 - II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura (4)[registrato] (4)[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:
 - le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;
 - i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento:
 - (iii) la mortalità nello stabilimento;
 - II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]

II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

- (4)(6)[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da (4)[un paese contrassegnato] (4)[un territorio contrassegnato] (4)[una zona contrassegnata] (4)[un compartimento contrassegnato] dal (5)codice: _____ _ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di tali (4)[animali acquatici] (4)[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]
- (4)(6)[II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]
- II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;
- II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.

Modello di certificato MOL-HC

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento	del	II.b.	Riferimento
75.50			certificato		IMSOC	

(4)(6)[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità

II.2.4.1. Prescrizioni per le (3)specie elencate per l'infezione da Microcytos mackini o l'infezione da Perkinsus marinus

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese dichiarato] (4)[un territorio dichiarato] (4)[una zona dichiarata] (4)[un compartimento dichiarato] indenne da (4)[infezione da *Microcytos mackini*] (4)[infezione da *Perkinsus marinus*] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del caso degli animali acquatici, tutte le (3)specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

- sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;
- (ii) non sono vaccinate contro (4)[tale malattia] (4)[tali malattie].]

(4)(7) [II.2.4.2.Prescrizioni per le (3)specie elencate per l'infezione da *Marteilia refringens*, l'infezione da *Bonamia exitiosa* o l'infezione da *Bonamia ostreae*

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese dichiarato] (4)[un territorio dichiarato] (4)[una zona dichiarata] (4)[un compartimento dichiarato] indenne da (4)[infezione da *Marteilia refringens*] (4)[infezione da *Bonamia exitiosa*] (4)[infezione da *Bonamia ostreae*] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le (3)specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

- sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie:
- non sono vaccinate contro ⁽⁴⁾[tale malattia] ⁽⁴⁾[tali malattie].]

(4)(8) [II.2.4.3.Prescrizioni per le (9)specie sensibili all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μναr (OsHV-1 μναr)

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese] (4)[un territorio] (4)[una zona] (4)[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda l'OsHV-1 μvar, necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, come previsto dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.]]

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

Modello di certificato MOL-HC

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento	del	II.b.	Riferimento
PERSONAL PROPERTY.		- CARTANODA	certificato		IMSOC	

oppure (4)(6)[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità

⁽⁴⁾[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] ⁽⁴⁾[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione^K, dove saranno trasformati per il consumo umano.]

- II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, (4)[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[uno stabilimento] (4)[un habitat] in cui:
 - non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e
 - gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.

II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

- II.2.6.1. quando gli animali sono trasportati in acqua, l'acqua non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;
- II.2.6.2. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:
 - quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;
 - i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;
 - (iii) (4)[il contenitore] (4)[la barca vivaio] (4)[non è stato/a utilizzato/a in precedenza] (4)[è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del (4)[paese terzo] (4)[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione];
- II.2.6.3. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o ⁽⁴⁾[nello stesso contenitore] ⁽⁴⁾[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;

Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

Riferimento

IT

Informazioni sanitarie

PAESE

II.

Modello di certificato MOL-HC del II.b.

		certificato	IMSOC	
II.2.6.4	(⁴)[una zona] (⁴)[un compar delle specie e categorie sp	ricambio di acqua in (4)[un pa timento] che figura nell'elenco ecifiche di animali acquatici, ciò	per l'ingresso nell'Unione avviene solo (4)[in caso di	

II.a.

trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del (4)[paese terzo] (4)[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua] (4)[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione].

Riferimento

II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i (4)[mezzi di trasporto] (4)[contenitori] in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

- II.2.7.1. la partita è identificata mediante (4)[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] (4)[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;
- (4)[II.2.7.2. in caso di animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene:
 - informazioni sul numero di contenitori presenti nella partita; (a)
 - (b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;
 - (c) informazioni sul numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;
 - (d) la seguente dichiarazione: "molluschi vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea".]
- (4)[II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno la seguente dichiarazione:

"molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea".]

Validità del certificato sanitario/ufficiale 11.2.8.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]

Modello di certificato MOL-HC

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. IMSOC	Riferimento
P. 1985						

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

La parte II.2.4 del certificato **non si applica** ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese o una sua regione inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:

- (a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- (b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
- (c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto, nonché agli animali acquatici vivi destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura: i) uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429; o ii) un centro di spedizione come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691, dove sono trasformati o altrimenti preparati per il consumo umano.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

II. Informazioni	sanitarie	II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. IMSOC	Riferimento
------------------	-----------	-------	----------------------------	-----	----------------	-------------

Parte I

Casella I.8:

"Regione di origine": indicare la zona di produzione e la relativa classificazione al momento della raccolta.

Parte II

- (1) La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione.
- (2) La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: (a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione^L; (b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano; o (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.
- (3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (5) Il codice del paese terzo/territorio/zona/compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici:
 - (a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
 - (b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
 - (c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.
- (7) Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è sottoposto a un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento de certificato	I II.b. Riferimento
(8)	Applicabile quando lo Stato membro di destina: malattia specifica, che sono state approvate o regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.			
(9)	Le specie elencate nella colonna 2 della tabella fiz 2020/692 in relazione a malattie per le quali gli dall'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.			
(10)	Deve essere firmato da:			
	 un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "A 	ttestato	di sanità animale", non	n è cancellata;
	- un certificatore o un veterinario ufficiale quand	lo la pa	rte II.2, "Attestato di sa	nità animale", è cancellata.
[Ve	terinario ufficiale] (4)(10)/ [Certificatore](4)(10)			
Nor	me e cognome (in stampatello)			
Dat	a	Qualif	ica e titolo	
Tim	bro	Firma		

CAPITOLO 32

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM (MODELLO MOL-AT)

	ottoscritto, certificatore, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, cui al certificato ufficiale recante n. di riferimento:
(1)	sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, classificate e monitorate dalle autorità competenti in conformità agli articoli 52 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) $2019/627$ della Commissione (^) e in cui il tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) risulta inferiore a 300 µg per 100 g;
(2)	sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dalle autorità competenti, direttamente allo stabilimento:
	(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dalle autorità competenti al trattamento dei molluschi);
(3)	durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dalle autorità competenti che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona di produzione e lo stabilimento di destinazione;
(4)	sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell'allegato della decisione 96/77/CE della Commissione (^B); e
(5)	dopo il trattamento termico non contengono un tenore di tossina PSP superiore a $80\mu g$ per $100g$ in base a un metodo ufficiale dell'Unione, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici della prova effettuata su ciascun lotto incluso nella partita oggetto del presente certificato.
	Il certificatore certifica che le autorità competenti hanno verificato che le procedure di autocontrollo attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.
	Il sottoscritto, certificatore, dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono alla prova effettuata sui prodotti a trasformazione avvenuta.
C	ertificatore
No.	ome e cognome (in stampatello)
Da	ata Qualifica e titolo
Ti	imbro Firma

⁽A) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU I. 131 del 17.5.2019, pag. 51).

riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(B) Decisione 96/77/EC della Commissione, del 18 gennaio 1996, che stabilisce le condizioni per la raccolta e la trasformazione di taluni molluschi bivalvi provenienti da zone in cui il livello di tossine paralizzanti supera il limite stabilito dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio (GU L 15 del 20.1.1996, pag. 46).

CAPITOLO 33

$\begin{array}{c} \mathsf{MODELLO} \ \mathsf{DI} \ \mathsf{CERTIFICATO} \ \mathsf{SANITARIO}/\mathsf{UFFICIALE} \ \mathsf{PER} \ \mathsf{L'INGRESSO} \ \mathsf{NELL'UNIONE} \ \mathsf{DI} \ \mathsf{LATTE} \ \mathsf{CRUDO} \ \mathsf{DESTINATO} \ \mathsf{AL} \\ \mathsf{CONSUMO} \ \mathsf{UMANO} \ (\mathsf{MODELLO} \ \mathsf{MILK-RM}) \end{array}$

PAE	SE				Certifica	to sar	nitario/ufficiale per l'UE
	I.1.	Speditore/esportator	e	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/importa Nome	tore	1.6.	Operatore responsabile Nome	e della	a partita
		Indirizzo			Indirizzo		
descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazion	ie	Codice
	I.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione		
scrizi			di registrazione/di onoscimento		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento
des		Indirizzo			Indirizzo		
Parte I:		Paese Co	dice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
ď	I.13.	Luogo di carico		I.14.	Data e ora della parten	za	
	1.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo fron	taliero	di ingresso
		☐ Aeromobile ☐ Na	ave	I.17.	Documenti di accompa	agnam	nento
		□ Treno □ Ve	eicolo stradale		Tipo		Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale		Codice ISO del paese

I.18.	3. Temperatura di ☐ Ambiente trasporto		☐ Di refrigerazione ☐ Di co		☐ Di congel	amento			
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	nitore/nume	ro del sigi	illo N. del sigillo					
1.20.	Certificato come o	per per							
	☐ Prodotti destinati al consumo umano		e trasforma	zione					
I.21.	□ Per il transito			I.22. □ Per il mercato interno					
Paese terzo Codice ISO del paese			I.23. □ Per la reintroduzione						
1.24.	24. Numero totale di colli I.25. Qi			uantità totale	I.26. Peso n	tto/peso lordo totale (kg)			
1.27.	Descrizione della	partita	3		2:				
	Codice NC Specie Deposito frigorifero			Marchio di identificazio	Tipo di imballa ne	ggio	Peso netto		
		Tipo di tra	ttamento	Natura del prodotto	Numero di coll	i	Lotto n.		
☐ Con finale	sumatore	Data di ra produzion		Impianto di fabbricazior	Numero di ricci o di registrazio dell'impianto/d stabilimento/de	one ello			

Parte II: certificazione

Modello di certificato MILK-RM

II.a.	Riferimento del certificato	II.b.	Riferimento IMSOC
	II.a.		l li a

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C, e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
- (b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (d) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;
- (e) sono rispettate le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
- in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della CommissioneF;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro

residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze

farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

- (g) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^H.
- II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando il latte crudo deriva da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

Il latte crudo di cui alla parte I:

- II.2.2. è stato ottenuto da **animali** della/e specie [Bos Taurus,]⁽¹⁾ [Ovis aries,]⁽¹⁾ [Capra hircus,]⁽¹⁾ [Bubalus bubalis,]⁽¹⁾ [Camelus dromedarius]⁽¹⁾ che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;
- II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da stabilimenti:
 - (a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione¹;
 - (b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
 - (c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di latte crudo, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale latte crudo.

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo

stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso

nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo

(se pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci:

04.01; 04.02 o 04.03.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Impianto di fabbricazione": inserire il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per

l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è
 cancellata.

[Veterinario ufficiale](1)(3)/[Certificatore](1)(3)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 34

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO A BASE DI LATTE CRUDO O CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MILK-RMP/NT)

PAESE					Certificato sanitario/ufficiale per l'U					
	I.1. Speditore/esportatore Nome)	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC				
		Indirizzo			Autorità centrale competente	CODICE QR				
Parte I: descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente					
	1.5.	Destinatario/importatore Nome			I.6. Operatore responsabile della partita Nome					
	Indirizzo				Indirizzo					
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese				
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese				
	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazion	e Codice				
	I.11.	. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento		I.12.	Luogo di destinazione Nome N. di registrazi					
					Indirizzo	riconoscimento				
		Paese Coo	lice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese				
0	I.13.	Luogo di carico			Data e ora della partenza					
	1.15.	. Mezzo di trasporto			Posto di controllo frontaliero di ingresso					
		□ Aeromobile □ Nave		I.17.	Documenti di accompagnamento					
		□ Treno □ Ve	colo stradale		Tipo	Codice				
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	Codice ISO del paese nto				

1.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambier	nte		☐ Di refrige	razione	☐ Di congel	amento	
1.19.	Numero del conte	enitore/numero d	del sia	illo			1		
	N. del contenitore		3	N. del sigillo					
1.20.	Certificato come	o per							
	☐ Prodotti destinat	i Ulteriore tr	asform	nazione					
	al consumo umano)							
1.21.	□ Per il transito			I.22. ☐ Per il mercato interno					
Paese terzo Codice ISO del paese			I.23. Per la reintroduzione						
1.24.	4. Numero totale di colli I.25.			Quantità totale	1.26.	I.26. Peso netto/peso lordo totale (k			
1.27.	Descrizione della	a partita			*				
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero		Marchio di identificazio		di imballaç	ggio	Peso netto	
		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Nume	ero di colli		Lotto n.	
□ Con finale	sumatore	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazion	ne o di re dell'in	ero di ricor egistrazior npianto/de imento/de	ello	,	

Parte II: certificazione

Modello di certificato MILK-RMP/NT

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b.	Riferimento IMSOC	
----------------------------	-----------------------------------	-------	----------------------	--

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002A (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^c, e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare

- (a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:
 - (i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
 - (ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - (iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - (iv) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi:
 - (v) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
 - (vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione^F;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi D

terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

Modello di certificato MILK-RMP/NT

- (vii) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della
- (b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di fabbricazione, ai fini della riduzione di rischi specifici, compresa la pastorizzazione:
- (d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissionel; e
- è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.
- II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I:

- II.2.1. provengono dalle zone contrassegnate dai codici:(2) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e
- II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto:
 - [nella zona di cui al punto II.2.1;]
 - (1) oppure [nelle zone contrassegnate dai codici(2) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;]
 - (1) oppure [in uno Stato membro;]
- II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali della/e specie [Bos Taurus,](1) [Ovis aries,]⁽¹⁾ [Capra hircus,]⁽¹⁾ [Bubalus bubalis,]⁽¹⁾ [Camelus dromedarius]⁽¹⁾ che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura:

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni G

contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

II.2.3. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali detenuti in stabilimenti:

- (a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^J:
- (b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
- (c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica in conformità a un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, né a un trattamento di pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo

stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve

informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo

(se pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci:

04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 17.02, 21.05, 22.02, 35.01, 35.02 o 35.04.

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

C	asella I.27:	descrizione della partita:	
		"Impianto di fabbricazione": inserire il numero di ric produzione, del centro di raccolta o del centro di star l'esportazione nell'Unione europea.	
Pa	arte II		
(1)	Cancellare la dicit	ura non pertinente.	
(2	ii oodioo dolla 2	zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori ll'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/42	
(3)	Deve essere firm	ato da:	
-	un veterinario ufficiale	quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è d	cancellata;
	un certificatore o un ve	eterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità	animale", è cancellata.
[V	/eterinario ufficiale] ⁽¹⁾⁽³⁾ /	[Certificatore] ⁽¹⁾⁽³⁾	
N	ome e cognome (in stam	patello)	
Da	ata	Qualifica e titolo	
Ti	imbro	Firma	

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO DI PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT)

PAE	SE				Certificato	sanitario/ufficiale per l'UE	
	I.1.	Speditore/esportato	ore	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente		CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/import Nome	atore	1.6.	Operatore responsabile Nome	della partita	
		Indirizzo			Indirizzo		
Parte I: descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	1.8.	Regione di origine Codice		1.10.	Regione di destinazione	Codice	
	I.11.	I.11. Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione		
scriz		di	. di registrazione/ riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
de		Indirizzo			Indirizzo		
arte I:		Paese C	Paese Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
۵	I.13.	Luogo di carico		1.14.	Data e ora della partenza		
	1.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo fronta	liero di ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accompag	namento	
		□ Treno □ \	/eicolo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambie	ente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	enitore/numero		illo Il sigillo		
1.20.	Certificato come	o per				
	☐ Prodotti destinat	i				
	al consumo umano)				
I.21.	☐ Per il transito		1.22.	☐ Per il merca	ato interno	
	Paese terzo	Codice ISO del paese	1.23.	☐ Per la reint	roduzione	
1.24.	Numero totale d	i colli	1.25.	Quantità tota	le I.26. Peso n	etto/peso lordo totale (kg)
Codic	Descrizione della e NC Specie		mento	Marchio di identificazion Natura del prodotto	Tipo di imballa ne Numero di coll	netto
□ Cor finale	asumatore	Data di racco di produzione		Impianto di fabbricazion	Numero di riconoscimento registrazione dell'impianto/ dello stabilime del centro	- 10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m

PAESE

Parte II: certificazione

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b.	Riferimento IMSOC	
----------------------------	-----------------------------------	-------	----------------------	--

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:
 - proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
 - è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
 - in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della CommissioneF;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità

al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51). Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

- è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^H;
- (b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione¹:
- (e) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;
- (f) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;
- (g) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.
- II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I:

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

- II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto:
 - (1) [nella zona di cui al punto II.2.1;]

 - (1) oppure [in uno Stato membro;]
- II.2.3. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali della/e specie [Bos Taurus,]⁽¹⁾ [Ovis aries,]⁽¹⁾ [Capra hircus,]⁽¹⁾ [Bubalus bubalis,]⁽¹⁾ [Camelus dromedarius]⁽¹⁾ che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;
- II.2.4. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali detenuti in stabilimenti:
 - registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^J;
 - (b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
 - (c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004] provenienti da zone elencate che figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica ma devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione perché sono stati prodotti a partire da latte crudo ottenuto in stabilimenti che non sono ufficialmente indenni da brucellosi o tubercolosi o perché devono essere sottoposti a pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e

veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella 1.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve

informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo

(se pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci:

04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02,

28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Impianto di fabbricazione": indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(3) Deve essere firmato da:

un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale](1)(3)/[Certificatore](1)(3)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI DIVERSO DALLA PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-ST)

PAE	SE					Certifica	to sani	tario/ufficiale per l'U	
	I.1.	Speditore/espo	rtatore		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSO	
		Indirizzo Paese			1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR	
				Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/im Nome	portato	re	1.6.	Operatore responsabile Nome	e della	partita	
		Indirizzo Paese				Indirizzo			
cita				Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese	
Parte I: descrizione della partita	1.7.	Paese di origine Codice ISO del paese		1.9.	Paese di destinazione	Paese di destinazione Codice paese			
	1.8.	Regione di origine Codice		Codice	I.10.	Regione di destinazion	е	Codice	
	I.11.	Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento		I.12.	Luogo di destinazione Nome	5	N. di registrazione/di riconoscimento		
a I. des		Indirizzo Paese		e ISO del paese		Indirizzo Paese		Codice ISO del	
<u> </u>		raese Coulce 130 del paese			raese		paese		
-3	I.13.	Luogo di carico	0		I.14.	Data e ora della partenz	za		
	1.15.	Mezzo di traspo	orto		I.16.	Posto di controllo front			
		☐ Aeromobile ☐ Nave		1.17.	Documenti di accompa	gname	nto		
		□ Treno	□ Veice	olo stradale		Tipo	C	odice	
		Identificazione				Paese Riferimento del documer commerciale		odice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Am	biente		☐ Di refrigera	azione	☐ Di congela	amento		
I.19.	Numero del conte	nitore/nume	ro del sigi	llo						
	N. del sigillo									
1.20.	0. Certificato come o per									
	☐ Prodotti destinati									
	al consumo umano	E.								
I.21.	☐ Per il transito			I.22. □ Per	il mercato in	terno				
	Paese terzo	Codice ISO paese	del	I.23. □ Per	la reintroduz	ione				
1.24.	Numero totale di	1.25. Q	uantità totale	1.26.	Peso ne	tto/peso lord	totale (kg)			
1.27.	Descrizione della	partita			****					
Codic	e NC Specie	Deposito		Marchio di		imballag	gio	Peso		
		frigorifero Tipo di trattament	0	identificazio Natura del prodotto	2007	o di colli		netto Lotto n.		
□ Con finale	sumatore	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazio	ne o di reg dell'imp	o di ricon gistrazion pianto/del nento/del	llo			

PAESE

Parte II: certificazione

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento III.b.

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattierocasearil

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C, e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:
 - proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
 - (ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004:
 - (iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - (iv) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;
 - (v) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
 - (vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione^F;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L. 131 del 17.5.2019, pag. 51).

n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

- (vii) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^H;
- (b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione¹;
- (e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento termico di cui al punto II.2.2 e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;
- (f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.
- II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I:

- - II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da **una sola specie di animali**, in particolare dalla **specie** [Bos Taurus]⁽¹⁾ [Ovis aries]⁽¹⁾ [Capra hircus]⁽¹⁾ [Bubalus bubalis]⁽¹⁾ [Camelus dromedarius]⁽¹⁾ e il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattierocaseari è stato sottoposto:
 - (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;] (1)
 - (1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;](1)

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

(1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;] (1)

(1) oppur [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;] (1)

(1) oppur [a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:

[(i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;](1)

oppure [(i)un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;](1)] (1)

oppure II.2.2. sono stati trasformati **miscelando** latte crudo ottenuto da **animali delle seguenti specie**:
[Bos Taurus]⁽¹⁾ [Ovis aries]⁽¹⁾ [Capra hircus]⁽¹⁾ [Bubalus bubalis] ⁽¹⁾ e [prima della]⁽¹⁾ [dopo la]⁽¹⁾ miscelazione tutto il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:

(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;] (1)

(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;](1)

(1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;] (1)

(1) oppure [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;] (1)

(1) oppure [a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:

[(i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;](1)

oppure [(i) un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;](1)] (1)

II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da una sola specie di animali, di una specie diversa da Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis o Camelus dromedarius e il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:

[a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a $3; J^{(1)}$

(1) oppure[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;](1)

privire II.2.2. sono stati trasformati miscelando latte crudo di specie diverse, e almeno una delle specie di origine è diversa da Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis o Camelus dromedarius e tutto il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:

(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a $3; J^{(1)}$

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;](1)

II.2.3. dopo il completamento del trattamento di cui al punto II.2.2, sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004] provenienti da zone che figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sono pertanto autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari solo se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla

Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e

veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve

informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo

(se pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci:

04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02,

28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.

Casella I.27: descrizione della partita:

Timbro

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

-	
	"Impianto di fabbricazione": indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.
Pa	rte II
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Deve essere firmato da:
-	un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
-	un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.
[Ve	eterinario ufficiale] ⁽¹⁾⁽³⁾ /[Certificatore] ⁽¹⁾⁽³⁾
No	me e cognome (in stampatello)
Da	ta Qualifica e titolo

Firma

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLOSTRO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM)

PAE	SE				Certifica	to sanitario/ufficiale per l'UE	
	I.1.	Speditore/esportatore	9	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/importat Nome	ore	1.6.	Operatore responsabile Nome	e della partita	
		Indirizzo			Indirizzo		
Parte I: descrizione della partita		Paese	paese		Paese	Codice ISO del paese	
	1.7.	Paese di origine	i origine Codice ISO del paese		Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	1.8.			I.10.			
	1.11.			I.12.	Luogo di destinazione Nome Indirizzo	N. di registrazione/di riconoscimento	
arte					Paese	Codice ISO del paese	
ĭ	I.13.	Luogo di carico		1.14.	Data e ora della partenza		
	I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo front		
		□ Aeromobile □ Nave		I.17.	Documenti di accompa	gnamento	
		□ Treno □ Veico	lo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambier	nte		☐ Di refrige	erazione	☐ Di congel	amento		
I.19.	Numero del conte	nitore/numero	del sig				*			
numerous services	N. del contenitore N. del sigillo									
1.20.	I.20. Certificato come o per									
	☐ Prodotti destinati									
	al consumo umano	Ò								
I.21.	.21.									
	Paese terzo	Codice ISO del paese		I.23. 🗆	191					
1.24.	Numero totale di	colli	1.25.	Quantità total	le I.26.	Peso ne	tto/peso lord	o totale (kg)		
1.27.	I.27. Descrizione della partita									
Codic	e NC Specie									
		Deposito frigorifero		Marchio di identificazio	\$2,000 E 1600 C	di imballag	gio	Peso netto		
		Tipo di trattan	nento	Natura del prodotto	Nume	ero di colli		Lotto n.		
□ Con finale	sumatore	Data di raccol produzione	ta/di	Impianto di fabbricazio	ne o di re dell'in	ero di ricon egistrazion npianto/de imento/del	llo			

PAESE

Parte II: certificazione

Modello di certificato COLOSTRUM

II. Informazioni sanitarie

Riferimento del II.a. certificato

Riferimento II.b. IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del colostro]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^c, e certifica che il colostro⁽²⁾ di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) il colostro:

- (i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
- (ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;
- (iv) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del colostro previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
- (v) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della CommissioneF;
- (vi) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^H;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi

terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni

contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM

- (b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (c) è stato manipolato, immagazzinato, confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione¹.
- II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando il colostro deriva da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

Il colostro(2) di cui alla parte I:

- II.2.2. è stato ottenuto da **animali** della/e specie [Bos Taurus,]⁽¹⁾ [Ovis aries,]⁽¹⁾ [Capra hircus,]⁽¹⁾ [Bubalus bubalis,]⁽¹⁾ [Camelus dromedarius]⁽¹⁾ che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;
- II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da stabilimenti:
 - registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^J;
 - (b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^K e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
 - (c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento dell'ottenimento del colostro.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di colostro, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale colostro.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:

indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE)

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) "Colostro" come definito nell'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (4) Deve essere firmato da:
 - un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
 - un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale](1)(4)/[Certificatore](1)(4)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM-BP)

PAE	SE				Certificat	o sanitario/ufficiale per l'UE	
	I.1.	Speditore/esportatore		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/importate Nome	ore	1.6.	Operatore responsabile Nome	della partita	
		Indirizzo			Indirizzo		
Parte I: descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	1.8.	Regione di origine Codice		1.10.	Regione di destinazione	Codice	
	I.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione		
scrizi			i registrazione/di noscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
de		Indirizzo			Indirizzo		
irte I:		Paese Cod	ice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
P	I.13.	Luogo di carico	ì	1.14.	Data e ora della partenza		
	1.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo front	aliero di ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accompa	gnamento	
		□ Treno □ Vei	colo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese to	

I.18.	Temperatura di trasporto	□ An	nbiente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelame	nto
I.19.	Numero del con N. del contenitore		ero del sigi	illo N. del sigillo			
1.20.	Certificato come	o per		10.27			
	☐ Prodotti destina al consumo umar						
I.21.	□ Per il transito			I.22. □ Per i	l mercato interno		
1	Paese terzo	Codice ISC paese) del	I.23. □ Per I	a reintroduzione		
1.24.	Numero totale	di colli	1.25. Qu	uantità totale	I.26. Peso ne	etto/peso lordo tot	ale (kg)
1.27.	Descrizione del	la partita					
		Deposito frig	orifero	Marchio di identificazio	Tipo di imballag ne	gio	Peso netto
		Tipo di tratta	mento	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
□ Con finale	sumatore	Data di racco di produzion		Impianto di fabbricazion	Numero di riconoscimento registrazione dell'impianto/ dello stabilimen del centro		

PAESE

Parte II: certificazione

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.a. II.b. certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostrol

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002A, (CE) n. 852/2004B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^C, e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro(2) di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) sono stati prodotti a partire da colostro che:
 - proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
 - è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
 - (iii) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;
 - (iv) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del colostro previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^D e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione^E per il paese di origine interessato;
 - in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione^F;

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

alimentari (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche C uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1. 2010, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

- (vi) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^G e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della CommissioneH:
- (b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- (d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione1:
- (e) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.
- II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti ottenuti dal colostro derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I prodotti ottenuti dal colostro(2) di cui alla parte I:

- presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data dell'ottenimento del colostro e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;
- II.2.2. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto:
 - [nella zona di cui al punto II.2.1;]
 - (1) oppure [nelle zone contrassegnate dai codici(3) che, alla data di rilascio del presente certificato, figuravano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]
 - (1) oppure [in uno Stato membro;]

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che

modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

II.2.2. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto da animali della/e specie [Bos Taurus,]⁽¹⁾ [Ovis aries,]⁽¹⁾ [Capra hircus,]⁽¹⁾ [Bubalus bubalis,]⁽¹⁾ [Camelus dromedarius]⁽¹⁾ che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;

II.2.3. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto da animali detenuti in stabilimenti:

- registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^J;
- (b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^K e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
- (c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento dell'ottenimento del colostro.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE		Modello di certif	icato COLOSTRUM-BP
Part	e I		
Case	ella I.8:	indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terz Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, 2016/429.	
Part	e II		
(1)	Cancellare la dic	citura non pertinente.	
(2)	"Prodotti ottenut n. 853/2004.	ti dal colostro" come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2	2, del regolamento (CE)
(3)		zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adotta all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.	ato dalla Commissione
(4)	Deve essere firmato	da:	
	 un veterinario uf 	fficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è car	cellata;
	 un certificatore c 	o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità an	imale", è cancellata.
[Vet	erinario ufficiale] ⁽¹⁾⁽⁴	⁴⁾ /[Certificatore] ⁽¹⁾⁽⁴⁾	
Nom	ne e cognome (in star	mpatello)	
Data	1,77	Qualifica e titolo	
Timb	oro	Firma	

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO FRG)

Ά	ESE					Certificato ufficiale per l'Ul	
	I.1.	Speditore/esportatore Nome			Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	I.5. Destinatario/importatore Nome			Operatore responsabile della partita Nome		
		Indirizzo			Indirizzo		
ıta		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
a part	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
e	I.8. Regione di origine Codice				Regione di destinazione Codice		
oue d	I.11. Luogo di spedizione			I.12.	Luogo di destinazione		
CLIZIO		Nome N. di registrazione/di riconoscimento			Nome	N. di registrazione/d riconoscimento	
des		Indirizzo			Indirizzo		
Parte I: descrizione della partita		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
2	I.13.	Luogo di caric	0	1.14.	Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto				Posto di controllo front	taliero di ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave			Documenti di accompa	gnamento	
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Am	biente	□ Di r	efrigera	zione	☐ Di congelamento		
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	nitore/nume	ro del sig	illo N. del sigillo	8		1.		
1.20.	. Certificato come o per								
	☐ Prodotti destinati consumo umano	al							
I.21.				I.22. □ Per	il merc	cato interno			
1.21.				1.23.					
1.24	Numero totale di colli I.25. Q		tuantità totale I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)						
1.27	Descrizione della pa	artita			20				
Codice NC Specie Deposito frigorifero					Tipo	o di allaggio	Peso netto		
☐ Consumatore Data d finale raccolt di proc				Impianto di fabbricazione	Nur	mero di colli	Lotto n.		

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato FRG

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del II.b. Riferimento certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le cosce di rana di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- (b) provengono da rane che sono state dissanguate e preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, refrigerate, congelate o trasformate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche; e
- (c) sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^C.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.27: inserire gli opportuni codici della nomenclatura combinata (NC), quali: 0208 90

70, 0210 99 39 o 1602 90 99.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Tipo di trattamento": fresche, trattate

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LUMACHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO SNS)

AESE					Certificato ufficiale per l'UE	
I.1.	Speditore/espe	ortatore	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
	Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
	Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
1.5.	I.5. Destinatario/importatore Nome			Operatore responsabile della partita Nome		
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese	
1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
I.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazione	Codice	
I.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione		
	Nome	N. di registrazione/ di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/ di riconoscimento	
3	Indirizzo			Indirizzo		
I.7.	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13.	Luogo di caric	:0	1.14.	Data e ora della partenza		
1.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo fronta	liero di ingresso	
	□ Aeromobile □ Nave			Documenti di accompag	namento	
	□ Treno	☐ Veicolo stradale		Tipo	Codice	
	Identificazione			Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	е	Di refrigerazione	☐ Di congelamento			
I.19.	Numero del cont N. del contenitore	enitore/numero de	el sigillo N. del sig	illo				
1.20.	Certificato come	o per	16					
	□ Prodotti destina consumo umar	ENDERVA SIES						
I.21.	52		I.22. 🛛	Per il mercato intern	10			
1.21.			1.23.	1.23.				
1.24	Numero totale di colli I.25. Quan		Quantità totale	tità totale I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)				
1.27	Descrizione della	partita						
Codic	ce NC Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto			
		Tipo di trattamento		Numero di colli	Lotto n.			
☐ Cor finale	nsumatore	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione					

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato SNS

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le lumache di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1(1)[in caso di ingresso nell'Unione direttamente da produttori primari di lumache vive:
 - (a) provengono da stabilimenti registrati che applicano requisiti generali in materia d'igiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti;
 - (b) sono state imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche;]

(1)[negli altri casi:

- (a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE; e
- (b) sono state preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, sgusciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche;] e
- II.1.2 sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^C.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE Modello di certificato SNS

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11: il numero di registrazione quando le lumache vive provengono direttamente da

un'azienda in un paese terzo e il numero di riconoscimento se le lumache vive

sono spedite da un deposito frigorifero.

Casella I.11: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura

combinata (NC), quali: 0307 60 00 o 1605.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Tipo di trattamento": nessuno (vive), fresche, trattate

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (MODELLO GEL)

PAESE						Certificato ufficiale per l'UE		
T	I.1.	Speditore/esporta	Speditore/esportatore Nome		Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		Indirizzo			Autorità centrale competente	CODICE QR		
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente			
	1.5.	Destinatario/importatore Nome Indirizzo			Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo			
E		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
descrizione della partita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
ē	1.8.	Regione di origine Codice			Regione di destinazione Codice			
n allo	I.11. Luogo di spedizione				Luogo di destinazione			
CLIZIO			N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		
200	Indirizzo				Indirizzo			
rarre I:		Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese		
Ľ	I.13.	Luogo di carico	faces since the a	1.14.	Data e ora della partenza			
	I.15.	.15. Mezzo di trasporto □ Aeromobile □ Nave			Posto di controllo frontaliero di ingresso			
					Documenti di accompa	gnamento		
		□ Treno	Veicolo stradale		Tipo	Codice		
530		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	Codice ISO del paese		

I.18.	Temperatrasport		☐ Ambiente	□ Di r	efrigerazione	☐ Di congelamento			
I.19.		del contenitore ntenitore	/numero del sig	illo N. del sigillo					
1.20.									
	□ Prodot	ti destinati al o umano							
1 24				I.22. □ Per	il mercato intern	10			
1.21.				1.23.					
1.24	Numero totale di colli I.25. Qua		I.25. Quan	ntità totale I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)					
1.27	Descrizio	ne della partita							
Codic	e NC	Specie							
			osito rifero	Marchio di identificazio ne	Tipo di imballage	gio Peso netto			
					Numero di col	li Lotto n.			
☐ Cor	nsumatore	Data di raco		Impianto di fabbricazione					

Parte II: certificazione

PAESE Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

11.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che la gelatina di cui alla parte I è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- 11.1.2. è stata prodotta a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- è stata prodotta conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del II.1.3. regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) II.1.4. n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^C;
- II.1.5. deriva
- (1)[da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem:1
- (1)oppure [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- (1) [II.1.6. in caso di gelatina di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione della gelatina derivata da pelli,
 - (1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione^D e⁽²⁾
 - [gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati (1) continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
 - (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa

e i requisit generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE Ċ

D di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE

Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato III.b. Riferimento IMSOC

- (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
 - (i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^E;
 - (ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - (iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
 - la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - (iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
 - (iv) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale^F;
 - (v) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE

Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

- (¹) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
 - (a) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - (b) la gelatina non contiene, né è derivata da:
 - materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]
- (1) oppure [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e
 - (a) gli animali da cui deriva la gelatina:
 - (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica:
 - (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - (b) la gelatina non contiene, né è derivata da:
 - materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;
 - (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

PAESE

Modello di certificato GEL

II. Informazioni sani	tarie	II.a.	Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	ufficiale va compilato conformemente a 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2			e dei certificati di cui
Parte I				
Casella I.27:	inserire gli opportuni codici del s 3503.	istema	armonizzato (SA) ir	mpiegando voci quali
Parte II				
(1) Cancellare la dicitu	ra non pertinente.			
(2) Mantenere almeno	una delle opzioni proposte.			
Certificatore				
Nome e cognome (in	stampatello)			
Data			Qual titolo	ifica e
Timbro			Firm	a

CAPITOLO 42 MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COL)

PA	ESE					Certificato ufficiale per l'UE
	1.1.	Speditore/espe	ortatore	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	
	1.5.	Destinatario/in Nome		1.6.	Operatore responsabile	e della partita
		Indirizzo			Indirizzo	
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
Parte I: descrizione della partita	1.7.	Paese di origir	ne Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	1.8.	Regione di origine		I.10.	Regione di destinazion	e Codice
	I.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione	
izion		Nome	N. di registrazione/ riconoscimento	di	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
SCI		Indirizzo			Indirizzo	
rte I: de		Paese	Codice ISO del paese	ß	Paese	Codice ISO del paese
В	1.13.	Luogo di caric		1.14.	Data e ora della parten:	za
	1.15.	Mezzo di trasp	2001	I.16.	Posto di controllo front	taliero di ingresso
		☐ Aeromobile	□ Nave	1.17.	Documenti di accompa	gnamento
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	□ Di	refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	enitore/numero del	sigillo N. del sigillo	o .	*
1.20.	Certificato come	o per			
	☐ Prodotti destinat consumo umano	al			
I.21.			I.22. □ P€	er il mercato interno	
1.21.			1.23.		
1.24	Numero totale di co	olli I.25. Q	uantità totale	I.26. Peso net	to/peso lordo totale (kg)
1.27	Descrizione della p	artita		- 12	
Codio	ce NC Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
			Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Cor finale	nsumatore	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del II.b. Riferimento certificato IMSOC

11.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che il collagene di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
- è stato prodotto a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione 1112 XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- II.1.3. è stato prodotto conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) 11.1.4 n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^C;
- 11.1.5.
- (1) [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]
- (1) [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
- (1) [II.1.6. in caso di collagene di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione del collagene derivato da pelli,
 - [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione^D e⁽²⁾
 - [gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati (1) continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
 - (1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE D di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

- (¹) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
 - il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^E;
 - (ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - (iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (¹) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
 - il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - (iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - (iv) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale^F;
 - il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del II.b. Riferimento IMSOC

(¹) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

- gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- (b) il collagene non contiene, né è derivato da:
 - materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

(1) oppure [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

- (a) gli animali da cui deriva il collagene:
 - (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica:
 - (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- (b) il collagene non contiene, né è derivato da:
 - (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;
 - (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.27: il presente certificato può essere utilizzato anche per l'importazione di budelli di collagene.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3504 o 3917.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 43

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO RCG)

PAE	SE				Certifica	to sanitario/ufficiale per l'UE
	I.1.	Speditore/espo Nome	rtatore	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR
		Paese	Codice ISO de paese	1.4.	Autorità locale competente	
	1.5.	Destinatario/im	portatore	1.6.	Operatore responsabile della partita	
		Nome			Nome	
descrizione della partita		Indirizzo			Indirizzo	
		Paese	Codice ISO de paese	el	Paese	Codice ISO del paese
	1.7.	Paese di origin	Codice ISO de paese	l I.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	1.8.	Regione di origine Codice		1.10.	Regione di destinazione Codice	
one d	I.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione	
crizio		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
des		Indirizzo			Indirizzo	
Parte I:		Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese
ď	I.13.	Luogo di carico		1.14.	Data e ora della parten	za
	1.15.	Mezzo di traspo	orto	I.16.	Posto di controllo fron	taliero di ingresso
		☐ Aeromobile	□ Nave	1.17.	Documenti di accompa	ignamento
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambie	ente		□ Di ref	rigerazione	☐ Di congela	amento
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	nitore/numero	del sigi	llo N. del sigillo	en .			
1.20.	Certificato come o	per						
	☐ Prodotti destinati							
	al consumo umano							
I.21.	☐ Per il transito			I.22. □ Pe	r il merca	to interno		
	Paese terzo	Codice ISO de paese	el	1.23.				
1.24.	Numero totale di	colli	1.25.	Quantità tota	le 1.2	26. Peso ne	tto/peso lordo	totale (kg)
1.27.	Descrizione della	partita	000		(6)			
Codic	e NC Specie							
		Deposito		Marc	nio di	The second in the last	-111-	Peso
		frigorifero		2000000	ificazione	Tipo di imb	allaggio	netto
				ident	ificazione ra del			101 TOTAL STATE

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001^A, (CE) n. 178/2002^B, (CE) n. 852/2004^C, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le materie prime di cui alla parte I sono conformi a dette prescrizioni e in particolare che:

(1) [II.1.1. le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici nonché le ossa, i tendini e i legamenti di animali domestici, compresi solipedi domestici e conigli, di cui alla parte I derivano da animali macellati in un macello e, se del caso, ulteriormente manipolati in laboratori di sezionamento che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]

e/o

(1) [II.1.2] le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui alla parte I derivano da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina che figura negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]

e/o

(¹)[II.1.3 le pelli e le spine di pesce di cui alla parte I provengono da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]

е

- (1)[II.1.4 in caso di materie prime di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,
 - (¹) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione^D e⁽⁷⁾
 - (1) [gli animali da cui derivano le materie prime sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE:]

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato IMSOC

- (¹) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]
- (1) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE
 - le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - (iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (1) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
 - le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - (iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del II.b. IMSO

II.b. Riferimento IMSOC

- (iv) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale^E;
- (v) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]
- (1) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
 - (a) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - (b) le materie prime non contengono, né sono derivate da:
 - materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]
- (1) oppure [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e
 - (a) gli animali da cui derivano le materie prime:
 - (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - (b) le materie prime non contengono, né sono derivate da:
 - materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/

PAESE

Modello di certificato RCG

	II. Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento	del	II.b.	Riferimento
l			certificato		IMSOC	

(iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

II.2. Attestato di sanità animale (1) [da cancellare quando le materie prime derivano interamente da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

Le materie prime di cui alla parte I:

- II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato⁽⁴⁾, e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, delle seguenti specie: [bovini]^(1),5), [ovini e/o caprini]^(1),5), [razze domestiche dei suini]⁽¹⁾, [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini]^(1),5), [razze selvatiche dei suini]⁽¹⁾, [pollame diverso dai ratiti]⁽¹⁾, [ratiti]⁽¹⁾, [selvaggina da penna]⁽¹⁾.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori

adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del

regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0206, 0207,

0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 o 4103.

PAESE Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato III.b. Riferimento IMSOC

Casella I.27:

descrizione della partita:

"Natura del prodotto": pelli, ossa, tendini e legamenti.

"Impianto di fabbricazione": include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.
- (2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (4) I modelli di certificati di cui agli allegati del presente regolamento: certificato BOV per le carni fresche di bovini; certificato OVI per le carni fresche di ovini e caprini; certificato POR per le carni fresche di suini; certificato RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; certificato RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini; certificato SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini; certificato POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; certificato RAT per le carni fresche di ratiti; certificato GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.
- (5) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
- (6) Deve essere firmato da:
 - un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
 - un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.
- (7) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.

[Veterinario ufficiale] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ /[Certificatore] ⁽¹⁾⁽⁶⁾	
Nome e cognome (in stamp	atello)	
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

CAPITOLO 44

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TCG)

PAE	SE			1	Certificat	o sanitario/ufficiale per l'UE	
	l.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del certificato	.2a. Riferimento IMSOC	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
ı	1.5.	Destinatario/importato	re	1.6.	Operatore responsabile	della partita	
		Nome			Nome	No.	
		Indirizzo			Indirizzo		
3 77		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
alte I. descrizione dena parina	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
5	1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazione	Codice	
	l.11.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione		
			registrazione/di oscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
		Indirizzo			Indirizzo		
		Paese Codio	e ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
	1.13.	Luogo di carico		1.14.	I.14. Data e ora della partenza		
	1.15.	Mezzo di trasporto		1.16.	Posto di controllo fronti	aliero di ingresso	
		□ Aeromobile □ Nave	e	1.17.	Documenti di accompa	gnamento	
		□ Treno □ Veic	olo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese to	

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Ambie	ente		☐ Di ref	rigerazione	☐ Di congel	amento
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	nitore/numero	del sigi	illo N. del sigillo				
1.20.	Certificato come o	per						
	☐ Prodotti destinati al consumo umano							
1.21.	☐ Per il transito			I.22. 🗆 Per	il merca	ato interno		
	Paese terzo	Codice ISO de paese	el	1.23.				
1.24.	Numero totale di	colli	1.25.	Quantità totale	1.26	. Peso ne	tto/peso lord	o totale (kg)
1.27.	Descrizione della	partita			<i>#</i>			
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero		March identif	io di cazione	Tipo di imba	allaggio	Peso netto
						Numero di d	colli	Lotto n.
□ Con finale	sumatore	Data di raccolta/di produzione		Impiar fabbrio	ito di azione			

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime trattate]

Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui alla parte I:

II.1.1. sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati;

е

Parte II: certificazione

(1) [II.1.2. sono state ottenute da:

- ossa e/o
- pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e d'allevamento di cui alla parte I che derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]

e/o

(1) [II.1.3. sono ossa e pelli di selvaggina selvatica di cui alla parte I, provenienti da animali le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]

e/o

(*) [II.1.4. sono pelli che non sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato;]

e/o

(1) [II.1.5. sono pelli e spine di pesce provenienti da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati;]

е

- (1) [II.1.6. sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, d'allevamento o selvatici, pollame, ratiti e selvaggina da penna per la produzione di gelatina e collagene, derivano da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:
 - (¹)[sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente sono state separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,] oppure
 - (1) [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,] oppure
 - (1) [sono state sottoposte a trattamento acido in modo tale che il pH del nucleo è stato mantenuto a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione;]

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

(¹)oppure [II.1.6. sono pelli di pollame, di suini, di ruminanti d'allevamento o di selvaggina selvatica, derivate da animali sani e:

- (¹)[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni,] oppure
- (1) [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,] oppure
- (1)[sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura un pH del nucleo < 5 per almeno un'ora,] oppure
- (1) [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore;]]

(1)oppure

[II.1.6. sono ossa o pelli di pollame, di suini, di ruminanti d'allevamento, di pesce e di selvaggina selvatica provenienti da paesi terzi o loro regioni di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, sono state sottoposte un trattamento diverso da quelli sopraelencati e provengono da un paese terzo o una sua regione elencati per l'importazione di carni fresche o prodotti della pesca delle specie di origine a norma degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

e

- (1) [II.1.7. in caso di materie prime trattate di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,
 - (¹) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione^A e⁽⁵⁾
 - (1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
 - (1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]
 - (1) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸; le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni (ii) separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale^C; le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(1) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE Modello di certificato TCG

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
ı			

- (a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica:
- (b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:
 - materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.
- (1) oppure [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e
 - (a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate:
 - (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - (b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:
 - materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini:
 - (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]
- II.2. Attestato di sanità animale (1) [da cancellare quando le materie prime trattate derivano interamente da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

Le materie prime trattate di cui alla parte I:

- II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni di sanità animale di seguito indicate;
- II.2.2. sono state ottenute nei seguenti paesi o loro regioni $^{(1)}[:.....]$ oppure $[.....]^{(2)(3)};$
- II.2.3. sono state ottenute e preparate senza venire a contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni.

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

II.2.4. sono state trasportate in autocarri o contenitori puliti e sigillati.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime trattate.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice del territorio figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali: 0210, 0305, 0505, 0506,

0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 o 4103.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Natura del prodotto": pelli, ossa, tendini e legamenti.

"Impianto di fabbricazione": include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

"Numero di riconoscimento": se applicabile.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.
- (2) Il nome e il codice ISO del paese o territorio o della zona di esportazione figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE Modello di certificato TCG

II. h	nformazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
(3)	Indicare il codice del paese o della regione qualora p terzi o loro regioni figuranti in atti di esecuzione adotta 2, del regolamento (UE) 2017/625.		
(4)	Deve essere firmato da:		
	- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attes	tato di sanità animale", non è cancel	llata;
	- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la	a parte II.2, "Attestato di sanità anima	ale", è cancellata.
(5)	Mantenere almeno una delle opzioni proposte.		
[Ve	eterinario ufficiale] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ /[Certificatore] ⁽¹⁾⁽⁴⁾		
Noi	me e cognome (in stampatello)		
Dat	ta	Qualifica e tit	olo
Tim	nbro	Firma	

CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HON)

CAPITOLO 45: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HON)

PAE	SE					Certificato ufficiale per l'U
	l.1.	Speditore/esportator Nome	re	1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	
	1.5.	Destinatario/importa Nome	tore	1.6.	Operatore responsabile Nome	e della partita
		Indirizzo			Indirizzo	
ıta		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
a part	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese
e	1.8.	Regione di origine	Codice	1.10.	Regione di destinazion	e Codice
Parte I: descrizione della partita	1.11.	Luogo di spedizione Nome N	d::-t:/	1.12.	Luogo di destinazione	N. di assistantia ast
SCLIZ		di ı	di registrazione/ riconoscimento		Nome	 N. di registrazione/ di riconoscimento
8		Indirizzo			Indirizzo	
arte		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
-	I.13.	Luogo di carico		1.14.	Data e ora della parten	za
	1.15.	Mezzo di trasporto		1.16.	Posto di controllo fron	taliero di ingresso
		☐ Aeromobile ☐ N	ave	1.17.	Documenti di accompa	gnamento
		□ Treno □ Ve	eicolo stradale		Tipo	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	□ Di	refrigerazione	☐ Di congelamento	
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	enitore/numero del	sigillo N. del sigillo			
1.20.	Certificato come	o per	20.41			
	☐ Prodotti destinat	i al consumo umano				
124	1842		I.22. □ Per	r il mercato interno		
1.21.		1.23.				
1.24	Numero totale di co	olli I.25. Qu	uantità totale	tità totale I.26. Peso netto/peso lordo totale		
1.27	Descrizione della p	artita				
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto	
		Tipo di trattamento		Numero di colli	Lotto n.	
□ Cor finale	nsumatore	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato HON

II. Informazioni sanitarie

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

11.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;
- (b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
- (c) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio e il miele è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione^D per il paese di origine interessato: e
- (d) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^E e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^F.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

c Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni

Pestati l'regil all'intail vivi e l'el iolo prodott e che abroga le direttive 03/35/35/25 è 03/45/35/25 è 15/45/35/25 è 15/45/25 modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

ΙT

PAESE Modello di certificato HON

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del II.b. Riferimento IMSOC certificato

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": per numero di riconoscimento si intende il numero di

registrazione.

inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 o 2106. Casella I.27:

Casella I.27: descrizione della partita:

"Tipo di trattamento": indicare "ultrasuoni", "omogeneizzazione", "ultrafiltrazione",

"pastorizzazione", "nessun trattamento termico".

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 46

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SOLFATO DI CONDROITINA, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINA, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI ALTAMENTE RAFFINATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HRP)

PA	ESE					Certificato ufficiale per l'UE
ı partita	I.1.	Speditore/esportatore Nome		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		Indirizzo			Autorità centrale competente	CODICE QR
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	
	1.5.	 Destinatario/importatore Nome 		1.6.	Operatore responsabile	della partita
					Nome	
		Indirizzo			Indirizzo	
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
	1.7.	Paese di origine	e Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese
6	1.8.	Regione di origine Codice		I.10.	Regione di destinazione	e Codice
Parte I: descrizione della partita	I.11. Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione		
		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/d riconoscimento
ge		Indirizzo			Indirizzo	
rte I:		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese
2	I.13.				Data e ora della partenza	
	1.15.	Mezzo di trasporto		1.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		☐ Aeromobile	□ Nave	1.17.	Documenti di accompa	gnamento
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese to

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	□ Di ı	refrigerazione	☐ Di congelamento			
I.19.	Numero del conte N. del contenitore	enitore/numero del	sigillo N. del sigillo					
1.20.	Certificato come o per							
	☐ Prodotti destinat	i al						
1.04			I.22. □ Per	r il mercato interno				
1.21.			1.23.	1.23.				
1.24	Numero totale di colli I.25. Qu		uantità totale	ntità totale I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)				
1.27	Descrizione della partita							
Codic	ce NC Specie	Deposito	Marchio di	Tipo di imballaggio	p Peso netto			
		frigorifero	identificazione	ripo di lilibaliaggio) reso netto			
				Numero di colli	Lotto n.			
☐ Consumatore Data di finale raccolta/di			Impianto di fabbricazione					
Till Marke		produzione	, application to					

PAESE

Modello di certificato HRP

II.b. Riferimento II.a. II. Informazioni sanitarie Riferimento del IMSOC certificato

11.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti altamente raffinati di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;
- sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
- (c) sono conformi ai requisiti dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; e
- (d) (1) nel caso degli amminoacidi, che
 - (i) come fonte per la loro produzione non sono stati utilizzati capelli umani; e
 - (ii) sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^C.

Note

Parte II: certificazione

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Casella I.27:

inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 2106, 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 o 3503.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e Data

titolo

Firma Timbro

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

CAPITOLO 47

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI DI RETTILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO REP)

PΑ	ESE					Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	l.1.	Speditore/esportatore Nome Indirizzo		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
				1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/importatore Nome		1.6.	Operatore responsabile Nome	e della partita	
		Indirizzo			Indirizzo		
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
e	1.8.	Regione di origine Codice		I.10.	Regione di destinazione Codice		
ne d	I.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione		
CLIZIO		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/d riconoscimento	
des		Indirizzo			Indirizzo		
arte I:		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
2	I.13.	Luogo di carico			Data e ora della partenza		
	I.15.	Mezzo di traspo	Mezzo di trasporto		Posto di controllo frontaliero di ingresso		
	□ Aeromobile □ Nave		□ Nave	1.17.	Documenti di accompa	gnamento	
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di re	frigerazione	☐ Di congelamento			
I.19.	Numero del contenitore N. del contenitore	ore/numero del si	gillo N. del sigillo		•			
I.20. Certificato come o per								
	☐ Prodotti destinati al consumo umano							
1.21.			I.22. □ Per i	l mercato interno				
1.21.			1.23.					
1.24	Numero totale di colli	1.25.	Quantità totale	I.26. Peso no	etto/peso lordo totale (kg)			
1.27	Descrizione della parti	ta		÷				
Codic	e NC Specie			Tipo di imballaggio	Peso netto			
		Deposito frigorifero		Numero di	colli Lotto n.			
□ Cor finale	I	Data di raccolta/di produzione	Impianto o fabbricazio					

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato REP

II. Informazioni sanitarie

Riferimento II.a. del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

11.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo è del Consiglio e certifica che le carni di rettili di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) le carni di rettili provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;
- (b) le carni di rettili sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004:
- (c) l'eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili è stata verificata ricorrendo a procedure di campionamento e di prova che forniscono garanzie almeno equivalenti alle prescrizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione^C;
- (d) le carni di rettili sono state ottenute da animali che hanno superato in modo soddisfacente le ispezioni ante mortem e post mortem di cui all'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della CommissioneD;
- (e)(1) nel caso di carni di coccodrillo o alligatore, l'ispezione post mortem della carcassa ha dato esito negativo in relazione alla presenza di Trichinella spp. in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione^E; e

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai

prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51). D

E Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

ΙT

PAESE

Modello di certificato REP

II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento II.b. Riferimento del IMSOC certificato

(f) se applicabile, l'alimento è stato autorizzato sul mercato dell'Unione in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio^A e figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione^B.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) quali 0208 50 00, 0210 Casella I.27:

93 00, 1506, 1601, 1602 o 1603.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e Data

titolo

Timbro Firma

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco

dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

CAPITOLO 48

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO INS)

AESE					Certificato ufficiale per l'UE	
l.1.	Speditore/espo	Speditore/esportatore Nome Indirizzo		Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
	Indirizzo			Autorità centrale competente	CODICE QR	
	Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente	U100	
1.5.	I.5. Destinatario/importatore		1.6.	Operatore responsabile	e della partita	
	Nome			Nome		
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
1.7.	Paese di origin	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
1.8.	Regione di oriç	gine Codice	1.10.	Regione di destinazion	e Codice	
1.11.	Luogo di spedizione		I.12.	Luogo di destinazione		
	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
	Indirizzo			Indirizzo		
I.7. I.8. I.11.	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13.	Luogo di caric	0	1.14.	Data e ora della partenz	za	
1.15.	Mezzo di trasp	Mezzo di trasporto		Posto di controllo frontaliero di ingresso		
	☐ Aeromobile	□ Nave	I.17.	Documenti di accompa	gnamento	
	□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	Codice	
	Identificazione			Paese Riferimento del documen commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	e □ D	refrigerazione	☐ Di congelamento			
I.19.	Numero del con N. del contenitor	itenitore/numero de	l sigillo N. del sigill	0				
1.20.	Certificato com	e o per	- 8					
	□ Prodotti destina consumo umano							
1 24			I.22. □ Po	er il mercato interno	0			
1.21.			1.23.	1.23.				
1.24	Numero totale di	colli I.25.	Quantità totale	I.26. Peso net	to/peso lordo totale (kg)			
1.27	Descrizione della	partita						
Codio	e NC Speci	e Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto			
				Numero di colli	Lotto n.			
☐ Cor finale	nsumatore	Data di raccolta/	Impianto di fabbricazion	е				

PAESE

ANG NO DEPOSITO S

II. Informazioni sanitarie

Modello di certificato INS

II.a. Riferimento del certificato

II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli insetti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- (a) gli insetti provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;
- (b) gli insetti sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I (produzione primaria) o all'allegato II (altre fasi) del regolamento (CE) n. 852/2004; e
- (c) se applicabile, gli insetti sono stati autorizzati sul mercato dell'Unione in conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio^C e sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione^D; e
- (d) gli insetti sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^E.

Note

Parte II: certificazione

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE Modello di certificato INS

II.b. Riferimento IMSOC II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato Parte I Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) quali 0106 49 00, 0410 o 2106. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. un programma basato sui principi del sistema HACCP non è richiesto se i Casella II.1: prodotti provengono direttamente da un produttore primario. Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 49

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE (MODELLO PAO)

AESE					Cert	ificato ufficiale per l'U
1.1.	Speditore/esportatore Nome			Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC
	Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente		CODICE QR
	Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
1.5.	Destinatario/importate Nome	Destinatario/importatore Nome		Operatore responsabile Nome	della p	partita
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese
1.8.	Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazione		Codice
I.7. I.8. I.11.	Luogo di spedizione	DI NG SO AS NOTASI	I.12.	Luogo di destinazione		Part 12 32 01 12 Meta
	rico	di registrazione/di noscimento		Nome		N. di registrazione/d riconoscimento
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
1.13.	Luogo di carico	9/8	1.14.	Data e ora della partenza	a	
I.15.	Mezzo di trasporto		I.16.	Posto di controllo fronta	liero d	li ingresso
	□ Aeromobile □ Nave		1.17.	Documenti di accompag	namer	nto
	☐ Treno ☐ Veic	olo stradale		Tipo	(Codice
	Identificazione			Paese Riferimento del documento commerciale		Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura trasporto	di	Ambiente	□ D	i refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	Numero del c N. del contenit	ontenitore/nur	nero del sigil	lo N. del sigillo	0	
1.20.	Certificato co	me o per				
	□ Prodotti des consumo uma					
1.21.				1.22. 🗆 Po	er il mercato in	terno
1.21.				1.23.	100 m 100 m	
1.24.	Numero totale	di colli	1.25. Quan	ntità totale I.26. Peso netto/peso lordo tota		
1.27.	Descrizione de	lla partita	12			
Codic	e NC Specie	Deposito frigorifero			Tipo di imballaggio	Peso netto
☐ Confinale	sumatore	Data di raccolta/di produzione	.	Impianto di fabbricazione	Numero di c	olli Lotto n.

Parte II: certificazione

Timbro

PAESE

Modello di certificato PAO

Firma

11.	Inform	nazioni sanitarie	II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. IMSOC	Riferimento		
II.1.	Attes	tato di sanità pubblica				l.			
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 (CE) n. 852/2004 ⁸ , (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:								
	(a) provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analis pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;								
	 (b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle non igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; 								
	(c)	rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani d sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^c e gl animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione ^D per i paese di origine interessato;							
	(d)	stabiliti nel regolamento (CE) n. 396	sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitar stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ^E e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ^F .						
Note									
Comuni	ità europ ato disp	e all'accordo sul recesso del Regno Un pea dell'energia atomica, in particolare losto con l'allegato 2 di tale protocollo, anche al Regno Unito nei confronti dell'I	l'articolo 5, para i riferimenti all'	igrafo 4, del protoc Unione europea c	collo su	Irlanda/Irla	nda del Nord, ir		
		ificato ufficiale va compilato conformem egolamento di esecuzione (UE) 2020/23		per la compilazion	e dei c	ertificati di	cui all'allegato I		
Parte I									
Casella	1.27:	inserire gli opportuni codici dogane.	del sistema ar	monizzato (SA) de	ell'Orga	anizzazione	mondiale delle		
Certific	atore								
Nome e	cognor	ne (in stampatello)							

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che C

D

massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COMP)

AESE					Certifica	to sanitario/ufficiale per l'	
1.1.	N	Speditore/esportatore Nome			Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSO	
		Indirizzo		1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR	
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
1.5.		Destinatario/impo	rtatore	1.6.	Operatore responsabile d	lella partita	
		Nome			Nome		
		Indirizzo			Indirizzo		
9		Paese Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese	
1.7.		Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
1.8.		Regione di origine	Codice	I.10.	Regione di destinazione	Codice	
1.1	1.	Luogo di spedizione		1.12.	Luogo di destinazione		
		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/ di riconoscimento	
8		Indirizzo			Indirizzo		
I.7.		Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
1.13	3.	Luogo di carico		1.14.	Data e ora della partenza	*	
1.15	5.	Mezzo di trasporte	0	1.16.	Posto di controllo frontali	iero di ingresso	
		☐ Aeromobile ☐ Nave		1.17.	Documenti di accompagn	amento	
		□Treno	Veicolo stradale		Tipo	Codice	
		Identificazione			Paese Riferimento del documento commerciale	Codice ISO del paese	

I.18.	Temperatu trasporto	ıra di	☐ Ambiente		Di refrigerazione		☐ Di congelamento		
I.19.	Numero de N. del conte		umero del sigi	IIo N. del sigi	llo		<i>*</i>		
1.20.	Certificato	come o per		· ·					
	□ Prodotti o								
1.21.				I.22. ☐ Per il mercato interno					
1.21.				1.23.	1.23.				
1.24.	Numero tot	ale di colli	I.25. Qua	ntità totale	1.26.	Peso ne	etto/peso lordo totale (kg)		
1.27.	Descrizione	della partita			17.				
Codice	e NC						Quantità		
		Deposito fri	gorifero		Tipo di imba	allaggio	Peso netto		
Macello Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di d	colli	Lotto n.				
☐ Cons	sumatore	Data di racci produzione	colta/di	Impianto di fabbricazio	ne				

PAESE

Modello di certificato COMP

II. Informazioni sanitarie Riferimento del Riferimento II.b. certificato IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto certifica:

Parte II: certificazione

- 11.1. di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 396/2005^C del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^D, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti delegati (UE) 2019/624 e (UE) 2019/625 della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^E e della decisione 2011/163/UE della Commissione^F.
- 11.2. I prodotti composti di cui alla parte I:
 - (a) sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti;
 - (b) sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione;
 - (c) sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

Regolamento (CE) n. 352/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene del prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). C

D Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51). Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE

Modello di certificato COMP

	(d)	rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^G ;
	(e)	contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti in stabilimenti situati in Stati membri dell'UE o in paesi terzi autorizzati all'esportazione nell'Unione europea di tali prodotti trasformati di origine animale;
	(f)	sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.
II.3.	I prod	lotti composti di cui alla parte I contengono:
(1)	[11.3.4	un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽²⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:
Com	nmission	le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della ne ^H e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e criteri di seguito elencati:
		Specie (3) Trattamento (4) Origine (5) Stabilimenti riconosciuti (6)
(1) [(2)	prove	engono:
		(1) [dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]
		(1)oppure [da uno Stato membro;]

G

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE Modello di certificato COMP

(1)oppure [da un paese terzo o sue parti autorizzati all'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione come stabilito in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato all'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento.]] (7)

(¹)[(3) se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

- (1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione¹ e⁽¹⁴⁾
 - (1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
 - (1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]
 - (1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
 - i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^J;
 - i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).


Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

PAESE Modello di certificato COMP (1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animaleK; i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]] (1) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito

nella cavità cranica;

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.


PAESE Modello di certificato COMP



PAESE Modello di certificato COMP (1) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del (i) regolamento (CE) n. 999/2001; carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.] [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati (1) oppure ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati (1) oppure ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere (1) [(i) applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]]]]] (1) oppure [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]]] ⁽¹⁾e/o [II.3.B. un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro non a lunga conservazione(8) che: (a) sono stati prodotti (1) [nella zona contrassegnata dal codice figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante

tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]

PAESE Modello di certificato COMP



PAESE Modello di certificato COMP (1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato al latte con pH inferiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;] (1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da (1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;] (1) oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]] (1) oppure [animali diversi da Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore Fo pari o superiore a 3;] (1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]] (1) [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]

PAESE Modello di certificato COMP

⁽¹⁾ e/o	[II.3.C.	prodotti della pesca che provengono dallo stabilimento riconosciuto n. ⁽¹⁰⁾ situato nel paese ⁽¹¹⁾]
⁽¹⁾ e/o	[II.3.D.	ovoprodotti che provengono dalla zona ⁽¹²⁾
		sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, durante i 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;
	(1)	II.3.D.1. [attorno al quale in un raggio di 10 km [, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo,] non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]
		oppure
	(1)	II.3.D.2. [gli ovoprodotti sono stati trasformati come segue:
		[l'albume liquido è stato trattato:
		(1) [a 55,6 °C per 870 secondi.]
		(1) oppure [a 56,7 °C per 232 secondi.]
		(1) oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi.]
		(1) oppure [l'albume essiccato è stato trattato:
		(1) [a 67 °C per 20 ore.]
		⁽¹⁾ oppure [a 54,4 °C per 50,4 ore.]

PAESE Modello di certificato COMP

(1) oppure [le uova intere sono state:

(1) [trattate almeno a 60 °C per 188 secondi.]

(1) oppure [completamente cotte.]

[le miscele di uova intere sono state trattate almeno:

(1) [a 60 °C per 188 secondi.]

(1) oppure [a 61,1 °C per 94 secondi.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7:

inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e/o, per i prodotti della pesca, figurante in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e/o, per gli ovoprodotti, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11:

nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.

PAESE


Modello di certificato COMP

Casella I.15:	numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.				
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).				
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 21.03, 21.04, 21.05, 21,06.				
Casella I.27:	descrizione della partita:				
	"Impianto di fabbricazione": inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.				
	"Natura del prodotto": in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare "prodotto a base di carne". In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare "prodotto lattiero-caseario". In caso di prodotto composto contenente prodotti ottenuti dal colostro indicare "prodotto ottenuto dal colostro". In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il contenuto percentuale di uova.				
Parte II					
(1) Cancellare	dicitura non pertinente.				
(2) "Prodotti a	ase di came" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.				

(10)

PAESE

Modello di certificato COMP



Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato ad esportare nell'UE.

PAESE	Modello di certificato COMP

(11)	Paese di origine autorizzato per l'ingresso nell'Unione. In obivalvi, il paese di origine deve essere autorizzato per l'ingr	
(12)	Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e ter all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429	
(13)	Deve essere firmato da:	
	- un veterinario ufficiale;	
	 un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodot della pesca. 	tti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti
(14)	Mantenere almeno una delle opzioni proposte.	
[Vete	rinario ufficiale] ⁽¹⁾⁽¹³⁾ /[Certificatore] ⁽¹⁾⁽¹³⁾	
Nome	e e cognome (in stampatello)	
Data		Qualifica e titolo
Timbi	ro	Firma

CAPITOLO 51

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO SPR)

PΑ	ESE					Certif	icato ufficiale per l'UE
	I.1.	Speditore/esportatore Nome Indirizzo			Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC
					Autorità centrale competente		
		Paese	Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/importatore Nome Indirizzo			Operatore responsabile della partita Nome		
					Indirizzo		
ita		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
Parte I: descrizione della partita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO del paese	1.9.			Codice ISO del paese
	1.8.	Regione di origine Codice			Regione di destinazion	one di destinazione Codice	
one d	I.11.	Luogo di spedizione	NEEDL AND THE LAND CO. BRANCHES	I.12.	Luogo di destinazione		
scrizi	Nome N. di registrazione/di riconoscimento			Nome		N. di registrazione/di riconoscimento	
de		Indirizzo			Indirizzo		
arte I:		Paese	Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
۵	I.13.	Luogo di carico		I.14.	Data e ora della partenza		
	I.15.	Mezzo di traspo	orto	I.16.	Posto di controllo fron		
		☐ Aeromobile	□ Nave	I.17.	Documenti di accompa	gname	ento
		□ Treno	□ Veicolo stradale		Tipo	C	Codice
		Identificazione			Paese Riferimento del documer commerciale		Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	□ Di	refrigerazione	☐ Di congelamento		
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo						
1.20.							
	☐ Prodotti destinati consumo umano	al					
1.21.	1000		I.22. □ Pe	r il mercato intern	0		
1.21.			1.23.	1.23.			
1.24	Numero totale di co	ntità totale	netto/peso lordo totale (kg)				
1.27	Descrizione della p	artita					
Codio	e NC Specie	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto		
				Numero di colli	Lotto n.		
		D-1- #					
☐ Cor finale	nsumatore	Data di raccolta					
			Impianto di fabbricazione				

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato SPR

II. Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento certificato	del	II.b. IMSOC	Riferimento

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A e (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio^B e certifica quanto segue:

- II.1.1. i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli di cui alla parte I sono stati prodotti in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare ai requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A:
- II.1.2⁽¹⁾ i germogli sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione^C;
- II.1.3⁽¹⁾ i germogli sono stati prodotti in condizioni conformi alle prescrizioni in materia di rintracciabilità stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione e ai criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione⁰.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
 Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento

Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE

II.b. IMSOC II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del Riferimento certificato

Parte I

Casella I.27:

inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10,

Modello di certificato SPR

1209 21 o 1209 91.

Casella I.27: descrizione della partita:

"Impianto di fabbricazione": inserire il nome degli stabilimenti che hanno prodotto i

germogli o i semi.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente (ad esempio se si tratta di semi).

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TRANSIT-COMP)

PAE	PAESE						Certifi	icato sanitario per l'U
	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo		ortatore		1.2.	Riferimento del certificato	I.2a.	Riferimento IMSOC
				1.3.	Autorità centrale competente	CODICE QR		
		Paese		Codice ISO del paese	1.4.	Autorità locale competente		
	1.5.	Destinatario/importatore Nome			1.6.	Operatore responsabile della partita Nome		
		Indirizzo Codice Paese ISO del paese				Indirizzo		
22						Paese		Codice ISO del paese
Parte I: descrizione della partita	1.7.	Paese di origine		Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione Codice paese		Codice ISO del paese
e	1.8.			Codice	I.10.	Regione di destinazione Cod		Codice
one a	I.11.	Luogo di spedizione Nome			I.12.	Luogo di destinazione		
SCLIZIO					Nome		N. di registrazione/d riconoscimento	
des						Indirizzo		
arte I:					Paese		Codice ISO del paese	
ĭ	I.13.	Luogo di carico			1.14.	Data e ora della partenza		
	I.15.	Mezzo di trasporto			I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		□ Aeromobile □ Nave		I.17.	Documenti di accompa	gnam	ento	
		□ Treno	□ Veicolo	stradale		Tipo		Codice
		Identificazione				Paese Riferimento del documer commerciale		Codice ISO del paese

I.18.	Temperatura di trasporto	□ Am	nbiente		☐ Di refrig	erazione	☐ Di conge	lamento
I.19.	Numero del cont N. del contenitore		ero del sig	illo N. del sigillo			<u> </u>	
1.20.								
	☐ Prodotti destina	ti al consumo	umano					
I.21.	☐ Per il transito			1.22.	1.97			
	Paese terzo	Codice ISC paese) del	1.23.				
1.24.	Numero totale o	li colli	1.25. Q	uantità totale	1.26.	Peso ne	etto/peso loro	do totale (kg)
1.27.	Descrizione del	la partita						
Codic	e NC							Quantità
		Deposito frigorifero			Tipo o	di imballag	gio	Peso netto
Mace	llo	Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Nume	ero di colli		Lotto n.
☐ Con	nsumatore	Data di racci produzione	colta/di	Impianto di fabbricazio				

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	II. Informazioni	sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC				
			Continuato					
	Il sottoscritto ce	ertifica quanto segue:						
	II.1. i prode	otti composti di cui alla parte I contengon	0:					
	⁽¹⁾ [II.1.A		un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽²⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:					
	II.1.A.1	. soddisfano le prescrizioni in materia 2020/692 della Commissione ^A e cor entrare nell'Unione come tali e soddis	ntengono i seguenti ingredier	iti carnei che sono idonei a				
		Specie (3)	Trattamento (4)	Origine (5)				
Parte II: certificazione	II.1.A.2	t. provengono:						
certific		(1) [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]						
arte II:		(1)oppure [da uno Sta	ito membro;]					
<u>a</u>		certificato, sono au carne che non d riduzione dei rischi dalla Commission regolamento (UE) composto è a sua	se terzo o sue parti che, alla utorizzati all'esportazione nell' evono essere sottoposti a come stabilito in un elenco di ne conformemente all'articol 2016/429, se il paese terzo volta autorizzato all'esportazi aposti a tale trattamento;]] (6)	Unione di prodotti a base di un trattamento specifico di paesi terzi e territori adottato lo 230, paragrafo 1, del in cui è prodotto il prodotto				
	^{(1)e/o} [II.1.B	un qualsiasi quantitativo di prodott lunga conservazione ⁽⁷⁾ che:	i lattiero-caseari o prodotti	ottenuti dal colostro non a				
		(a) sono stati prodotti						
		terzi e territori adottato dalla del regolamento (UE) 2016/4/ peste bovina per un periodo a	al codice fiç Commissione conformemente 29, indenne da afta epizootica almeno pari ai 12 mesi precede ata effettuata alcuna vaccinazi	all'articolo 230, paragrafo 1, e da infezione da virus della enti la data della mungitura e,				

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

- (b) provengono:
 - (1) [dalla stessa zona di cui alla casella 1.7;]
 - (1) oppure [da uno Stato membro;]
 - (1) oppure [da una zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se dalla zona in cui viene prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;]
- (1) [(c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da
 - (1) [Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto
 - (1) [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]
 - (1) oppure [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]
 - (1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]
 - (1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato al latte con pH inferiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;]

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	(1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, capplicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina, immediatamen seguito da
	[un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]
	(1) oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 associato a essiccazione;]]]
	(1) oppure [animali diversi da Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus buba Camelus dromedarius] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto
	(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F ₀ par superiore a 3;]
	(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per periodo di durata appropriata;]]]
	(1) [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio figurante un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'artic 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso di latte crudo, colostro prodotti ottenuti dal colostro;]
	(e) sono stati prodotti il o tra il e
⁽¹⁾ e/o [II.1.C.	ovoprodotti che provengono dalla zona ⁽⁹⁾ che, alla data di rilascio del prese certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissio conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingres nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influer aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamen delegato (UE) 2020/692;]

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in cui, durante i 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;

(1) II.1.C.1. [attorno al quale in un raggio di 10 km [, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo,] non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]

oppure

(1) II.1.C.1. [gli ovoprodotti sono stati trasformati come segue:

(1) [l'albume liquido è stato trattato:

(1) [a 55,6 °C per 870 secondi.]

(1) oppure [a 56,7 °C per 232 secondi.]

(1) oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi.]

(1) oppure [l'albume essiccato è stato trattato:

(1) [a 67 °C per 20 ore.]

(1) oppure [a 54,4 °C per 50,4 ore.]

(1) oppure [le uova intere sono state:

(1) [trattate almeno a 60 °C per 188 secondi.]

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

(1) oppure [completamente cotte.]

[le miscele di uova intere sono state trattate almeno:

(1) [a 60 °C per 188 secondi.]

(1) oppure [a 61,1 °C per 94 secondi.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7:

inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) [C(2020)9200] e/o, per gli ovoprodotti trasformati, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11:

nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella 1.7.

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

Casella I.15: numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. Casella 1.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 21.03, 21.04, 21.05, 21,06. Casella I.27: descrizione della partita: "Impianto di fabbricazione": inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne "Natura del prodotto": indicare "prodotto a base di carne". In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare "prodotto lattiero-caseario". In caso di prodotto composto contenente prodotti ottenuti dal colostro indicare "prodotto ottenuto dal colostro". In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il

contenuto percentuale di uova.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (3) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci); OVI = ovini domestici (Ovis aries) e caprini domestici (Capra hircus); EQU = equini domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci); POR = suini domestici (Sus scrofa); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae.

Data

Timbro

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COME

 (5) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne figurante in un elenco di paesi terzi e territo adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (6) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL o GBM come definiti nella nota (3). (7) Per "latte crudo" e "prodotti lattiero caseari" si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati a consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consum umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004. (8) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origina animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte i cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifich di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia o sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla su 	SE.	Modello di certificato TRANSIT-COMP
adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (6) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL o GBM come definiti nella nota (3). (7) Per "latte crudo" e "prodotti lattiero caseari" si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati a consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consum umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004. (8) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origina animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte i cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifich di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia canità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla su parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tale prodotti non era sospesa. (9) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformementa all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.	(4	territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE
 (7) Per "latte crudo" e "prodotti lattiero caseari" si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati a consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consum umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004. (8) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origina animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte i cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifich di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia o sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla su parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di ta prodotti non era sospesa. (9) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformementa all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Veterinario ufficiale 	(\$	
consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consum umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004. (8) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origina animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte i cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifich di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia o sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla su parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di ta prodotti non era sospesa. (9) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformement all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.	(6	(3) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL o GBM come definiti nella nota
animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte i cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifich di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia o sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla su parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tale prodotti non era sospesa. (9) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformementi all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Veterinario ufficiale	(7	consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" e "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo
all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Veterinario ufficiale	3)	animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte in cui sono stati prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla sua parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tale
	(\$	
Nome e cognome (in stampatello)	V	eterinario ufficiale
	N	Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e titolo

Firma

ALLEGATO IV

- L'allegato IV contiene i seguenti modelli di certificati sanitari:
- Capitolo 1: modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione
- Capitolo 2: modello di certificato sanitario per il pollame destinato alla produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellato presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione
- Capitolo 3: modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione
- Capitolo 4: modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione
- Capitolo 5: modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI IN CASO DI ISPEZIONE ANTE MORTEM PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA

CAPITOLO 1

modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (¹)

⁽¹) Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

CAPITOLO 2

modello di certificato sanitario per il pollame destinato alla produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellato presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (²)

	ome del veterinario ufficiale:
	Identificazione dei corpi non eviscerati Specie:
	Numero:
2.	Provenienza dei corpi non eviscerati
	Indirizzo dell'azienda di provenienza:
3.	Destinazione dei corpi non eviscerati
	Le carcasse non eviscerate verranno trasportate al seguente laboratorio di sezionamento:
4.	Dichiarazione
	Il sottoscritto dichiara che:
	— i corpi non eviscerati di cui alla parte I appartengono a volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle
	— sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali:
	— i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano i divieto di macellarli.
Fa	to a:(Luogo)
il:	(Lucgo)
	(Data)
Ti	nbro
	(Firma del veterinario ufficiale)

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

CAPITOLO 3

modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (3)

No	me del veterinario ufficiale:					
N.:						
1.	dentificazione degli animali					
	Specie:					
	Numero di animali:					
	Marchiatura di identificazione:					
2	Provenienza degli animali					
۷٠	Indirizzo dell'azienda di provenienza:					
	Identificazione del locale di stabulazione (*):					
	Tuericineazione dei totale di stabulazione ().					
3.	Destinazione degli animali					
	Gli animali verranno trasportati al seguente macello:					
	con il seguente mezzo di trasporto:					
4.	Altre informazioni pertinenti					
5.	Dichiarazione					
	Il sottoscritto dichiara che:					
	(1) gli animali di cui alla parte I sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle					
	(2) sono stati macellati presso l'azienda di provenienza alle					
	(3) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali:					
	(4) i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli.					
Fat	to a:					
	(Luogo)					
il:	(Data)					
Tir	nbro					
	(Firma del veterinario ufficiale)					
(*)	Facoltativo					

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

CAPITOLO 4

modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (4)

NC	ome del veterinario ufficiale:
N.:	
1.	Identificazione degli animali
	Specie:
	Numero di animali:
	Marchiatura di identificazione:
2.	Provenienza degli animali
	Indirizzo dell'azienda di provenienza:
	Identificazione del locale di stabulazione (*):
3.	Destinazione degli animali
	Gli animali verranno trasportati al seguente macello:
	1 8
	con il seguente mezzo di trasporto:
4.	Altre informazioni pertinenti
5.	Dichiarazione
	Il sottoscritto dichiara che:
	(1) gli animali di cui alla parte I sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle
	(2) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali:
	(3) i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano i divieto di macellarli.
Fat	to a:
	(Luogo)
il:	(Data)
Tit	mbro
	(Firma del veterinario ufficiale)
(*)	Facoltativo

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

CAPITOLO 5

modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (5)

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

CERTIFICATO SANITARIO

in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

No	ome del veterinario ufficiale:						
N.:							
1.	Identificazione degli animali Specie:						
	Numero di animali:						
	Marchiatura di identificazione:						
	Proprietario degli animali:						
2.	Luogo della macellazione d'urgenza						
	Indirizzo:						
	Identificazione del locale di stabulazione (*):						
3.	Destinazione degli animali Gli animali verranno trasportati al seguente macello:						
	con il seguente mezzo di trasporto:						
4.	Altre informazioni pertinenti						
5.	Dichiarazione						
	Il sottoscritto dichiara che:						
	(1) gli animali di cui alla parte I sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle						
	(2) sono stati macellati alle						
	(3) il motivo della macellazione d'urgenza è stato:						
	(4) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali:						
	(5) agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti:						
	(6) i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli.						

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

Fatto a:				
(Luogo)				
il:				
(Data)				
Timbro				
(Firma del veterinario ufficiale)				
(*) Facoltativo				

ALLEGATO V

MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625

PAE	ESE							
	I.1.	Speditore/espo tatore	or		1.2.	Attestato	I.2a.	Riferimento IMSOC
		Nome					_	000100 00
		Indirizzo						CODICE QR
		Paese		Codice ISO del paese			-	
	1.5.	Destinatario/im portatore			I.6.	Operatore responsabile della partita ⁽¹⁾		
		Nome				Nome		
		Indirizzo				Indirizzo		
ita		Paese		Codice ISO del paese		Paese		Codice ISO del paese
ı part	1.7.	Paese di origin	e	Codice ISO del paese	1.9.	Paese di destinazione	one	Codice ISO del paese
elle	1.8.	Regione di orig	gine	Codice	I.10.	Regione di destina	zione	Codice
b ed	I.11.			I.12.	Luogo di destinazi	one		
rizior		spedizione Nome				Nome		
desc		Indirizzo				Indirizzo		
Parte I descrizione della partita	Paese Codice ISO del paese			Paese		Codice ISO del paese		
۵	I.13.	Luogo di carico			I.14.	Data e ora della pa		•
	I.15.	Mezzo di traspo	orto ⁽¹⁾		I.16.	Posto di controllo		
		☐ Aeromobile	□ Nave		I.17.	Documenti di acco	mpagr	namento
		□ Treno	□ Veico	lo stradale		Tipo		Codice
		Identificazione				Paese		Codice ISO del paese
						Riferimento del doci commerciale	umento	

_		-
L	IT	
	11	

I.18.	Temperatura di	□ Ambiente)			
140	trasporto	: ((. (1)		
I.19.	Numero del conten	itore/numero de	_			
	N. del contenitore			l sigillo		
I.20.	Certificato come o	per 🗆 Prodotti	destina	ati al consumo uma	no	
			1.22.	□ Per il mercato	intern	0
1.24.	Numero totale di co	olli	1.25.	Quantità totale	I.26.	Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27.	Descrizione della p	artita				
Codic	e NC		Tipo d	di imballaggio	Peso	netto
Tipo di trattamento Natura del prodotto		Numero di colli		Lotto	n.	
□ Consumatore finale			Data	di produzione		

	11. 1	nformazioni sanitarie	II.a. Attestato	II.b.	Riferimento IMSOC				
	Il sottoscritto								
	(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore), responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:								
	rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;								
	non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata;								
Parte II: attestato	3.	non contengono carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004;							
Parte I	4.	contengono il seguente elenco di in animale ⁽²⁾ :	gredienti di origine vegetale e di p ;	rodotti trasforr	mati di origine				
	5.	contengono prodotti trasformati di orig del regolamento (CE) n. 853/2004 de stabilimento riconosciuto ⁽³⁾ :	el Parlamento europeo e del Consigl	lio, provenienti					
	6.	 contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni autorizzati a esportare nell'Unione ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale quali elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione^A; 							
	7.	provengono da paesi terzi o loro region di carne, prodotti lattiero-caseari, prod base delle prescrizioni dell'Unione in m tali prodotti di origine animale, figura Commissione conformemente all'artico di paesi terzi e territori adottato dalla regolamento (UE) 2016/429;	dotti ottenuti dal colostro, prodotti de lateria di sanità pubblica e sanità anim ano in un elenco a norma di atti lo 127, paragrafo 2, del regolamento i	lla pesca o ov nale e che, per di esecuzione (UE) 2017/625	oprodotti sulla almeno uno di adottati dalla e in un elenco				

A Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

- sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;^B;
- 9. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^C e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^D;
- contengono prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^{E(4)};
- contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692⁽⁴⁾.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Data

Qualifica e titolo dell'importatore⁽⁵⁾

Timbro

Firma

- (1) Facoltativo nel caso di prodotti esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
- (2) Per ciascun ingrediente, elencato in ordine decrescente di peso, indicarne la natura e la percentuale.
- (3) Inserire il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.
- (4) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (5) Importatore: rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2020/è92 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza di cui all'articolo 34, paragrafo 2

1. Decisione 2000/572/CE

Decisione 2000/572/CE	Presente regolamento
Articolo 1	_
Articolo 3	_
Articolo 4	_
Articolo 4 bis	_
Articolo 4 ter	_
Allegato II	Allegato II, capitolo 24 (modello MP-PREP)
Allegato III	_

2. Decisione 2003/779/CE

Decisione 2003/779/CE	Presente regolamento
Articolo 1	
Allegato I A	Allegato II, capitolo 27 (modello CAS)
Allegato I B	_

3. Regolamento (CE) n. 599/2004

Regolamento (CE) n. 599/2004	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Allegato	Allegato I, capitoli 1 e 2

4. Decisione 2007/240/CE

Decisione 2007/240/CE	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	
Articolo 1, paragrafo 2	_
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 2	
Allegato I	Allegato I, capitoli 3 e 4
Allegato II	_

5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014

Regolamento (UE) n. 636/2014	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 8, paragrafo 2
Allegato	Allegato II, capitolo 2

6. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punti i), iii) e iv)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f)
Articolo 4	_
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14	Articolo 17
Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 13
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Articolo 20	Articolo 22
Articolo 21	Articolo 23
Articolo 22	Articolo 24
Articolo 23	Articolo 25



Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Articolo 24	Articolo 26
Articolo 25	Articolo 27
Articolo 26	Articolo 28
Articolo 27	Articolo 30
Articolo 28	Articolo 32
Articolo 29	Articolo 33
Articolo 30	
Articolo 31	_
Articolo 32	
Articolo 33	Articolo 36
Articolo 34	
Allegato I	Allegato I, capitolo 3
Allegato II	Allegato I, capitolo 4
Allegato III, parte I, capitolo A	Allegato III, capitolo 31 (modello MOL-HC)
Allegato III, parte I, capitolo B	Allegato III, capitolo 32 (modello MOL-AT)
Allegato III, parte II, capitolo A	Allegato III, capitolo 28 (modello FISH-CRUST-HC)
Allegato III, parte II, capitolo B	Allegato III, capitolo 29 (modello EU-FISH)
Allegato III, parte II, capitolo C	Allegato III, capitolo 30 (modello FISH/MOL-CAP)
Allegato III, parte III	Allegato III, capitolo 39 (modello FRG)
Allegato III, parte IV	Allegato III, capitolo 40 (modello SNS)
Allegato III, parte V	
Allegato III, parte VI	Allegato III, capitolo 41 (modello GEL)
Allegato III, parte VII	Allegato III, capitolo 42 (modello COL)
Allegato III, parte VIII	Allegato III, capitolo 43 (modello RCG)
Allegato III, parte IX	Allegato III, capitolo 44 (modello TCG)
Allegato III, parte X	Allegato III, capitolo 45 (modello HON)
Allegato III, parte XI	Allegato III, capitolo 46 (modello HRP)
Allegato III, parte XII	Allegato III, capitolo 47 (modello REP)
Allegato III, parte XIII	Allegato III, capitolo 48 (modello INS)
Allegato III, parte XIV	Allegato III, capitolo 49 (modello PAO)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Allegato III, parte XV	Allegato III, capitolo 51 (modello SPR)
Allegato IV	Allegato IV, capitolo da 1 a 4
Allegato V	Allegato IV, capitolo 5
Allegato VI	_